DCCC SEDUTA

SABATO 5 APRILE 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 32530

Disegni di legge:

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 32531

(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) 32530

(Trasmissione) 32530

Disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lepore ed altri e dei senatori Riccio ed altri (Presentazione) 32530

Disegno di legge: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (2197) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 32531, 32574, 32616
PARATORE 32532, 32559, 32573, 32603, 32622, 32623
BITOSSI, *relatore di mnoranza* . . 32559 *passim* 32625
PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim- *del tesoro* . . . . . 32560 *passim* 32625
CASTAGNO 32560, 32562
MASSINI 32561, 32575, 32582
BRACCESI, *relatore di maggioranza* . . . 32562 *passim* 32624
BERLINGUER . . . . . 32563 *passim* 32626
ANFOSSI 32564
RIZZO Giambattista 32565, 32593
BOSCO 32566
OGGIANO 32567
MAZZONI 32568
RICCI Federico 32569
VENDITTI . . . . . *Pag.* 32569
RIZZO Domenico 32570
DE LUCA 32573, 32587
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 32576 *passim* 32623
RUGGERI . . . . . 32578 *passim* 32604
PERSICO 32588, 32590, 32592
BISORI 32590, 32593
PANETTI 32590
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 32591
TAFURI 32598
MINIO 32599
MACRELLI 32602
FIORE 32606, 32610, 32617
VANONI, *Ministro delle finanze* 32618

(Votazione per appello nominale) 32572

Interpellanza (Annunzio) 32628

Interrogazioni:

(Svolgimento):

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 32626, 32627
BOLOGNESI 32627

(Annunzio) 32628

Per la festività di Pasqua:

TONELLO 32629
PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro* 32629
PRESIDENTE 32630

Relazioni (Presentazione) 32530

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 32627

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 10.

BORROMEO, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Nicola per giorni 5, Bertone per giorni 1, Cemmi per giorni 5, Giardina per giorni 1, Gortani per giorni 1, Longoni per giorni 1, Pennisi di Floristella per giorni 1, Raffeiner per giorni 5, Romano Antonio per giorni 2, Ziino per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento da 3 a 5 milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani » (2279).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Presentazione di disegni di legge di iniziativa dei senatori Lepore ed altri e dei senatori Riccio ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Lepore, Cingolani, Riccio, Adinolfi, Sapori, Piscitelli, Canevari, Macrelli, Carelli, Angelini Nicola, Bosco Lucarelli, Lanzara, Lamberti, Cermenati, Vaccaro e Russo hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale » (2280).

Comunico altresì al Senato che i senatori Riccio, Cingolani e Lepore hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-1948 » (2251).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato di aver deferito, per l'esame, alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge, presentati nella seduta di ieri dal Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro: « Provvedimenti a favore della città di Roma » (2278); « Provvedimenti a favore della città di Napoli » (2277).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Tupini ha presentato, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (2244).

Comunico inoltre che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Di Giovanni sui disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 » (2066) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 » (2068) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Galletto sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951 » (2185);

dal senatore Schiavone sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Ac-

cordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950 » (2186);

dal senatore Parri sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » (2189);

dal senatore Pasquini sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici » (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di stamane la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie » (1813);

« Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del servizio di commissariato dell'Esercito » (2163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (2156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione dal servizio permanente » (2218), di iniziativa dei senatori Cerica ed altri.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Ricordo che nella seduta di ieri fu approvato il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, i quali sono in complesso 34.

Ricordo altresì che il testo del disegno di legge deliberato dalla Camera dei deputati è stato integralmente approvato anche dalla maggioranza della Commissione finanze e tesoro. Però a questo testo sono stati dalla minoranza della Commissione proposti 30 emendamenti: 14 emendamenti soppressivi, 11 emendamenti modificativi, 5 emendamenti aggiuntivi, dei quali tre aggiuntivi attraverso tre articoli e due aggiuntivi attraverso due commi. Ai 30 emendamenti proposti dalla minoranza della Commissione si aggiunge finora un solo emendamento presentato dal senatore Carmagnola.

Debbo avvertire subito, per evitare contestazioni nel corso della discussione, che sono ammessi anche ordini del giorno durante la discussione degli articoli. Si tratta di una interpretazione estensiva, ma, a mio avviso, giusta, che si dà ad una norma regolamentare. Il Regolamento prevede la presentazione degli ordini del giorno soltanto in sede di discussione generale; a proposito degli articoli prevede invece soltanto la presentazione di emendamenti. Senonchè, aprendosi anche la discussione generale su ciascun articolo, è opportuna e non può dirsi contraddetta dal Regolamento anche l'ammissibilità di ordini del giorno su ciascun articolo. Infatti, un articolo può contenere una disposizione nei rapporti della quale si voglia fissare un criterio attraverso un ordine del giorno. Occorre però bene intendersi che tale estensione ha questo significato: che cioè gli ordini del giorno possano essere presentati durante la discussione generale dell'articolo, chiusa la quale non possono essere presentati altri or-

dini del giorno. Ne deriva inoltre che un emendamento respinto non possa essere tramutato in ordine del giorno.

Se il Senato concorda in questa interpretazione, potrò mettere quindi ai voti, a suo tempo, gli ordini del giorno che sono stati presentati su singoli articoli.

PARATORE. Il che non escluderà che si possano presentare ordini del giorno anche dopo la conclusione della discussione degli articoli e prima della votazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna difficoltà.

Se non vi sono altre osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.

La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.

PRESIDENTE. Avverto che, con l'approvazione dell'articolo 1, si intenderanno approvati anche i primi sette allegati al disegno di legge. Se ne dia lettura.

ALLEGATO I.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI *A*, *B*, *C*

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* E *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO.

GRADO	STIPENDI ANNUI					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	1.580.000	—	—	—	—	—	—	—
II	1.390.000	—	—	—	—	—	—	—
III	1.240.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	4	—	—
V	790.000	820.000	850.000	—	—	4	—	—
VI	615.000	635.000	655.000	—	—	4	4	—
VII	507.000	519.000	534.000	—	—	4	4	—
VIII	437.000	446.000	455.000	—	—	4	4	4
IX	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	282.000	290.000	298.000	306.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	215.000	221.000	227.000	237.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2	2	3
XIII	153.000	158.000	164.000	169.000	173.000	—	—	2

NOTA. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 282.000, 290.000, 298.000, 306.000; ed i tenenti ed i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 361.000 e 369.000 e per i secondi di lire 437.000 e 446.000.

Per gli ufficiali delle forze armate gli aumenti periodici, previsti in base agli anni di anzianità nei singoli gradi, possono essere raggiunti anche con l'applicazione dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 26 ottobre 1949, n. 915, se più favorevole per i suddetti aumenti.

Segue: ALLEGATO I.

TABELLA N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)

	Stipendi annui
Generale designato d'Armata ed equiparati	1.254.000
Generale di Corpo d'Armata	1.127.000
Generale di Divisione	962.000
Generale di Brigata	715.000
Colonnello	567.000
Tenente Colonnello	471.000
Maggiore	396.000
Capitano	334.000
Tenente	267.000
Sottotenente	206.000

ALLEGATO II.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

TABELLA N. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Stipendi annui						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	200.000	210.000	220.000	—	—	—	3
Primo commesso	192.000	194.000	198.000	—	—	—	4
Usciere capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	2
Capo agente tecnico	194.000	199.000	206.000	—	—	—	3
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA.								
Capo guardia	186.000	192.000	197.000	201.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	162.000	166.000	171.000	179.000	184.000	—	—	4
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.								
Sorvegliante capo	206.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	194.000	199.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE.

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
TASSE SUGLI AFFARI.								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	189.000	192.000	194.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro.	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO.								
Assistente idraulico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
DOGANE.								
Commesso	155.000	162.000	168.000	174.000	184.000	192.000	—	4
LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.								
Commessi tecnici	160.000	164.000	169.000	180.000	189.000	197.000	—	4
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.								
Agente di custodia	197.000	201.000	206.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	177.000	180.000	188.000	193.000	—	—	—	4
Commesso	160.000	165.000	169.000	174.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni . . .	164.000	169.000	177.000	182.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE								
Primo custode del Museo coloniale	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA REAL CASA.								
Sorvegliante	169.000	174.000	179.000	184.000	192.000	197.000	201.000	4
Agente di custodia	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, OSSERVATORI ASTRONOMICI E SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	3, 3, 3 3, 4, 4 (*a*)
Bidello e custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA.								
Bidello-custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
UNIVERSITÀ DI NAPOLI.								
Bacilare dell'Istituto di Anatomia Patologica (Ruolo transitorio)	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
GIARDINO COLONIALE DI PALERMO.								
Capo coltivatore	162.000	168.000	175.000	182.000	192.000	198.000	205.000	4
SCUOLE MEDIE.								
Aiutante tecnico di 1ª classe.	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe . .	164.000	168.000	174.000	180.000	186.000	—	—	4
Bidello capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Bidello	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4

(*a*) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a: 1° lire 215.000; 2° lire 225.000 3° lire 233.000.

Segue: ALLEGATO II.

Segue: TABELLA N. 5.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E DI ARTE DRAMMATICA.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE.								
Sorvegliante	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Custode capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode e guardia notturna . .	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4
CALCOGRAFIA, OPIFICIO DI PIETRE DURE E GABINETTO FOTOGRAFICO.								
Operatore	160.000	165.000	174.000	182.000	192.000	197.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO.

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
PUBBLICA SICUREZZA.								
Usciere capo di Questura . . .	179.000	184.000	189.000	—	—	—	—	4
Usciere di Questura	157.000	162.000	165.000	169.000	174.000	—	—	4
ARCHIVI DI STATO.								
Custode	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito).

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Legatore di libri e commesso di magazzino	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina).

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Commesso di Cassa	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO								
Agente Capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Agente	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	-	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE.								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
Bidello	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.								
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
STABILIMENTI ITTIOGENICI.								
Capo piscicultore	186.000	192.000	195.000	199.000	—	—	—	4
Piscicultore	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4
LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA.								
Preparatore	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.								
Commesso superiore	210.000	220.000	—	—	—	—	—	3
Messaggere di 1ª classe ed equiparato	201.000	206.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	182.000	189.000	194.000	199.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato.	160.000	165.000	169.000	175.000	180.000	—	—	3
Commesso ed equiparato . . .	126.000	133.000	140.000	149.000	158.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE METRICA.								
Bollatore usciere	149.000	155.000	160.000	165.000	169.000	174.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI.								
Capo cantoniere di 1ª classe . .	194.000	199.000	206.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . .	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe.	164.000	165.000	166.000	168.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe.	157.000	158.000	159.000	160.000	—	—	—	4
Cantoniere	149.000	151.000	153.000	155.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	149.000	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO III.

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

TABELLA N. 1.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI.

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	670	579	505	483	460	315	480	398
2ª	690	591	518	487	465	325	485	405
3ª	710	603	531	494	471	—	491	412
4ª	730	614	545	500	477	—	497	419
5ª	750	626	558	507	483	—	503	427
6ª	—	637	571	514	488	—	508	434
7ª	—	649	584	521	494	—	514	441
8ª	—	660	597	530	500	—	520	448
9ª	—	670	617	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO III.

TABELLA N. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	404	440	470	506
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	383	407	430	444
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria	366	390	404	413
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria	250	275	293	312

Segue: ALLEGATO III.

TABELLA N. 3.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI SERVIZI DEI TRONCHI IDRAULICI.

QUALIFICA DEL PERSONALE	CLASSI DI PAGA			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Guardiani idraulici	12.100	12.400	12.700	13.100

ALLEGATO IV.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

TABELLA N. 1.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (*esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri*).

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	412	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	—	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 299.

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3, 3. 3	—
Maresciallo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe.	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 299 e di lire 278.

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 4.

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza.	237.000	249.000	258.000	267.000	278.000	—	4, 4, 3, 3	16,20, 23 26,
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	215.000	224.000	233.000	243.000	253.000	—	4, 4, 3, 3	16,20 23,26,
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	186.000	192.000	195.000	199.000	208.000	—	3, 3, 3, 3	13, 16, 19, 22,
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	194.000	3, 3, 3, 3, 3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	412	419	438	452	463	468	474
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	400	412	427	438	452	463	—

NOTA. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO V.

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA; GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri	330	348	365	384	403	419
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia.	308	334	347	363	375	384
Carabiniere ausiliario	278	—	—	—	—	—

NOTA. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO VI

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8 aumento	
			PERSONALE DEGLI UFFICI										
A	1°	IV	Capo servizio principale . . . Capo compartimento di 1ª classe . . . . . Capo servizio . . . . . Capo compartimento di 2ª classe	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	—	—	—	—	2, 22
A	2°	V	Ispettore capo superiore . .	790.000	820.000	850.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo . . . . . Cassiere principale	615.000	635.000	655.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale . . . . . Cassiere di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe . . . . . Cassiere di 2ª classe	437.000	446.000	455.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	369.000	376.000	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	298.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo . . . . . Segretario tecnico capo . . . Disegnatore capo . . . . . Revisore capo . . . . . Assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* . . . . . Segretario tecnico principale *ad personam* . . . . . Disegnatore principale *ad personam* . . . . . Revisore principale *ad personam*	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	4

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	A 7° aumento	All' 8° aumento	
			Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI										
B	8°	X	Segretario principale . . . . Segretario tecnico principale. Disegnatore principale . . . Revisore principale . . . . Assistente lavori principale .	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	9°	XI	Segretario . . . . . . Segretario tecnico . . . . . Disegnatore . . . . . . Assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	2, 2, 3 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo . . . . . . Aiutante disegnatore capo . Aiutante assistente lavori capo.	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale . . . . Aiutante disegnatore principale. Aiutante assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato . . . . . . Aiutante disegnatore di 1ª classe . . . . . . Aiutante assistente lavori . .	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All' 8° aumento	
			Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI										
d'ord.	10°	—	Alunno d'ordine . . . . . Aiutante disegnatore . . . . Sorvegliante dei lavori . . .	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	168.000	171.000	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	Commesso . . . . . Usciere capo	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

NOTA. — Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	PERSONALE DELLE STAZIONI										
5°	Capo stazione superiore . . .	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo stazione principale . . Capo gestione principale . . Interprete principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 4
7°	Capo stazione di 1ª classe . . Capo gestione di 1ª classe . . Capo telegrafista di 1ª classe . Interprete di 1ª classe . . .	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo stazione di 2ª classe . . Capo gestione di 2ª classe . . Capo telegrafista di 2ª classe. Interprete di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* . . . . . Capo gestione di 3ª classe *ad personam* . . . . . Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* . . . . . Interprete di 3ª classe	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Sottocapo	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Aiutante	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2
10°	Alunno d'ordine	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3
10°	Scrivana	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
11°	Manovratore capo	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
11°	Guardamerci	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
					Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI						
12°	Capo squadra manovratori .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori . . .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
12°	Guardasala	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Manovratore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3
13°	Deviatore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
					PERSONALE DEI TRENI						
7°	Capo personale viaggiante principale.	338.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	365.000	370.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale.	331.000	334.000	337.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe.	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	304.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe.	271.000	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam.*	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	252.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam.*	225.000	227.000	231 000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante .	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	245.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante . . .	218.000	220 000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	A 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	Segue: PERSONALE DEI TRENI										
9°	Conduttore capo di 1ª classe.	186.000	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale . . .	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	—	2, 2. 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	155.000	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
	PERSONALE DI MACCHINA										
5°	Capo deposito superiore . .	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale . . .	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2 4
7°	Capo deposito di 1ª classe . .	361.000	368.000	375.000	382.000	389.000	397.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo deposito di 2ª classe . .	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	328.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam.*	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	277.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe . .	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	262.000	267.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe . . .	211.000	215.000	219.000	221.000	225.000	227.000	231.000	237.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe . . .	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	211.000	214.000	217.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento	
	Segue: PERSONALE DI MACCHINA										
11°	Macchinista di 3ª classe . . .	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	208.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
13°	Accudienti *ad personam* . . .	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 3 3 3
	PERSONALE DELLA LINEA										
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	214.000	217.000	1, 1, 2, 2 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea . . .	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri . .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
14°	Guardiano *ad personam* . . . Cantoniere	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA										
10°	Capo guardia *ad personam* . .	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3
13°	Guardia *ad personam*	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

Segue: ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All' 8° aumento	
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO										
5°	Capo tecnico superiore . . .	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale . . .	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe . .	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe . . .	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe . . .	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Capo verificatori . . . . . . Sottocapo tecnico	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Operaio	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	185.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3
	PERSONALE DI MANOVALANZA										
12°	Capo squadra manovali . . .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° anmento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8 aumento	
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO										
5°	Comandante di 1ª classe . . Capo macchinista di 1ª classe.	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe . . Capo macchinista di 2ª classe.	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe . Ufficiale macchinista di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe . . Ufficiale macchinista di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* . . . . . . Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe . Ufficiale macchinista di 3ª classe	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Primo nostromo . . . . . . Capo motorista . . . . . . Capo elettricista	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo . . . . . . Motorista di 1ª classe . . . . Elettricista di 1ª classe . . .	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Motorista . . . . . . Elettricista . . . . . . Carpentiere di 1ª classe . . .	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto . . . . . . Fuochista . . . . . . Carpentiere	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
14°	Marinaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3
14°	Carbonaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

NOTA. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII.

PERSONALE NON DI RUOLO

TABELLA N. 1.

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	RETRIBUZIONE MENSILE (*a*)
CATEGORIA I. – Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 17.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	» 16.100
CATEGORIA II – Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 14.500
CATEGORIA III. – Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia . .	» 12.400
CATEGORIA IV. – Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno .	» 10.400

(*a*) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII.

TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N A.S.)

QUALIFICA	RETRIBUZIONE ANNUA INIZIALE (*a*)
Ingegneri	L. 211.000
Vice segretari	» 205 000
Aiuto segretari, geometri	» 194.000
Disegnatori	» 185.000
Assistenti	» 180.000
Archivisti	» 169.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 160 000
Dattilografi	» 141 000
Uscieri	» 134.000

(*a*) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo 1.

Comunico al Senato che la minoranza della Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentate di un importo pari al 13,50 per cento della complessiva retribuzione, salvi i maggiori aumenti previsti nelle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge.

Per retribuzione complessiva di cui al precedente comma, si intende la somma delle seguenti voci: stipendi base, paga, retribuzione o assegni analoghi, premio di presenza o assegni analoghi o sostitutivi, assegno perequativo e indennità di funzione o indennità sostitutive o analoghe, indennità carovita comprensiva del caropane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per illustrare il testo proposto dalla minoranza.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, non credo che l'emendamento presentato dalla minoranza necessiti di una lunga spiegazione, per il fatto che tutti gli oratori di questa parte, in sede di discussione generale, hanno affrontato il problema e cercato di spiegare la necessità di adeguare gli stipendi ed i salari dei lavoratori dello Stato al livello del costo della vita. In effetti questo 13,50 corrisponde all'aumento del costo della vita verificatosi dall'epoca dell'applicazione della legge n. 130 approvata dal Senato nell'aprile 1950. Se il Senato approvasse, e non ne dubito, questo emendamento, verremmo a ridare agli stipendi dei dipendenti statali il medesimo potere di acquisto che avevano al momento dell'applicazione della legge n. 130; e questo, anche in considerazione del fatto che la legge che determinò la retribuzione nell'aprile 1950 non dava effettivamente il necessario ai dipendenti statali perchè potessero trarre dalla loro retribuzione il completo sostentamento delle loro famiglie; infatti, come tutti sappiamo, mentre vi sono alcune retribuzioni che assommano complessivamente a 24 e 30.000 lire, il costo di vita, per una famiglia tipo, stabilito dall'istituto che rileva mensilmente il costo della vita per tutta la Italia è fissato in oltre 50.000 lire. Quindi, quando insistiamo perchè alle retribuzioni dei dipendenti statali venga aggiunto oggi il 13,50 per cento, non facciamo pur tuttavia che mantenere alle retribuzioni degli statali un potere di acquisto che non corrisponde alle necessità ed ai bisogni delle loro famiglie. Mi auguro, pertanto, che Governo e Senato vogliano concedere ai dipendenti statali un salario corrispondente all'effettivo livello del costo della vita verificatosi nel 1950.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento della minoranza.

PARATORE. Dopo la discussione generale di ieri e il discorso dell'onorevole Ministro del tesoro sarebbe superfluo dichiarare che la Commissione finanze e tesoro, naturalmente nella sua maggioranza, non può accettare l'emendamento proposto dalla minoranza, ma mi si consenta di aggiungere qualcosa. Ricordo ai colleghi dell'altra parte la procedura che la Commissione ha seguìto nell'esaminare questo disegno di legge. La Commissione ha cominciato col fare un esame generale del provvedimento, dopo di che ha approvato la nota di variazione che ne assicura la copertura finanziaria e quindi ha approvato in sede deliberante il disegno di legge per la concessione di un acconto. Debbo ricordare ai colleghi che la questione era così delicata che all'articolo 4 di questo disegno di legge si diceva che « la somma corrispondente in base agli articoli precedenti sarà recuperata, in unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Questo ha senza dubbio un significato. Ora la nota di variazione è passata in silenzio. È vero che il Ministro del tesoro ha fatto un rilievo ieri, ma su di esso non risponderò oggi, bensì in sede di discussione del bilancio del Tesoro. La nota di variazione prevedeva 61 miliardi per la copertura dei miglioramenti agli statali e il Tesoro, nel raccogliere con molta difficoltà tutte le disponibilità, le ha contemporaneamente già tutte impegnate di modo che qualunque modificazione che recasse nuovo onere si volesse oggi apportare, avrebbe come conseguenza che non avrebbe alcuna efficacia a meno che non fosse seguìta, anzi preceduta, dal relativo

stanziamento della copertura. Per queste ragioni la Commissione nella sua maggioranza non può accettare l'articolo proposto dalla minoranza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo sul testo sostitutivo dell'articolo 1 proposto dalla minoranza della Commissione.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Il Governo insiste perchè sia respinto il nuovo testo dell'articolo 1. Ho già accennato ieri sera che con il 9 per cento di aumento, accordiamo quanto è stato accordato nel settore industriale e quindi nel settore privato. Ho l'obbligo di aderire in pieno alle dichiarazioni dell'illustre Presidente della Commissione di finanze, che ringrazio per la sua energica presa di posizione. Non soltanto la nota di variazione che contempla i 61 miliardi — i quali sono in funzione del 9 per cento di aumento — è stata approvata, ma debbo dichiarare che non vi sarebbe alcuna possibilità di ulteriore copertura, per cui renderemmo completamente inoperante la legge.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bitossi se mantiene il testo della minoranza.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

CASTAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che voteremo l'articolo 1 come proposto dalla minoranza della Commissione; voteremo cioè il 13,50 per cento di aumento sulle tabelle. Le argomentazioni portate qui dal Presidente della Commissione finanze e tesoro e dall'onorevole Ministro non ci convincono, perchè se anche è stata approvata una variazione di bilancio recante un onere di 61 miliardi, e questo rappresenta un limite, esso non può essere che provvisorio, in quanto una nuova nota di variazione di bilancio può operare tutte quelle modifiche che sono necessarie ed anche quelle per l'applicazione del presente emendamento. Non esiste quindi assolutamente alcuna preclusione che ci impedisca di deliberare un aumento maggiore di quello che è stato fissato. Le ragioni delle nostre richieste sono state già così ampiamente illustrate che è inutile che io mi diffonda ancora ad illustrarle.

Dichiaro pertanto che noi voteremo l'articolo 1 nel testo della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 1 proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentate di un importo pari al 13,50 per cento della complessiva retribuzione, salvi i maggiori aumenti previsti nelle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge.

Per retribuzione complessiva di cui al precedente comma, si intende la somma delle seguenti voci: stipendi base, paga, retribuzione o assegni analoghi, premio di presenza o assegni analoghi o sostitutivi, assegno perequativo e indennità di funzione o indennità sostitutive o analoghe, indennità carovita comprensiva del caropane.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge.

In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.

La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Secondo l'avvertenza precedentemente data, si intendono approvati anche gli allegati al disegno di legge da I a VII.

Passiamo all'articolo 1-*bis*, che è il primo dei tre articoli aggiuntivi proposti dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 1-*bis*.

In caso di variazioni del costo della vita a decorrere dalla data di applicazione della presente legge, le retribuzioni dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, saranno modificate in conformità delle seguenti norme:

a) *Bilancio familiare ai fini del calcolo delle variazioni.* — Ai fini del calcolo delle variazioni del costo della vita, il bilancio tipo viene riferito ad una famiglia composta di due adulti e due figli, secondo i criteri già concordati dall'Istituto centrale di statistica con le Organizzazioni sindacali per i lavoratori dell'industria.

b) *Calcolo dell'indice.* — Ai fini del calcolo dell'indice viene utilizzata la rilevazione dei prezzi nei capoluoghi di provincia di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

La rilevazione viene effettuata a cura dei relativi uffici comunali di statistica a ciò incaricati, col controllo delle apposite Commissioni comunali; i dati vengono elaborati dall'Istituto centrale di statistica, assistito dall'apposita Commissione. La ponderazione si effettua sulla popolazione attiva, intendendosi per tale quella avente una età superiore ai 16 anni ed avente una condizione professionale.

c) *Valore del punto.* — Ad ogni uno per cento di variazione dell'indice del costo della vita, corrisponde una identica variazione della retribuzione.

d) *Elementi della retribuzione.* — Per retribuzione s'intende la somma dei seguenti elementi: stipendio, salario e retribuzione base; indennità di carovita e quote complementari; premio di presenza ragguagliato a 25 giorni mensili oppure competenze accessorie (per i ferrovieri, postelegrafonici, ecc.) od eventuali altre voci corrispondenti; indennità di funzione, di studio o altre analoghe o assegno perequativo.

e) *Differenziazione del punto.* — Il valore del « punto » ai fini delle variazioni retributive, viene differenziato per gradi e non per scatti nello stesso grado, pure considerando l'entità nel calcolo.

f) *Periodicità di applicazione della scala mobile.* — Agli effetti delle variazioni retributive, si valuta ogni trimestre la media ponderata dei numeri indici calcolati dall'Istat nei tre mesi, applicando i pesi 1, 2, 3 ai singoli mesi in ordine di successione. Le variazioni della retribuzione si applicheranno a partire dal primo giorno seguente il trimestre.

g) *Applicazione delle variazioni del numero indice.* — Le variazioni della retribuzione avvengono in corrispondenza di variazioni del costo della vita con il sistema di arrotondamento equivalente in eccesso e in difetto, trascurando le frazioni non superiori a 0,50 e ragguagliando a 1 punto quelle superiori.

h) *Applicazione delle variazioni in caso di discesa del costo della vita.* — In caso di discesa del costo della vita, quando la variazione abbia raggiunto il livello di punti 4,01 viene applicata la riduzione di un punto; ai livelli 6,01, 8,01, 10,01 viene applicata, rispettivamente, una ulteriore riduzione di un punto per ogni scaglione, giungendosi così a riduzione complessiva di 2, 3 e 4 punti.

In caso di discesa dell'indice oltre il livello di punti 11, la riduzione avverrà integralmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la dicussione generale su tale articolo.

MASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSINI. Per questo articolo aggiuntivo che riguarda la scala mobile c'è stata una larga discussione in sede di discussione generale.

Molte sono state le nostre argomentazioni a sostegno della scala mobile per i dipendenti statali, scala mobile che è già stata applicata a tutti gli altri settori delle imprese private; ma non c'è stata qui in discussione ed anche nella risposta dell'onorevole Ministro un'argomentazione persuasiva, per cui gli statali non debbano avere questa garanzia circa le proprie retribuzioni. Noi sosteniamo che, sia pure con delle limitazioni sulla automaticità, sia pure con delle maggiori cautele nell'applicazione, tuttavia un qualche cosa che garantisca ai dipendenti statali un adeguamento, un recupero rispetto a quello che può essere l'aumento del costo della vita, costituisce una rivendicazione che assolutamente non può essere negata. Come è stato già detto poc'anzi, le caratteristiche che dovrebbero limitare questa rivendicazione degli statali sono già diverse da quelle che vigono nelle imprese private. Si tiene conto di quella particolare figura, come si è voluto dire, di datore di lavoro che è lo Stato, che è il Governo, ma da qui a negare completamente il principio, ci corre molto. Quindi, noi riteniamo, senza rifarci ancora una volta all'ormai famoso telegramma del Presidente del Consiglio, che l'ordine del giorno accettato e ripetutamente confermato anche dall'onorevole Ministro, cioè l'ordine del giorno della Camera che riguarda questo importante argomento, sia una cosa troppo generica, non sufficientemente impegnativa, in quanto non dà adeguate garanzie della tutela di questo principio ai dipendenti. Per queste ragioni noi invitiamo la maggioranza del Senato a tener conto di questa giusta rivendicazione dei dipendenti pubblici, sia pure con le limitazioni che qui sono contemplate e che sono state lette già dalla Presidenza, che riguardano questo articolo aggiuntivo, perchè essa trovi accoglimento e perchè almeno gli statali, che non recuperano attraverso questa legge, dopo la votazione dell'articolo 1, completamente il perduto, siano messi al sicuro e non debbano temere di subire successive perdite, successive decurtazioni delle loro retribuzioni, riconosciute già insufficienti. Per questi motivi preghiamo il Senato di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha già esaminato il problema della possibilità di istituire la scala mobile per quanto riguarda le retribuzioni per i dipendenti dello Stato, e, come è stato ormai pubblicato, ha espresso parere negativo. D'altra pare mi pare che ieri le considerazioni del Ministro siano state tali da non permetterci di accettare in nessun modo questo articolo. Confermiamo pertanto il parere negativo sull'accettazione della scala mobile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio ad esprimere il suo avviso.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Debbo confermare il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'articolo aggiuntivo.

MASSINI. Lo manteniamo.

CASTAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Onorevoli colleghi, ho qui il testo stenografico del mio intervento di ieri durante il quale avevo chiesto, rivolgendomi in modo particolare ai membri della Commissione finanze e tesoro e soprattutto al suo illustre presidente, che qualcuno più qualificato di noi, che avesse un prestigio maggiore e sull'Assemblea e sul Governo, avesse trovato una formula di mediazione fra le proposte della minoranza della Commissione ed il rifiuto netto del Governo. Ieri il ministro Pella, respingendo le proposte della minoranza della Commissione, ha dichiarato che egli si sentiva tuttavia legato all'ordine del giorno della XI Commissione della Camera; noi riteniamo che la formulazione di quell'ordine del giorno sia troppo vaga e non sia sufficientemente impegnativa. Avremmo desiderato, da parte del Governo, una dichiarazione più esplicita, un impegno formale non solo di studiare nel tempo la soluzione di questo arduo problema dell'adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita, ma di trovare rapidamente una soluzione soddisfacente e definitiva. Una soluzione è possibile trovarla, rispettando le condizioni finanziarie dello Stato e rispettando il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Ci attendevamo che la Commissione finanze e tesoro, ripeto, facesse delle pro-

poste in modo che l'impegno non fosse soltanto una vaga promessa del Governo, ma diventasse un impegno effettivo che portasse veramente alla ricerca di una soluzione. Poichè queste proposte non sono venute, poichè alcune nostre proposte fatte, così, in via riservata personale in sede di trattativa, non sono state accolte, siamo obbligati a mantenere fermo il nostro atteggiamento primitivo e quindi dichiariamo di votare l'articolo 1-*bis* così come proposto dalla minoranza della Commissione. Data la situazione dell'Aula, evidentemente questo articolo sarà respinto, lo so; però io invito il Governo a non ritenere che questo voto negativo debba dire seppellimento della questione, perchè la questione è tale che non si può seppellire. Sappia il Governo che i dipendenti dello Stato hanno delle esigenze a cui non possono sottrarsi e se il costo della vita continuerà a variare in senso peggiorativo essi saranno costretti in avvenire a riprendere le agitazioni. Non è concepibile che il personale possa rimanere in uno stato di inferiorità rispetto a quella che è la situazione degli altri lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1-*bis* proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sotto segretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi II e III dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado I dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado II dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado III dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione d'impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Comunico al Senato che la minoranza della Commissione ne ha proposto la soppressione.

Comunico altresì che i senatori Anfossi, Persico, Filippini, Momigliano, D'Aragona, Canevari, Asquini, Beltrand, Ghidini, Bocconi e Carmagnola hanno presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato, nel mentre approva l'articolo 2 al solo scopo di non prolungare i giusti desideri degli statali, invita il Governo a preparare un disegno di legge che regoli gli assegni ai Ministri e ai Sottosegretari senza che gli stessi possano essere considerati impiegati dello Stato ».

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se, dopo la presentazione di questo ordine del giorno, mantiene l'emendamento soppressivo.

BERLINGUER. Noi insistiamo sull'emendamento soppressivo. Io mi rendo conto che oggi vi è qui una specie di clima di vigilia di Pasqua, un clima un po' irrequieto. (*Cenni di*

diniego del Presidente). Non voglio turbare questo clima, impostando la discussione sul nostro emendamento soppressivo in forma che possa sembrare irriguardosa verso chiunque. Sotto l'aspetto giuridico ho già osservato, in sede di discussione generale, che non si intendeva bene se in questo disegno di legge si inserissero i Ministri e i Sottosegretari in qualità di dipendenti statali o di parastatali. Non voglio dire qui che l'accantonare questo provvedimento di aumento degli emolumenti del Governo potrebbe lasciare disponibilità sufficienti a provvedere, per esempio, almeno a qualche ristretta categoria di statali o di pensionati che non è trattata come meriterebbe da questo disegno di legge; per esempio ad accogliere l'emendamento da me presentato, secondo il quale si dovrebbero equiparare le pensioni di quei superstiti delle provincie italiane redente che hanno prestato servizio sotto l'ex impero austro-ungarico, alle pensioni dei loro fratelli italiani come loro.

Io mi permetto soltanto una osservazione. Noi non agitiamo motivi scandalistici; potremmo agitarli e, credo, a buon diritto, in tema di evasioni fiscali, di traffico di valuta e, forse, anche per il dibattito sulla legge per le incompatibilità parlamentari. Ma ci rendiamo conto che un membro del Governo può avere delle esigenze di rappresentanza (non certo nella misura a cui si riferisce l'articolo 2) i cui oneri devono essergli rimborsati. Noi facciamo però una questione nell'interesse dello stesso Governo, una questione di correttezza e di opportunità politica, di scelta del momento, e mi pare che a questo si riferisca anche l'ordine del giorno Anfossi. Credete voi infatti, onorevoli colleghi, che, anche all'infuori di qualunque commento che possa venire dall'opposizione e di qualunque discussione sulle piazze e sulla stampa, credete voi che le categorie interessate, per prime, non sentano sorgere istintivamente nella loro coscienza un confronto fra le condizioni che si creano ai membri del Governo e l'avarizia di questa legge per i dipendenti dello Stato e i pensionati? Ecco perchè io penso che sarebbe più opportuno, anche politicamente, che l'articolo 2 venisse soppresso. Naturalmente, se la nostra proposta venisse respinta e si dovesse votare l'ordine del giorno Anfossi, non avremmo difficoltà a votarlo purchè venga espresso in forma diversa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Anfossi per illustrare il suo ordine del giorno.

ANFOSSI. Signor Presidente e signori senatori: il mio ordine del giorno che è l'ordine del giorno del mio gruppo, è così chiaro che non avrebbe bisogno di spiegazioni. Ieri, nei discorsi che abbiamo sentito, tutti erano intenzionalmente contrari a questo articolo 2 e specialmente all'inserzione di questo articolo 2 nella legge presente.

Fra gli altri, il senatore Conti ha spiegato chiaramente che non è nemmeno dignitoso pensare che un Ministro diventi un impiegato della Repubblica. È proprio sotto questo aspetto della dignità che noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, perchè non facciamo questione di quantità. Come è stato detto ieri dal senatore Macrelli e ribadito dal senatore Conti, si diano ai Ministri e ai Sottosegretari gli assegni che sono necessari per la loro esistenza ed anche per la dignità della loro carica. Ma non crediamo si possa ammettere che essi possano essere convertiti in impiegati solo perchè in una legge ricordata dal ministro Pella si trova la parola « stipendio ». In verità penso che da qualche tempo il legislatore abbia perduto la visione della grammatica giuridica, e perciò usi frasi che talvolta sono improprie; ed è certamente vero che la frase degli stipendi deve essere riconosciuta impropria, perchè è impossibile, malgrado che l'onorevole Conti l'abbia affermato che, sia pure sotto la monarchia, un Ministro possa essere ritenuto impiegato del suo re. È per questa ragione che chiediamo che l'ordine del giorno sia approvato dall'intero Senato.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. L'ordine del giorno presentato dal senatore Anfossi non può sostituire l'emendamento soppressivo presentato da noi per il fatto che...

PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, questo è fuori discussione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. ... che l'uno tende a dare una giustificazione dal punto di vista giuridico all'articolo 2, cioè alla conces-

sione degli aumenti degli stipendi dei Ministri in questo progetto, mentre noi tendiamo a togliere da questo progetto quel miglioramento per opportunità e per pertinenza, cioè desideriamo che nel progetto che ha per titolo « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » si tratti esclusivamente dei dipendenti statali o comunque di quegli enti che sono strettamente legati all'attività statale, cioè gli enti locali e parastatali. A noi sembra che questo articolo riguardante il trattamento economico dei membri del Governo non abbia la sua sede opportuna in questo progetto. Non sembra infatti opportuno che in un provvedimento di carattere generale, riguardante il trattamento economico degli statali e dei pensionati, venga inserita una norma che innova profondamente, checchè ne dica l'onorevole Ministro e anche i colleghi che ieri hanno voluto giustificare questo riferendosi alla legge del 1947, i criteri in vigore nella determinazione degli stipendi dei Ministri, dei Sottosegretari e degli Alti Commissari, come dissi ieri. Vi prego di valutare obiettivamente la reale portata di questo articolo 2. Ciò a parte le considerazioni circa le misure proposte, perchè anche nella legge del 1947 e nell'ultima legge si stabiliva di concedere la medesima percentuale di aumento corrisposta ai dipendenti statali ai Ministri, ai Sottosegretari e agli Alti Commissari. Questa volta ai signori Ministri, Sottosegretari ed Alti Commissari si vogliono concedere degli aumenti che vanno dal 100 al 151 per cento, mentre si concede una media dell'8 per cento di aumento ai dipendenti statali.

BOSCO. 150 per cento rispetto a quale indice? (*Commenti*).

BERLINGUER. Ecco gli aspiranti a un posto nel Governo.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Noi ne facciamo una questione di opportunità e di pertinenza e pensiamo che i dipendenti statali che hanno letto questo progetto di legge e hanno fatto le loro valutazioni sull'articolo 2, non avrebbero nulla da eccepire qualora il Senato sopprimesse tale articolo e ritardasse contemporaneamente l'applicazione immediata del provvedimento, in quanto apprezzerebbero i motivi che hanno ispirato la deliberazione del Senato. È per questa ragione che la minoranza, sicura di interpretare il pensiero dei dipendenti statali, parastatali ed enti locali e dei pensionati, rinnova al Senato la proposta di sopprimere l'articolo 2, in modo da creare nel Paese un'atmosfera che tenda a valorizzare sempre più il Parlamento italiano.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, l'articolo 2 solleva una questione delicata anche dal punto di vista costituzionale, che andrebbe trattata a fondo.

Bisogna partire anzitutto dal motivo per cui l'articolo 2 che (lo dichiaro subito) io voterò, è stato introdotto nel disegno di legge. Il motivo è che non si era sino allora ritenuto, per quello spirito di demagogia che spesso pervade la nostra vita pubblica, di fare ai membri del Governo quel trattamento economico che hanno in tutti i Paesi civili del mondo, e che ad essi deve spettare per le alte funzioni che esercitano, sia pure temporaneamente.

In linea generale infatti sarebbe stato preferibile che in uno specifico disegno di legge si fosse considerato il trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari, e si fosse adeguato all'altezza delle loro funzioni e al potere attuale d'acquisto della lira. Non è dubbio invero, e dobbiamo riconoscerlo seriamente e serenamente, che il trattamento economico attuale dei membri del Governo è addirittura meschino, per cui non mi impressiona l'argomento che oggi, attraverso questo articolo del disegno di legge, verrebbero realizzati aumenti anche del 100 per cento o più, perchè l'aumento indubbiamente va valutato in rapporto alla base di partenza: se la base di partenza è minima, indubbiamente l'equiparazione con certi gradi dell'ordinamento gerarchico porta a quella percentuale di aumento che viene deplorata.

Debbo però aggiungere subito che l'articolo in se stesso non mi piace, anche dal punto di vista tecnico. In esso impropriamente si parla di stipendio: sarebbe stato preferibile parlare più genericamente di trattamento economico, perchè è indubbio che, secondo la legislazione precedente e secondo la legislazione attuale, il Ministro e il Sottosegretario non è un impiegato dello Stato, ma un funzionario. Questo è il punto da tener presente per la qualifica-

zione giuridica, rispetto ai compiti, dei Ministri e dei Sottosegretari.

Proprio per questo motivo di ordine giuridico-costituzionale non mi piace neanche l'equiparazione che nel disegno di legge viene fatta, sia pure ai fini dello stipendio o genericamente del trattamento economico, dei Sottosegretari di Stato con il personale di grado II dell'ordinamento gerarchico. Anche qui, onorevoli colleghi, dobbiamo considerare seriamente la questione, e riconoscere che è ammissibile che chi è a capo del Ministero, sia pure con funzioni vicarie, come il Sottosegretario di Stato, abbia un trattamento economico uguale od inferiore a quello eventuale di un suo dipendente.

Aggiungo anche che, e qui vorremmo una risposta da parte dell'onorevole Ministro, la stessa equiparazione dei Ministri al grado primo dell'ordinamento gerarchico è incongrua, dato che ora quello che prima era il grado primo è stato in sostanza eliminato a seguito del cosiddetto sganciamento dei magistrati.

In conclusione, io ritengo che il Senato, per non ritardare l'entrata in vigore della legge, possa serenamente votare l'articolo in questione e che eventualmente possa votare anche l'ordine del giorno del senatore Anfossi, se esso — io non ho ancora avuto il piacere di leggerlo — viene inteso, come mi pare debba essere inteso, come un invito al Governo di studiare con cura questa questione, che indubbiamente è degna di essere meditata, non soltanto dal punto di vista del trattamento economico, ma anche nei suoi riflessi costituzionali e, dopo tale studio, di presentare entro limiti di tempo più o meno brevi, un disegno di legge da sottoporre all'esame e all'approvazione delle assemblee legislative.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che molte delle critiche che sono state rivolte a questo articolo si basino su un equivoco. L'equivoco cioè di considerare che lo stipendio sia un emolumento esclusivamente riservato agli impiegati dello Stato. Viceversa non è così, perchè, come ha spiegato bene l'onorevole Rizzo, i Ministri sono funzionari dello Stato nel senso di incaricati dell'esercizio di una pubblica funzione. Ora, la parola stipendio serve a indicare la retribuzione sia degli impiegati dello Stato sia dei funzionari perchè nella legislazione italiana vi sono anche altri funzionari nel senso di incaricati di pubblica funzione, che non sono impiegati dello Stato, non fanno una carriera, non hanno il requisito della professionalità che occorre per la definizione di impiegati. Per esempio, un ambasciatore politico, il quale sia nominato per pochi mesi per l'esplicazione di una missione all'estero e che non entri nella carriera, nei ruoli del Ministero degli affari esteri, non è impiegato, non è dipendente statale nel senso comune della parola, ma è certamente un funzionario dello Stato e a lui viene corrisposto uno stipendio mensile. Nella legislazione italiana l'emolumento col quale si retribuiscono i Ministri è stato sempre chiamato stipendio. Me ne appello ai giuristi dell'altra parte, agli onorevoli Rizzo, Lanzetta ecc., i quali sanno che fin dal 1859, in una legge con la quale fu fissato per la prima volta l'emolumento ai Ministri, esso si è chiamato stipendio, e nella relazione del senatore Mayer del 1925, si legge: « Basta tener presente che il loro emolumento, cioè l'emolumento dei Ministri, che pur chiamasi stipendio, fu fissato da una legge del 1859 per i Ministri e del 1908 per i Sottosegretari di Stato ».

Dunque, chiarita la nozione giuridica, che cioè con la parola stipendio non si vuole intendere che il Ministro diventa un impiegato dello Stato, ma esso resta quello che è stato fin dal 1859, cioè un incaricato di una pubblica funzione, resta la questione di sostanza. Si dice: perchè dare l'impressione di un aumento del cento per cento quando agli impiegati diamo l'otto? La risposta è semplice: perchè gli impiegati già hanno avuto precedenti rivalutazioni. Quando si vuole parlare di un confronto fra gli emolumenti che vengono stabiliti in questa legge e quelli che erano fissati prima, non ci si deve riferire al 1938 o al 1937 ma alla legge istitutiva e cioè al 1859. Orbene quali erano gli emolumenti che avevano prima della guerra 1915-1919 i Ministri?

FIORE. Ma c'è la legge del 1947.

BOSCO. Verrò anche a quella. Ai tempi di Giolitti i Ministri avevano uno stipendio di 25 mila lire all'anno. E veniamo alla sostanza. È esagerato o no l'emolumento che si viene a stabilire con questa legge? Io dico che non è affatto esagerato perchè la legge del 1859 ap-

plicata anche ai tempi di Giolitti e cioè ai tempi della politica della lesina in cui la disprezzata liretta faceva premio sull'oro, lo stipendio dei Ministri era di 25 mila lire oro all'anno; se è esatto che in quel tempo una sterlina oro valeva 25 lire, e cioè precisamente 24,90, ciò significa che ai tempi di Giolitti e di Quintino Sella lo stipendio dei Ministri era di mille sterline oro all'anno, ciò che sarebbe oggi nove milioni.

MAZZONI. Fate una legge!

BOSCO. Non vedo quindi perchè nella sostanza l'opposizione debba ritenere esagerato l'emolumento che si fissa per i Ministri.

E veniamo alle osservazioni sulla procedura e cioè se era questa o meno la sede per inserire l'articolo 2.

Posso anche riconoscere che si tratta di una *inelegantia juris,* una certa infrazione ai canoni dell'estetica legislativa, ma non si tratta di una scorrettezza e tanto meno di una proposta antigiuridica perchè innanzi tutto, avendo io dimostrato che gli emolumenti fissati in questa legge sono relativamente inferiori a quelli fissati nelle leggi anteriori al 1915, con questa parificazione solo agli effetti economici si è voluto stabilire una riduzione di quello che dovrebbe essere il trattamento qualora si applicassero i princìpi vigenti nello Stato italiano fino dall'epoca prefascista. Quindi prima ragione: abbassare gli emolumenti poichè se si fosse dovuta fare una legge apposita, gli emolumenti ai Ministri avrebbero dovuto essere maggiori di quelli di qualsiasi funzionario dello Stato.

Seconda ragione pratica per cui è stato inserito in questa legge l'articolo 2: innanzi tutto vi è un precedente autorevole, e pregherei l'amico Bitossi che ne ha fatto una questione di collocamento di ascoltarmi. Nell'articolo 17 della legge 5 agosto 1947 si considerava appunto la materia degli emolumenti dei Ministri e lì fu inserita questa disposizione che riguardava l'aumento delle retribuzioni ministeriali; questo fu fatto in una legge del 1947 che si intitolava esattamente come questa, cioè « miglioramenti economici dei dipendenti statali ». Dunque oggi si commette una ineleganza perchè si ricollega a un testo legislativo già esistente un'altra norma. Quando l'onorevole Pella ricordava la legge del 1947 non lo faceva per dire che già allora fu eseguita la perfetta parificazione tra Ministri e funzionari di primo grado, ma esclusivamente per dire che già la materia degli emolumenti ai membri del Governo fu trattata in una legge del 1947 che porta le firme di Einaudi e De Gasperi, legge che trattava appunto dei miglioramenti economici per i dipendenti statali. Ciò chiarito, e avendo cercato di dimostrare che nella sostanza si tratta di emolumenti che, paragonati a quelli che i Ministri avevano dal 1939 in poi, sono inferiori; dimostrato che la sede, pure essendo inelegante, è stata scelta per il fatto che la stessa sede fu scelta in altra occasione, mi sembra che possiamo approvare l'articolo 2. La sostanza delle due cose quale è? La svalutazione della lira. È quindi evidente che, aumentandosi gli emolumenti degli statali si aumentino anche gli emolumenti dei membri del Governo. Si è parlato di una legge speciale, e con ciò rispondo all'interruzione fattami. Con questa legge si creerebbe la necessità di rivedere periodicamente per legge gli emolumenti dei Ministri e dei Sottosegretari. In altri termini, effettuato lo sganciamento si verrebbe a creare la stessa necessità che si è creata per i magistrati e di cui ieri abbiamo avuto le ripercussioni negative in quanto che il Senato non ha approvato ordini del giorno concernenti questa materia appunto perchè, essendo i magistrati divenuti oggetto di una legge speciale, ogni volta che c'è una svalutazione della lira, sentono il bisogno di rivalutare i loro emolumenti. L'assimilazione degli emolumenti dei Ministri a quelli dei funzionari di grado primo ha solo un carattere economico e non fa certamente divenire i Ministri e i Sottosegretari, impiegati dello Stato. (*Applausi dal centro*).

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Si tratta di una delle questioni nelle quali ritengo necessario che ciascuno esprima chiaramente il proprio pensiero. L'inclusione dell'articolo 2 nel progetto di legge non la ritengo soltanto una stonatura, ma addirittura una lacerazione di princìpi, da un secolo ritenuti pacifici; una lacerazione di quella che è la giusta valutazione che il popolo, la Nazione ha dato e dà della funzione dei governanti e del Governo. Onorevoli senatori, il Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari non si devono considerare funzionari. Non ho nè la forza nè la preparazione per in-

tavolare una discussione, su questo punto, con quelli che hanno preparazione specifica e sono ben ferrati in materia costituzionale. Ma con un po' di buon senso e sia pure come cittadino comune credo di poter dichiarare che mi sembra un errore gravissimo, non giustificato neppure dalla contingenza nella quale ci troviamo, quello di voler considerare e regolare la situazione economica del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei Sottosegretari di Stato in questo progetto di legge, accomunandone l'esame con quella dei dipendenti statali. Il Governo non può essere costituito da funzionari neppure all'effetto contingente di una rivalutazione della retribuzione — se pur possiamo usare questo termine. Il Governo è proprio quello che provvede ai funzionari; non si potrebbe dire che, mentre legifera o meglio propone ed attua le leggi che sono votate dal Parlamento in relazione ai dipendenti statali, esso stesso Governo deve considerarsi formato di dipendenti statali. A poco a poco, di questo passo, si dovrebbe arrivare a questo assurdo che, considerata, ad un determinato momento, inadeguata la retribuzione o l'assegno fissati per il Presidente della Repubblica cioè per il Capo dello Stato, bisognerebbe considerare quella posizione anche nel progetto di legge in esame o in uno similare.

Ritengo quindi che la questione sia di sostanza e di forma e che la distinzione che si è voluta fare a questo riguardo sia fuori posto. È questione di sostanza anche l'esame che si faccia di questo punto sotto il profilo puramente costituzionale. Mi pare di poter ricordare che esiste anche un progetto di legge di ordinamento delle funzioni dei rappresentanti del Governo, cioè dei Ministri e dei Sottosegretari, il cui titolo mi pare sia « riordinamento dei servizi e degli uffici della Presidenza del Consiglio »: in quella sede dovrà essere esaminata anche la posizione economica degli uni e degli altri. Se si facesse diversamente, ripeto, noi creeremmo un precedente che sarebbe gravissimo e rappresenterebbe una violazione di tutte le conquiste che sono state fatte e dei princìpi che si sono acquisiti da quando si è incominciato a parlare di Costituzione e di rappresentanti del Governo o dello Stato.

Ancora, c'è una argomento secondo me fondamentale ed insuperabile contro coloro che affermano, sia pure per le contingenze attuali ossia per le difficoltà economiche del momento, che è necessario provvedere mantenendo l'articolo 2. L'osservazione è questa. Il Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari di Stato provengono dalla Camera e dal Senato, cioè dall'insieme di quegli uomini politici che sono nominati dal consenso, dal voto dichiarato della popolazione perchè assolvano il compito politico di rappresentanti della Nazione che devono anche, al momento opportuno, regolare i rapporti dei dipendenti dello stato con lo Stato. Ora se quella è l'origine, credo che non si possa, nè in un momento come questo nè in altro momento, mutare la natura della funzione alla quale devono rispondere i governanti, Presidente del Consiglio, Ministri e Sottosegretari. Osservo infine che sarei disposto ad approvare l'ordine del giorno Anfossi ad una condizione — e l'approvazione si avrebbe soltanto per consentire che nel più breve termine possibile il progetto di legge abbia la sua applicazione a favore degli statali — che vi sia una dichiarazione solenne secondo cui quell'articolo 2 è inoperante ed è inutile, e si mantiene nel testo solo allo scopo che ho indicato. Se non fosse così, sarei costretto a votare l'ordine del giorno proposto per la soppressione dell'articolo 2.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ringrazio il senatore Oggiano che ha falciato le mie eroe, lo ringrazio a nome di tutti. Non sarò sospettato certo io di arrivare a questa estrema stoltezza di demagogia, di voler impedire agli uomini che hanno la responsabilità e la fatica del Governo di avere degli emolumenti degni del loro lavoro che è quanto dire degni della dignità dello Stato. Venga pure una legge. Io la voterò sapendo di fare il mio dovere. Ma non facciamo confusione e pasticci. Qui non è il caso di confondere argomenti di natura morale, sindacale e politica delicatissimi. Non mi ripeto perchè tutto ciò che di buono era da dirsi è stato detto. Osservo soltanto che non me la sento di appoggiarmi alla demagogia che ci travolge in questo momento. Credo che la burocrazia abbia fatto in questo caso — non lo dico con ironia — un brutto scherzo al Governo cacciando il suo nome sotto una specie che non lo riguarda. Nel-

l'ora della demagogia non mi meraviglio se vedo delle aberrazioni come questa dell'articolo 2, quando rilevo che sotto gli auspici dei rappresentanti del Governo viene proposta una stoltezza come quella che vorrebbe tassare gli indennizzi per le spese dei deputati e senatori, dando così al pettegolezzo di tutti i demagoghi di piazza e di terzo ordine il modo di screditare ancora di più l'istituto parlamentare. (*Vivi applausi*). Io non mi meraviglio che stoltezze analoghe si consolidino e si cristallizzino malamente nell'articolo 2. L'onorevole Bitossi ha detto da par suo e come le sue funzioni comportano gli argomenti di natura tecnica. Io dico (accenno, non dico), dico al Senato di richiamare in sè il senso profondamente, augustamente e nobilmente politico delle sue tradizioni. In questo momento non possiamo votare questo articolo 2. Faccia il Governo la legge; venga, sarà accolta con devozione, con riguardo, per la dignità del Governo poichè essendo del Governo, è anche nostra. Ma l'articolo 2, per una ragione altissima di politica, deve essere cancellato. Pensino i sofisti e i rabbinici che di queste cose complicate parlano a lungo, senza concludere niente, che una tale deliberazione sarebbe indecorosa per la dignità politica del Senato. (*Applausi dal centro-sinistro e dalla sinistra*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho sentito dire da qualche collega che i Ministri e i Sottosegretari di Stato non sono dipendenti dello Stato. D'accordo. Osservo che questa legge porta come titolo: « Trattamento economico dei dipendenti dello Stato ». È dunque evidente la necessità di stralciare l'articolo 2 concernente i Ministri. Non posso tacere che questo articolo ha fatto nel Paese una cattiva impressione, come pure fa cattiva impressione il progetto di aumentare le indennità parlamentari. Per il decoro del Parlamento io spero che questo progetto, avanzato nell'altra Camera, non abbia corso.

MAZZONI. È un progetto avanzato per ironia e per controbattere una stoltezza.

RICCI FEDERICO. Potrei anche consentire col collega Oggiano di ritenere cioè questo articolo 2 come inoperante e prendere atto della promessa del Governo, di fare una nuova legge relativa al trattamento dei Ministri. Desidererei però in questo caso che si ponesse un limite di tempo entro il quale tale presentazione avvenisse; propongo un mese. Nell'occasione vorrei che si chiarisse se e come la nuova disposizione che si prenderà circa il trattamento dei Ministri deve coordinarsi con le disposizioni prese in addietro dal Senato relativamente alla non cumulabilità delle indennità parlamentari con gli emolumenti relativi ad altri incarichi. Interpretando rigorosamente quelle disposizioni le retribuzioni dei Ministri non dovrebbero essere cumulate con le indennità parlamentari. Io credo invece che in pratica nell'attuale stato di cose l'indennità parlamentare non possa essere negata ai Ministri in aggiunta al loro emolumento che dovrà essere fissato tenuto conto di ciò. Non trovo niente di strano; però bisogna tener conto del trattamento economico che si farà ai Ministri.

Rilevo in quanto disse il senatore Bosco — egli me lo consenta — una inesattezza. Egli ricordò che vi fu un tempo in cui i Ministri percepivano 25.000 lire all'anno, pari (al cambio d'allora) a 1.000 sterline, che corrispondono (al corso odierno della sterlina oro) a circa otto milioni di lire. Ma il cambio odierno della sterlina-carta è circa 1.700 e ad esso bisognerebbe fare riferimento. Meglio ancora sarebbe applicare il coefficiente rispondente alla variazione del costo della vita, che è circa 250; col che si arriverebbe a lire 6.250.000. Ma per gli alti gradi si è sempre applicato un coefficiente minore, circa il 30 per cento in meno, col che si arriverebbe a lire 4.375.000. Credo che il trattamento proposto, cumulato con l'indennità parlamentare, superi sensibilmente queste cifre.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Non entro nel merito, onorevoli colleghi. È indubbio che i Ministri e i Sottosegretari debbano avere un aumento adeguato al loro alto e faticoso incarico. Vedremo però in altra sede quanto debba essere corrisposto ad un Ministro, quanto ad un Sottosegretario; e probabilmente allora appariranno più esatti i calcoli fatti dall'onorevole Ricci che quelli fatti dall'onorevole Bosco.

Mi fermo su di un rilievo giuridico: su di una questione di pertinenza costituzionale: ritenere un Ministro o un Sottosegretario fun-

zionario dello Stato in un regime parlamentare è semplicemente un'aberrazione.

A ciò si aggiungono evidenti considerazioni di opportunità politica, forse anche di sensibilità politica: esse sono state magistralmente enunciate dall'onorevole Mazzoni.

Sono questi i motivi per i quali voterò per la soppressione dell'articolo 2.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Esprimo l'avviso del Gruppo socialista, preannunciando il nostro voto contrario all'articolo 2 del disegno ministeriale e quindi il nostro voto favorevole all'emendamento soppressivo proposto da questi banchi. Non faccio questione di merito: avrà ragione l'onorevole Bosco o l'onorevole Ricci, non muovo nessuna contestazione su un principio che direi di diritto naturale, quello, cioè, della giusta remunerazione non solo in proporzione delle fatiche che si compiono da parte degli uomini di Governo, ma dell'altezza della loro funzione.

Dirò qualcosa di più: nell'attuale Governo consta a noi che ci sono professionisti di chiara fama, ai quali, qualunque sia l'aumento che si voglia apportare alla retribuzione, per le loro pubbliche funzioni, non sarà dato mai tanto da riparare alle perdite che essi indubbiamente subiscono rispetto a quelli che potevano essere guadagni privati o lucri professionali venuti a mancare. Noi diamo atto che questo sacrificio va tenuto nel debito conto, così come nel debito conto dovrebbe tenersi il sacrificio che, alla stessa stregua, subiscono molti parlamentari anche fuori del Governo i quali si sono allontanati dalla loro attività consueta, in molti casi più proficua. Non è quindi una questione di diritto; e direi che non è neanche una questione strettamente giuridica. Io non concordo con la interpretazione che, alla stregua della Costituzione vigente, secondo l'onorevole Rizzo Giambattista vorrebbe darsi alle funzioni degli uomini di Governo. Non so se, vigente il regime monarchico in Italia, si potessero considerare funzionari dello Stato...

BERLINGUER. La legge parla di dipendenti!

RIZZO DOMENICO. Io non so se alla stregua del vecchio statuto albertino e della prassi, più che della legge scritta, vigente in regime monarchico, si potessero considerare i Ministri quali funzionari dello Stato. Comunque, non è una definizione giuridica, quella di cui oggi noi discutiamo, ma è una definizione soprattutto di carattere politico. La definizione di carattere giuridico, onorevole Rizzo, è quella che ci viene dall'intestazione della legge: anche se oggi in via di ipotesi si potessero ritenere funzionari i Ministri e i Sottosegretari di Stato, il che mi pare contrasti con la lettera della Costituzione quando si occupa del Potere esecutivo, la legge che esaminiamo oggi è limitata ai dipendenti statali. Ora, comprendere i Ministri fra i dipendenti statali mi pare che sia un po' troppo. La questione, d'altra parte, come dicevo, non è neanche giuridica, dal nostro punto di vista: per noi è una questione di correttezza politica. Il senatore Venditti diceva che è una questione di pertinenza. Il senatore Bitossi soggiungeva che è una questione di opportunità. Mi pare che lo stesso Governo, su questo, non possa non concordare con noi. E quando l'onorevole Mazzoni assicurava che voteremo, addirittura con entusiasmo ed al momento opportuno una legge adeguata che regoli questa questione, noi non discutiamo: perchè non abbiamo nessun preconcetto, nessuna prevenzione per prendere in esame un provvedimento autonomo, che ci venisse sottoposto. D'altra parte, l'onorevole Bosco che è stato il più caldo sostenitore di questo articolo 2, ha dovuto finire per ammettere che per lo meno siamo in un caso di *inelegantia juris* riconoscendo che tutto sommato questo articolo 2 non è collocato al suo posto. Anche egli quindi si avvicina a noi. A me sembra poi, onorevoli colleghi, che ci sia un argomento per vincere le ultime perplessità. Io sono convinto che in fondo all'anima di ciascuno di noi ci sarebbe il desiderio di poter esaminare tale questione in un altro momento ma che gran parte di noi è presa dalla preoccupazione di far presto, di stringere i tempi e di non rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento. (*Segni di consenso nei settori del centro e della destra*). E mi compiaccio dei segni di assenso dell'autorevole Presidente della Commissione. Vorrei allora dire agli onorevoli colleghi che questo è un problema la cui risoluzione non compete a noi ma al maestro di tutti noi nel

campo costituzionale e regolamentare. Vedrà l'onorevole Presidenza quella che sarà la sorte futura del disegno di legge; vedrà se veramente, ottenuto il voto dei due rami del Parlamento su tutto il complesso della legge meno che su di un articolo il quale ha valore e contenuto autonomo, si debba o meno ritornare all'altro ramo del Parlamento. Io ho già accennato in altra occasione a tale questione che riflette le leggi complesse. Ma ad ogni modo vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che qui ci troviamo di fronte ad un emendamento soppressivo, non sostitutivo. Posto che, per ragioni di stretta forma, per interpretazione ortodossa del Regolamento, poichè non mi pare che ci sia una disposizione di natura costituzionale che lo imponga, posto, dico, si debba tornare all'altro ramo del Parlamento anche quando si tratti di emendamenti soppressivi di parti autonome ed indipendenti di un disegno, l'altro ramo del Parlamento, non avendo ottenuto il consenso nostro su questa parte di legge, non potrebbe fare altro che prenderne atto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Potrebbe emendare il precedente testo.

RIZZO DOMENICO. Ma l'articolo soppresso, è, in sostanza reiezione di una parte autonoma e scindibile del disegno di legge.

Dubito che l'altro ramo del Parlamento possa sostituire un nuovo articolo a quello soppresso da noi. Ma comunque una volta manifestato il nostro proponimento di esaminare la questione in sede separata, vi pare seriamente presumibile che l'altro ramo del Parlamento vada a insistere perchè la materia sia introdotta in questa legge? La verità è che non è tanto l'urgenza di aver la legge ai fini economici degli statali, quanto il desiderio di chiudere la discussione che vi spinge a rifiutare ogni modificazione. Ma di fronte all'unanime ribellione dell'opinione pubblica, noi vi invitiamo, ancora una volta, per la stessa dignità degli uomini di governo, a soprassedere alla vostra decisione, anche perchè se nessuno di noi disconosce nel merito la fondatezza delle richieste, le ragioni di inopportunità e di intempestività non sono contestate neppure dallo stesso Governo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo dell'articolo in esame, proposto dalla minoranza della Commissione, e sull'ordine del giorno dei senatori Anfossi ed altri.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, per suffragare quello che ha già deciso nella sua maggioranza, cioè di proporre al Senato l'approvazione dell'articolo 2, dovrebbe ripetere gli argomenti sostenuti dall'onorevole Bosco, perchè effettivamente le sue argomentazioni sono state complete e precise. Si astiene dal farlo per non ripetersi, ma mantiene la sua proposta di approvazione dell'articolo 2. Accetta invece l'ordine del giorno presentato dai senatori Anfossi e Persico. Con questa decisione, il Governo avrà modo di presentare un disegno di legge che chiarisca la portata dell'articolo 2 e il Senato avrà modo di tornare in argomento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio ad esprimere l'avviso del Governo.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Come ho avuto l'onore di accennare ieri, il Governo si rimette completamente all'Assemblea circa le sorti dell'articolo 2. Ho però l'impressione che non sia risultato abbastanza in evidenza il precedente di questo articolo, precedente che desidero richiamare, dopo però aver ringraziato gli oratori non dei Partiti al Governo, ma di quelli che non sono al Governo (*accenna ai senatori Mazzoni e ai due Rizzo*) i quali hanno informato le loro dichiarazioni, nei confronti della funzione del Governo e di quello che il Governo potrebbe proporre in materia di indennità, ad uno spirito di cui debbo essere veramente grato. La domanda se sia o non sia questa la sede per proporre, ai soli effetti dell'indennità, una equiparazione ai gradi primo e secondo non è attuale. La questione sorse infatti in sede di Assemblea costituente, quando venne votata la legge dell'agosto 1947 (fu allora che la questione si presentò per la prima volta al Potere legislativo) la quale legge testualmente recita all'articolo 17: « La percentuale di aumento di stipendio per i primi due gradi dell'ordinamento gerarchico » (perchè si trattava del provvedimento di miglioramento dei dipendenti dello Stato) « si applica rispettivamente agli stipendi in vigore alla stessa predetta data per i Ministri e per i Sottosegretari

di Stato ». Quindi nel 1947 venne accolto questo principio il quale — e posso anche ammetterlo — può rappresentare una ineleganza giuridica; ma ciò non toglie che questa risale al 1947 e non è del 1952.

MAZZONI. È sbagliata la sede.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. È la stessa sede del 1947. Allora si trattava appunto di « aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli enti locali, in genere degli enti di diritto pubblico ».

OGGIANO. È un errore su cui non bisogna insistere.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. La legge era di adeguamento, non di miglioramento (*Ilarità nei settori di centro e di destra*).

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Si aggiungeva ancora, per quanto riguarda le ritenute che: « per i Ministri Segretari di Stato e i Sottosegretari di Stato si considera, agli effetti delle ritenute, lo stipendio del grado primo del predetto ordinamento gerarchico ».

Questa è l'attuale realtà legislativa che resterebbe in ogni caso, in piedi, anche nell'ipotesi di soppressione dell'articolo...

MAZZONI. Noi ripetiamo tutti i giorni di rispettare la Costituzione, ma siamo ben lontani da considerarla come un Corano. (*Ilarità*).

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Tutto ciò premesso e fermo restando che il Governo si rimette completamente all'Assemblea, desidero soltanto pregare gli onorevoli senatori di prendere atto che non si tratta di una norma nuova, ma unicamente della ripetizione di una impostazione che già nel 1947 era stata accolta dall'Assemblea costituente.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dai senatori Pastore, Locatelli, Bitossi, Castagno, Ruggeri, Berlinguer, Ghidetti, Fantuzzi, Salvagiani, Rolfi, Ristori, Spano, Bolognesi, Gervasi, Fiore, Cerruti, Gramegna, Tamburrano, Molè Salvatore, Voccoli, Grisolia, Alberti Giuseppe e Lopardi è stato richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 2 sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 2, non accettato dalla maggioranza della Commissione e per cui il Governo si è rimesso al Senato, risponderanno *sì*; coloro i quali sono contrarii risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale comincerà l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Platone*).

Prego il Senatore Segretario di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Platone.

BORROMEO, *Segretario*, procede all'appello nominale.

(*Segue la votazione*).

Rispondono *sì* i senatori:

Alberti Giuseppe, Alunni Pierucci,
Bei Adele, Benedetti Tullio, Berlinguer, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Bolognesi,
Cappellini, Casadei, Castagno, Cermenati, Cerruti, Conti,
Della Seta, D'Onofrio,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,
Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Gramegna, Grieco, Grisolia,
Lanzetta, Lazzarino, Locatelli, Lopardi, Lucifero, Lussu,
Mancini, Marani, Massini, Mazzoni, Menotti, Merlin Angelina, Milillo, Minio, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Morandi, Musolino,
Oggiano,
Palermo, Palumbo Giuseppina, Pastore, Pellegrini, Pertini, Picchiotti, Platone, Priolo, Pucci,
Reale Eugenio, Ricci Federico, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Ruggeri,
Salvagiani, Sapori, Scoccimarro, Sinforiani, Spano, Spezzano,
Tamburrano, Tignino,
Venditti, Voccoli,
Zanardi.

Rispondono *no* i senatori:

Aldisio, Anfossi, Asquini, Azara,
Bastianetto, Battista, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergmann, Bisori, Bo, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caron, Carrara, Casardi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Conci, Corbellini, Cornaggia Medici, Cosattini,

Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Rocco, Donati,

Elia,

Falck, Fantoni, Farioli, Ferrabino, Filippini, Focaccia,

Gasparotto, Gava, Gelmetti, Genco, Gerini, Ghidini, Grava, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lepore,

Lodato, Lorenzi, Lovera,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Menghi, Mentasti, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Minoja, Momigliano, Monaldi, Mott,

Origlia, Ottani,

Page, Pallastrelli, Panetti, Paratore, Parri, Pasquini, Pazzagli, Persico, Pezzini, Piemonte, Piscitelli,

Reale Vito, Restagno, Ricci Mosè, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavone, Spallino,

Tafuri, Tartufoli, Tessitori, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tupini,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Vigiani, Vischia,

Zane, Zelioli, Zoli e Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo dell'articolo 2:

Senatori votanti	218
Maggioranza	110
Favorevoli	75
Contrari	143

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'ordine del giorno dei senatori Anfossi ed altri.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Vorrei pregare il Presidente di fare su quest'ordine del giorno una votazione per divisione nel senso di far votare prima le parole: « Il Senato nel mentre approva l'articolo 2 al solo scopo di non prolungare i giusti desideri degli statali » e poi l'altra parte.

Voci. Non si può.

PRESIDENTE. Senatore Braccesi, sono dolente di non poter aderire al suo desiderio. Faccia l'ipotesi che sia approvata solo la prima parte e non la seconda; che cosa sarebbe approvato?

PARATORE. Evidentemente c'è un equivoco. Dopo aver respinto la soppressione, bisogna mettere in votazione tutto intero l'ordine del giorno.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Mi rendo conto del fatto che non è possibile dividere l'ordine del giorno; però mentre vorremmo approvarlo, siamo impediti dal fatto che esso dice che si approva l'articolo 2 mentre noi abbiamo votato contro questo articolo e vorremmo mantenere la nostra posizione. Vorrei sapere se fosse possibile modificare la prima parte dell'ordine del giorno.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Noi ci troviamo, lo diciamo sinceramente, in grave imbarazzo. Mentre lo spirito dell'ordine del giorno nelle sue conclusioni viene accettato da molti di noi, nello stesso tempo, l'inciso che dice: « al solo scopo di non prolungare i giusti desideri degli statali », suona a noi non perfettamente ortodosso. Da qui la perplessità o di dover votare contro la nostra aspirazione oppure di votare un'affermazione sulla quale non possiamo trovarci d'accordo. Io le chiedo pertanto, onorevole Presidente, se

con la sapienza che la contraddistingue, ella possa trovare il modo di stralciare l'inciso in modo che si possa votarlo a parte; in tal caso noi dichiariamo di votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si può accettare allora la proposta del relatore di maggioranza modificandone però i termini, nel senso cioè che sia votato prima l'ordine del giorno senza l'inciso: « al solo scopo di non prolungare i giusti desideri degli statali » e successivamente l'inciso stesso.

DE LUCA. Se così è, dichiariamo di votare l'ordine del giorno nella sua prima parte e di respingerlo nella seconda.

BOSCO. Mi dichiaro d'accordo.

CASTAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Signor Presidente, io non mi sento di approvare la prima parte di questo ordine del giorno, ove si dice: « nel mentre approva l'articolo 2 del disegno di legge ». Infatti chi ha votato contro la disposizione dell'articolo 2 non può, nemmeno in linea di fatto, riconoscere una tale affermazione. Questa parte dell'ordine del giorno è, secondo me, per lo meno pleonastica. Sarò un testone, ma non mi sento di alzare la mano quando si dice: « nel mentre si approva » una disposizione contro la quale noi abbiamo votato. Dichiaro perciò di astenermi.

PRESIDENTE. Le fo notare che l'ordine del giorno contiene una subordinata; e gli avvocati sanno che possono formulare la subordinata senza pregiudicare la principale.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Questo ordine del giorno pone il provvedimento che il Senato ha approvato con l'articolo 2 in una singolarissima condizione di precarietà; e cioè esso dice che il Senato implicitamente se proprio non deplora, disapprova l'articolo 2, tanto che impegna il Governo a presentare un nuovo disegno di legge che lo rettifichi. Io credo che il Senato approverà l'ordine del giorno col significato che noi diamo e che è proprio quello che io ho espresso. Senonchè l'ordine del giorno ha un inciso che non posso condividere e perciò dichiaro che mi asterrò dal votarlo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Onorevoli senatori, il Governo ringrazia l'onorevole De Luca per il chiarimento fornito sul significato della premessa, che altrimenti non si sarebbe potuta accettare. Penso d'altra parte, se sono ben informato, che forse neanche lo stesso onorevole presentatore voleva dare quel significato al suo ordine del giorno.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno, in quanto si propone due cose. Primo: correggere l'*inelegantia juris* nata nell'agosto 1947; secondo: affermare in modo inequivocabile — e su questo siamo tutti d'accordo — che i membri del Governo non sono dipendenti dello Stato. Il Governo sarà perciò lieto se l'ordine del giorno sarà approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti per parti separate l'ordine del giorno dei senatori Anfossi ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Do lettura della prima parte:

« Il Senato, nel mentre approva l'articolo 2... invita il Governo a preparare un disegno di legge che regoli gli assegni ai Ministri e ai Sottosegretari senza che gli stessi possano essere considerati impiegati dello Stato ».

La metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'inciso: « ... al solo scopo di non prolungare i giusti desideri degli statali ». Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'ordine del giorno resta pertanto così formulato:

« Il Senato, nel mentre approva l'articolo 2, invita il Governo a preparare un disegno di legge che regoli gli assegni ai Ministri e ai Sottosegretari senza che gli stessi possano essere considerati impiegati dello Stato ».

Metto adesso ai voti l'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui è già

stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente articolo 1, nè si considerano per le ripartizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.

Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è aumentato, per i singoli gradi, di un importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le misure delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, previste dagli articoli 42, 50, 58, 59, 80 di cui alla legge 15 luglio 1949, n. 435, e quelle del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni previste dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificate con la legge n. 53 del 17 febbraio 1950, sono aumentate nella stessa percentuale degli aumenti previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Massini per svolgere questo emendamento.

MASSINI. Questo emendamento riguarda principalmente il personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e telegrafi. Queste categorie e qualifiche hanno o una indennità di presenza o un premio di interessamento generalmente superiori, a causa delle loro speciali mansioni, a quelli degli statali veri e propri. Il fatto di aver aggiunto a queste indennità giornaliere lo stesso importo della indennità degli statali, ha portato un sensibile danno a queste categorie e qualifiche. Quindi, l'emendamento consiste nel sostituire lo stesso importo con la stessa percentuale; perchè è giusto che se è stata considerata la percentuale per gl' statali, a quelli che hanno un'indennità superiore alla media di quella degli statali, dare lo stesso importo significa appiattire nuovamente queste indennità. Questo giusto emendamento, questo impedimento all'ulteriore appiattimento, e vorrei rivolgermi particolarmente a coloro che hanno speso tante parole contro gli appiattimenti, costituisce una buona occasione per non

aggravare un altro appiattimento. L'emendamento consiste quindi nel concedere la stessa percentuale, anzichè lo stesso importo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento essenzialmente perchè l'onere che esso comporta ammonta a circa 1 miliardo e mezzo e manca la copertura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento anche per un altro motivo. È la prima volta che il Governo fa questo trattamento ai ferrovieri e postelegrafonici accogliendo il principio, negato con le leggi n. 149 e n. 130, per il quale è ammesso l'aumento dei premi di rendimento e di interessamento come il premio di presenza. Il passo compiuto con questo disegno di legge non provoca l'appiattimento ma anzi cerca di correggerlo.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'emendamento.

MASSINI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le misure delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, previste dagli articoli 42, 50, 58, 59, 80 di cui alla legge 15 luglio 1949, n. 435, e quelle del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni previste dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificate con la legge n. 53 del 17 febbraio 1950, sono aumentate nella stessa percentuale degli aumenti previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia nuovamente lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è aumentato, per i singoli gradi, di un importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si ridia lettura del terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 4.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di

applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:

lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 6.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000.

Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9.000 e a lire 8.000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Sui primi due commi non sono stati presentati emendamenti. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

La minoranza della Commissione propone di sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 32.000 ».

Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RUGGERI. Proponiamo che la cifra di 22 mila lire di cui si parla nel penultimo comma dell'articolo 6 anzichè a 25 sia portata a 32 mila. Facciamo presente che queste indennità sono calcolate in base al concetto della coabitazione, che ci pare ingiusto. Chiediamo quindi questa elevazione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione e il Governo a dare il loro avviso sull'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche tenendo conto dell'aumento del costo della vita, il 13 per cento su 22 mila darebbe poco meno delle 3 mila lire che sono state aggiunte, a ragion veduta, dalla Camera che ha portato il reddito da 22 a 25 mila lire. Non ci sarebbe nessuna ragione di elevare ulteriormente le 25 a 32 mila lire.

RUGGERI. L'ingiustizia esisteva già prima: cercavamo di correggerla.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'emendamento.

RUGGERI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma, sul quale non è stato presentato alcun emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La minoranza della Commissione propone il seguente comma aggiuntivo:

« Le quote complementari sono dovute per i genitori a carico anche se non conviventi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare questo emendamento.

RUGGERI. Signor Presidente, noi tentiamo, molto sommessamente di correggere l'ingiustizia. La situazione è questa: le quote complementari delle aliquote di carovita non comprendono quelle per i genitori che, registrati a carico in base allo stato di famiglia ed alle annotazioni anagrafiche, non coabitano con i figli che li mantengono, e non vi coabitano per ragione di abitazione o per qualsiasi altra ragione che ora non ci interessa. Mi pare iniquo che vivendo a carico il genitore, non si dia diritto al figlio alla corresponsione delle indennità complementari che riceverebbe se il genitore coabitasse.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione e il Governo a dare il loro avviso sull'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è costretta ancora a dire di no, perchè nella corresponsione di questo assegno particolare l'organo erogatore — in questo caso lo Stato — deve poter controllare che l'erogazione sia data bene. Ora l'unico mezzo per assicurare questo controllo è quello di stabilire, per lo meno, la coabitazione dei familiari. In altro modo, si darebbe luogo ad una quantità di evasioni. Per queste ragioni la Commissione è contraria.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alle ragioni esposte dal relatore e ricordo che nel 1921 si era tentato di dare queste quote complementari anche a coloro i cui genitori non avessero il requisito della coabitazione o della convivenza vera e propria, ma furono tali e tanti e così numerosi gli abusi riscontrati che si dovè di lì a poco abolire la norma estensiva e tornare all'unico concetto obiettivo della coabitazione. Dobbiamo poi informare il Senato che se questo concetto obiettivo della coabitazione venisse abolito il carico per il tesoro supererebbe certamente il miliardo.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'emendamento.

RUGGERI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 7.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 2.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 2.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 3.320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Non sono stati presentati emendamenti sostitutivi. Metto pertanto ai voti l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato dalla minoranza della Commissione un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale considerato nel presente articolo, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico.

« Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

PRESIDENTE. Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgerlo.

RUGGERI. Non c'è bisogno di svolgerlo, però dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario per una ragione di carattere sociale evidente. Non possiamo fare lo stesso trattamento a coloro che appartengono a un nucleo di famiglia con più redditi e a quelli che, viceversa appartengono a famiglie che godono di un unico reddito. Questa equiparazione sarebbe profondamente ingiusta e porterebbe ad abolire il sistema di carattere sociale che è alla base del trattamento economico dei dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'articolo 7 resta pertanto approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

« Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

« Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

« Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

« Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Sulla prima parte dell'articolo, fino al terzo capoverso incluso, non sono stati presentati emendamenti. La metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Al quarto capoverso la minoranza della Commissione propone un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando il marito sia disoccupato e per tutto il periodo della disoccupazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUGGERI. Anche questo emendamento si illustra da sè. Ci sembra veramente ingiusto che per addivenire alla corresponsione al personale femminile coniugato degli assegni considerati da questo articolo occorra attendere che si dia la dimostrazione che il marito sia disoccupato. Noi chiediamo che le quote complementari vengano immediatamente corrisposte. Naturalmente se il nostro emendamento viene approvato si deve sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8 che demanda ad una regolamentazione a parte le modalità di corresponsione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Se non erro, il sussidio di disoccupazione viene corrisposto in virtù delle leggi vigenti, solo per un certo periodo di tempo e non per tutta la durata della disoccupazione. L'innovazione proposta sarebbe pertanto troppo grave e sarebbe contraria al criterio seguìto per la corresponsione dei sussidi ai disoccupati. L'emendamento non può essere accettato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento per i criteri precedentemente indicati. Una famiglia che in Italia ha la ventura di avere occupati marito e moglie è una famigila fortunata, data la situazione di grave disoccupazione che affligge tante categorie del nostro Paese.

PASTORE. Certamente, il lavoro è un privilegio!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è quindi il caso di creare delle situazioni di favore. Debbo poi informare l'onorevole Pa-

store che mi interrompe, che il testo che si ha l'onore di sottoporre al Senato fu votato alla unanimità dalla Commissione di rinvio della Camera, cioè con l'assenso completo dei rappresentanti della sinistra, onorevole Di Vittorio compreso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto capoverso proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quarto capoverso nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Del quinto capoverso la minoranza della Commissione ha proposto la soppressione. Tale emendamento, però, non ha più ragione d'essere. È d'accordo, senatore Ruggeri?

RUGGERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo capoverso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 9.

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per i dipendenti statali.

Sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Alle categorie che attualmente fruiscono dell'indennità di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perchè addette ai lavori pesanti o pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico al Senato che su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 10.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico al Senato che la minoranza della Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento a carico dello Stato ».

La minoranza della Commissione ha conseguentemente proposto la soppressione del secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Massini per svolgere questi emendamenti.

MASSINI. Come i colleghi hanno già appreso dalla lettura dell'articolo, questo riguarda l'assistenza E.N.P.A.S.: l'assistenza sanitaria ai dipendenti statali. In un primo progetto governativo era stata fissata la percentuale del 4 per cento; debbo ritenere che questa percentuale non era stata fissata a caso, ma a causa delle lamentele sulla insufficienza di questa assistenza data ai dipendenti statali in generale; avevamo quindi appreso con grande favore questo aumento della percentuale dal 3 al 4 per cento; avevamo anche chiesto che la totalità di questa percentuale fosse data a carico dello Stato. Nel disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati il 4 è diventato 3 e mezzo; sembra una sciocchezza, questa, ma loro comprendono bene che, attraverso tutti i miliardi di stipendi, un mezzo per cento per il miglioramento dell'assistenza poteva significare e significa un miglioramento sensibile. Quindi, noi sosteniamo che questa percentuale non deve essere diminuita al 3,50 per cento, ma deve essere mantenuta al 4, perchè, una volta che è stata fissata al 4, è stata fissata certamente a ragion veduta e non a caso. Noi nel nostro emendamento chiediamo che sia tutto a carico dello Stato, ma sappiamo che nella legge così attuata il 2 per cento è a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del personale.

Io mi permetto di dichiarare che il 4 per cento dovrebbe rimanere fisso. Il personale può accettare di pagare, così come è stato stabilito, l'1,50 per cento. Chiederemmo quindi, in via subordinata, che lo Stato si accollasse il 2,50 per cento, lasciando fisso l'1,50 per cento a carico del personale, in modo che la percentuale dell'assistenza rimanesse inalterata, come ragionevolmente era stato fissato, al 4 per cento. Se questo è possibile, noi presentiamo senz'altro l'emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che da parte dei senatori Massini, Bitossi, Ruggeri, Berlinguer, Fiore, Ristori, Palermo e Bolognesi è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento sostitutivo:

« Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,50 a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente ».

Il senatore Massini lo ha già svolto.

Chiedo su di esso l'avviso della maggioranza della Commisione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione segue sempre il suo concetto iniziale: quando si propongono questi emendamenti bisogna indicare la spesa e il mezzo di copertura. Evidentemente il collega proponente non ha indicato nè l'una nè l'altro. Per questo motivo la Commissione è contraria all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo informare il Senato che effettivamente nel disegno di legge presentato dal Governo era stata prevista la percentuale del 4 per cento con una ripartizione che peraltro ripeteva i criteri della legge esistente e cioè metà a carico dello Stato e metà a carico dei dipendenti statali. La Commissione della Camera e la Camera poi hanno ritenuto di dover mutare i criteri della legge fondamentale, alterando quella proporzione di carico che era stata fissata e, in un primo tempo, accettata pacificamente da tutti. Dinanzi a questa nuova situazione il Tesoro si è fatto carico della propria quota, per la quale aveva previsto lo stanziamento, ma non si è potuto far carico della quota che era stata prevista per gli impiegati e che si sarebbe voluta rovesciare a carico del Tesoro. Questa ulteriore quota am-

monta a 2 miliardi e 250 milioni; l'accettazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Massini comporterebbe, quindi, un ulteriore carico di 2 miliardi e 250 milioni che noi non possiamo sostenere. Per le ragioni esposte e perchè gli onorevoli senatori debbono aiutarci a risolvere, secondo gli impegni assunti dal Governo, il problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati dello Stato, poichè questo ulteriore carico ritarderebbe la soluzione dei pressante problema, il Governo si oppone all'emendamento. (*Interruzione del senatore Bitossi*).

Si è già accettato in via di massima in Commissione alla Camera che tutti dovranno partecipare al contributo: gli statali, i pensionati e lo Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 10 presentato dai senatori Massini ed altri e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo del secondo comma è assorbito. Metto pertanto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 11.

Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(*È approvato*).

Art. 12.

Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà — nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera *a*) del presente articolo, nonchè

ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 13.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 13.

La misura dell'indennità di funzione, prevista dall'articolo 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, è fissata, per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde.

Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi *B* e *C* (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII di gruppo *B*, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo — di cui all'articolo 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 — sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:

Personale civile statale non di ruolo:

Avventizio di 1ª categoria *a*) . . .	L.	800
Avventizio di 1ª categoria *b*) . . .	»	600
Avventizio di 2ª categoria	»	400
Avventizio di 3ª categoria	»	100

Personale subalterno:

Commesso capo	»	500
Primo commesso e capo agente tecnico	»	300
Usciere capo e agente tecnico . .	»	100

Personale salariato permanente e temporaneo:

Capo operaio	L.	200
Operaio specializzato (1ª categoria)	»	200
Operaia specializzata (6ª categoria)	»	200

L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma la minoranza della Commissione propone di sostituire un altro testo. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Per il personale di ruolo dei gruppi *B* e *C* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, la misura della indennità di funzione e di studio e dell'assegno perequativo è elevata alla stessa misura prevista per i rispettivi gradi del gruppo *A*.

« Per tutto l'altro personale di ruolo e non di ruolo (subalterni, salariati permanenti e temporanei, avventizi e non di ruolo comunque denominati, ecc.) delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè per il personale insegnante che non rientri nelle disposizioni del primo comma, la misura dell'assegno perequativo e indennità di studio, è aumentata nella misura di lire 1.000 lorde mensili.

« Analogo trattamento sarà usato al personale menzionato all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, non compreso in quello elencato nel precedente comma.

« L'assegno perequativo per il personale delle ricevitorie postelegrafoniche sarà corrisposto nella stessa misura concessa al personale statale, in base alla equiparazione gerarchica stabilita dalla legge 20 novembre 1946, n. 725, ed aumentato di lire 1.000 lorde mensili.

« Per gli assuntori ferroviari ed i dipendenti degli assuntori stessi, l'assegno perequativo è aumentato di lire 1.000 lorde mensili ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza per illustrare questo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento da noi presentato tende ad eliminare la sperequazione esistente fra i diversi gruppi in modo da ripristinare il principio secondo cui a parità di grado deve corrispondere pari trattamento, senza distinzione di gruppo.

Inoltre, tende ad aumentare di lire mille la misura degli assegni perequativi per tutto l'altro personale, secondo l'impegno — e qui io non so se ancora l'onorevole Gava ci dirà che è stato approvato all'unanimità — che il Governo aveva assunto di fronte alla Camera dei deputati e che poi si rimangiò in seguito ai noti avvenimenti. Il nostro emendamento ristabilirebbe quindi anzitutto una situazione di eguaglianza; in secondo luogo richiamerebbe il Governo al rispetto degli impegni assunti nella discussione nelle varie Commissioni, nella Commissione del tesoro della Camera dei deputati in un primo momento, e alla Camera dei deputati stessa in un secondo momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per dare l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Ho qui il prontuario delle competenze dovute al personale di ruolo e non di ruolo dal 1° luglio 1949 con la misura delle indennità di funzione spettanti ai dipendenti di ruolo del gruppo *A* e del gruppo *B* e mi è facile constatare che proprio fra questi due gruppi esistono effettivamente notevoli differenze per cui sarebbe giusto accettare il principio al quale ha accennato l'onorevole Bitossi. Però bisogna considerare e ricordare che uno degli scopi della legge è quello di perequare in modo uniforme gli stipendi relativi alle categorie ed ai gradi più elevati...

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Quindi per perequare, sperequate.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Se ora si dovessero corrispondere ai funzionari di gruppo *B* le stesse indennità di funzione spettanti a quelli di gruppo *A*, evidentemente si stabilirebbe una nuova sperequazione di fronte ai criteri adottati per la rivalutazione che, complessivamente fra tutte le voci, portano la retribuzione complessiva per i noti gradi di entrambi i gruppi a 42 volte quella del 1938.

Per quanto riguarda invece l'aumento delle mille lire sull'assegno perequativo per il personale degli altri gradi valgono gli stessi ragionamenti fatti in precedenza: bisogna indicare la copertura perchè l'accettazione dell'emendamento comporterebbe una maggior spesa aggirantesi sui sette miliardi. Per quello che riguarda il personale delle assuntorie ferroviarie e delle ricevitorie postali, non ci sembra equo o per lo meno non ci sembra giustificato l'adeguamento delle indennità di questo a quelle del personale di grado tredicesimo, perchè la figura dei ricevitori postali e degli assuntori è una figura particolare e il trattamento corrisposto agli stessi ha, per la parte maggiore, la sua base nella quantità di lavoro svolto e non in uno stipendio fisso. Ora non ci sembra opportuno, in questo momento, accogliere una proposta che inciderebbe anche su tale principio.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per le ricevitorie postali e per le assuntorie mi rimetto a quanto ha detto il rappresentante della Commissione. Viceversa per quanto riguarda la parificazione dei gradi, senza distinzione dei gruppi, devo richiamare l'attenzione del senatore Bitossi sul fatto che questa è una questione delicatissima la quale ha attinenza con la riforma dell'amministrazione. Come è esposto nella relazione del Governo non tutti i pareri dello stesso personale sono concordi su questo punto. C'è chi pensa

che a parità di grado deve corrispondere parità di trattamento economico senza considerare la diversità di gruppo, e c'è chi afferma che il grado è soltanto un elemento esteriore di nessun significato e che bisogna tener conto, invece, della parità di funzione per stabilire parità di trattamento economico. Questione delicatissima che deve essere approfondita e risolta in sede competente. Nel frattempo il disegno di legge governativo, per ovviare ad una situazione che era sembrata di eccessiva differenziazione derivata dalla legge n. 130, ha aumentato l'indennità di funzione del gruppo *B* avvicinandola sensibilmente a quella del gruppo *A*. Al di là non si può andare senza compromettere una questione che esce fuori dai limiti dell'attuale disegno di legge.

Per quanto riguarda l'impegno assunto dal Governo in relazione all'assegno perequativo delle 1.000 lire, l'onorevole Bitossi ha detto parzialmente il vero, ma ha il torto di non aver detto tutta la verità. La verità completa è questa: che il Governo aveva assunto l'impegno di dare le mille lire in aumento dell'assegno perequativo purchè non fosse stato concesso l'assegno *ad personam* delle 2.000 lire. Al Governo sembrava, infatti, tecnicamente preferibile l'aumento dell'assegno perequativo alla istituzione dell'assegno *ad personam*, ed è tuttora di questo parere. Avendo la Camera votato diversamente, avendo cioè preferito l'assegno *ad personam*, il quale crea varie difficoltà che saranno studiate in seguito, il Governo si è inchinato al voto del Parlamento, come sempre, ma è evidente che non era più legato alla promessa condizionata alla non accettazione dell'assegno *ad personam*. Noi siamo coerenti alla nostra linea. Ricordando anche che l'accettazione del proposto aumento dell'assegno perequativo importerebbe l'aggravio di oltre 7 miliardi.

PRESIDENTE. Domando al relatore di minoranza se mantiene l'emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 13 proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo e sul quarto comma non sono stati presentati emendamenti.

Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sugli articoli 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 14.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.

Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

È abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. Sarà ripresa alle ore 16 per continuare l'esame del disegno di legge.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 16*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16.

Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo 16. Ha chiesto di parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Questo articolo è mortificante. Mentre il Parlamento, in una materia delicata come quella delle incompatibilità di altissimi funzionari, quali sono i magistrati, nel maggio dell'anno scorso decise per l'incompatibilità, oggi di straforo si propone, con un comma, l'abolizione di quella norma che aveva una altissima portata morale e giuridica. Allora venne determinata l'impossibilità del cumulo. L'abrogazione di quella norma che ci viene oggi proposta imporrebbe al Senato, per la sua stessa serietà, di votare contro questo articolo, non per voler attardare comunque l'applicazione di una legge che preme sia approvata, ma semplicemente — e lo ripeto — per affermare la dignità e la serietà del Parlamento. Senonchè, ci troviamo di fronte ad una ragione politica e sociale — politica nel senso buono della parola, non nel senso deteriore — che ci impone di uno attardarsi su una questione pur grave di dignità, perchè c'è una larga categoria di persone che attende da noi il via a dei miglioramenti economici che sono essenziali. Quindi, faccio rilevare come non possa consentirsi a chi prepara — non è una censura al Governo, ma semplicemente a chi abilmente si insinua per cercare di ottenere vantaggi anche passando sopra, come dicevo prima, alla dignità del Parlamento — una legge di ricorrere a questi espedienti. È ora di finirla con questi mezzi torbidi e subdoli per cercare di soddisfare all'interesse particolare di una categoria di persone. Detto questo, noi dobbiamo cercare rimedio a questa situazione, perchè mentre ci troviamo di fronte all'esigenza imprescindibile di approvare la legge, perchè se la rimandassimo alla Camera per qualunque motivo essa subirebbe dei ritardi che debbono essere invece evitati e deplorati, dobbiamo nel tempo stesso rivendicare a noi il diritto di deplorare quello che è avvenuto e che non doveva assolutamente avvenire. È stato presentato un ordine del giorno dall'onorevole Persico e da molti altri, il quale tende esattamente a ristabilire un equilibrio che è stato turbato a nostro danno, invitando il Governo, o comunque il Parlamento, a presentare una nuova legge la quale corregga questa sfasatura.

Mentre mi riservo di prendere la parola quando si tratterà di discutere l'ordine del giorno Persico, io intanto mi permetto, con tutta la subordinazione che è nelle mie abitudini e più nelle mie convinzioni, di prospettare al Presidente una esigenza che si fa sentire, per nostra colpa forse, ma naturalmente i fatti sono quelli che sono e bisogna prendere gli uomini come sono: di norma sarebbe secondo me desiderabile che quando si tende a modificare un articolo di legge, quell'articolo fosse ripetuto in nota per dare a chi legge la precisa cognizione di quel che si modifica; moltissime volte infatti, per pigrizia deplorevole — onorevole Presidente, siamo uomini, bisogna prenderci come siamo — non andiamo in biblioteca a vedere qual è l'articolo che si intende modificare mentre se lo avessimo sott'occhi avremmo precisa cognizione di quel che si vuole correggere.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, trasmetterò la sua richiesta ai Presidenti delle Commissioni.

Comunico che sull'articolo in esame è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, esaminando l'articolo 16 della legge sul trattamento economico dei dipendenti statali, rileva che tale articolo, poco opportunamente e senza che siano state date sufficienti spiegazioni, abroga l'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, che soltanto pochi mesi fa, dopo accurata elaborazione, aveva disciplinato il cumulo del trattamento economico dei magistrati con altre indennità; e mentre approva tale articolo 16 per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della legge, invita il Governo a ristabilire, sia pure con eventuali modificazioni, in un nuovo disegno di legge (soprattutto se relativo ad una prevedibile revisione del trattamento economico dei magistrati) il principio fondamentale consacrato nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

PERSICO, RIZZO Giambattista, BOERI, MASTINO, MAGLIANO, CIASCA, MERLIN Umberto, GASPAROTTO, MUSOLINO, CIAMPITTI, DE PIETRO, ANFOSSI, BO, TOSATTI, MICELI PICARDI ».

PRESIDENTE. Il senatore Bisori propone di aggiungere, nella prima parte dell'ordine del giorno, alla parola: « abroga » le altre: « l'ultimo comma del ».

Il senatore Bisori propone poi di sostituire, nella seconda parte, alle parole: « ristabilire, sia pure con eventuali modificazioni, in un nuovo disegno di legge (soprattutto se relativo ad una prevedibile revisione del trattamento economico dei magistrati) il » le altre: « presentare un disegno di legge che nuovamente disciplini la materia informandosi al ».

Il senatore Persico ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

PERSICO. Non è questo il momento di un lungo discorso, ma io debbo dar ragione dell'ordine del giorno che ho presentato assieme ad altri 14 colleghi. Dichiaro subito, per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Bisori, che era stata una semplice svista il non aver fatto richiamo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e che per quanto riguarda il secondo emendamento, posso accettarlo, anche perchè mi sembra che la sua formula sia più impegnativa della mia. Devo però spiegare perchè io ed i miei colleghi siamo venuti nella determinazione di presentare l'ordine del giorno. L'idea è sorta in una riunione della Commissione di giustizia, da me presieduta, alla quale era presente anche l'illustre Ministro guardasigilli. Un autorevole membro della Commissione fece rilevare l'assurdità di questa legge, che, presentata dal Vice Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, veniva a modificare una delle leggi più importanti, e potrei quasi dire, data la scarsezza della nostra legislazione in materia di attuazione della Costituzione, la più importante che sia stata approvata dal primo Parlamento della Repubblica. La più importante, in quanto la legge 24 maggio 1951, numero 392, adempiendo ad un voto della Costituzione, solo parzialmente (perchè il problema dell'ordinamento giurisdizionale della Magistratura dovrà esser risolto con l'istituzione del Consiglio superiore, come impone l'articolo 104 della Costituzione), faceva un primo passo, sotto il profilo dello sganciamento economico e dello sganciamento funzionale della Magistratura, la quale veniva a costituire un Ordine dello Stato autonomo e indipendente da ogni altro potere. Di modo che, pur adoperandosi la brutta parola sganciamento, e volendosi dire invece distacco, si attuò il principio dell'autonomia prima ancora che il Consiglio superiore della Magistratura la suggellasse in modo definitivo. Quindi, primo passo di una importanza enorme: tutti i colleghi ricordano l'ampiezza della discussione cui dette luogo l'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, e soprattutto l'ultimo capoverso, quello che oggi si vorrebbe abrogare, abrogazione che il collega De Luca ha voluto subito, in linea pregiudiziale, condannare, anche prima che venisse in discussione il mio ordine del giorno.

L'ultimo comma dell'articolo 10 vieta ai magistrati di percepire ogni altro compenso, anche se essi sono fuori ruolo, distaccati, comandati, o muniti di incarichi particolari. « Non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato — continua il comma — ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche Amministra-

zioni, qualunque siano le denominazioni ed il modo di esazione o di recupero, salve le indennità per la partecipazione imposta da particolari disposizioni di legge agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità dei componenti di seggi elettorali, di Commissione di concorso di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennità di trasferta, di missione e parlamentari ».

Questa legge, che ha dato luogo ad una discussione approfondita e veramente degna da parte dei due rami del Parlamento — il Senato fu il primo ad affrontarla — fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 giugno ed entrò in vigore il 29 giugno 1951.

Sono passati appena 10 mesi, e in 10 mesi non si può dire che siano sorti inconvenienti così gravi da dar luogo alla necessità dell'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 che si può dire sia un punto centrale, o nucleare, di tutta la legge, sotto il profilo dello sganciamento funzionale ed economico della Magistratura dagli altri organi dell'Amministrazione dello Stato. Se il presente disegno di legge avesse avuto la firma del Guardasigilli come proponente, avrei capito che il Guardasigilli avesse approfittato...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Nel testo presentato dal Governo l'articolo 16 non c'era. L'ha introdotto la Camera di sua iniziativa.

PERSICO. Però l'onorevole Guardasigilli era presente alla Camera quando si è discusso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Non ero presente: il disegno di legge non mi riguarda.

PERSICO. Però c'erano altri membri del Governo. Certo non è tollerabile che questa legge diventi la carrozza di tutti, l'omnibus in cui si travasano tutte le questioni, anche estranee al titolo, che riguarda soltanto la « revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ». Così abbiamo già fatto questa mattina quando, *obtorto collo,* abbiamo votato l'aumento degli assegni ai Ministri e ai Sottosegretari, degnissime persone, che hanno diritto ad avere degli aumenti anche in misura maggiore, ma per mezzo di una legge che tratti *ex professo* tale materia come è detto nell'ordine del giorno del collega Anfossi e mio, approvato dal Senato.

Noi diciamo che la legge 24 maggio 1951 non è una barriera insormontabile; è vero che essa crea l'Ordine della magistratura, ma non è vero che una legge anche fondamentale non si possa modificare in seguito per renderla più efficiente e migliore, però con una legge *ad hoc,* che si occupi dei magistrati e non del trattamento economico dei dipendenti statali.

Quindi, ripeto, questa carrozza di tutti non mi piace, e soprattutto mi duole il fatto che noi facciamo leggi che si possono paragonare a quelle che faceva Firenze per cui la rampogna fiera di Dante:

> **...ch'a mezzo novembre**
> **non giugne quel che tu d'ottobre fili.**

Noi abbiamo filato nell'aprile scorso, e già la nostra opera viene compromessa da un grave strappo, che altera la legge allora approvata. Però come questa mattina abbiamo votato volenti o nolenti l'articolo 2, oggi votiamo l'articolo 16, perchè non vogliamo ritardare neanche di un'ora l'applicazione e la attuazione di questa legge a favore degli statali; ma dobbiamo elevare la nostra protesta, dicendo al Governo che deve assolutamente provvedere. So che il Governo potrebbe rispondere: ma c'è l'iniziativa parlamentare; però noi all'iniziativa parlamentare vogliamo ricorrere per sopperire soltanto alla eventuale deficienza del Governo che potrà servirsi anche di questi dieci mesi di esperienza. Non credo, è vero, ad un'esperienza di 10 mesi, perchè le esperienze devono essere collaudate da un certo lasso di tempo, ma in questo ultimo comma dell'articolo 16 ci sono inconvenienti veramente macroscopici perchè sorge il dubbio che si siano volute favorire alcune persone. Osservo poi che le modifiche alle leggi, anche se approvate da un ramo del Parlamento, devono essere illustrate all'altro. Ora qui, sia nella relazione di maggioranza che in quella di minoranza, non trovo una sola parola che ci spieghi perchè è stato introdotto questo comma nell'articolo 16, che poi è rimasto identico. Non ci si dice nulla. L'articolo viene al Senato quasi di sorpresa. All'ultimo comma dell'articolo 16 si legge una disposizione finale con cui si stabilisce

tout-court: « L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato ».

E perchè? Quale la ragione? Che cosa è successo? Ci sono interessi lesi che si sono risentiti? Si facciano valere a viso aperto. Io non so quali siano. Forse quelli dei componenti delle Magistrature speciali, ai quali pure si riferisce la legge 24 maggio 1951? Comunque non ne sappiamo nulla; tutto questo si potrà esaminare in un disegno di legge a parte, nel quale si dicano le ragioni, si mettano in luce gli inconvenienti, si segnalino le necessità impellenti alle quali bisogna provvedere. Non vedo l'urgenza di abrogare, dopo 10 mesi, una legge che abbiamo accolto con tanto favore, come la prima legge che finalmente il Parlamento faceva per attuare la Costituzione, mentre le altre 50 o 60 leggi sono rimaste tutte o sulla carta, o nei cervelli dei parlamentari che le avevano ritenute necessarie. Quindi, accettando le due modificazioni proposte dal collega Bisori, una formale per un equivoco di scritturazione ed una sostanziale, in quanto rende più cogente il valore dell'ordine del giorno da me svolto, insisto perchè esso venga sottoposto al voto del Senato e mi auguro che venga unanimemente approvato.

PRESIDENTE. La informo che il senatore Bisori ha inserito nell'emendamento sostitutivo da lui presentato anche le parole: « al più presto ».

PERSICO. Meglio così, avremo in tale modo quel termine in riferimento al quale, se il Governo tace, il Parlamento potrà agire per suo conto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per svolgere gli emendamenti all'ordine del giorno da lui proposti.

BISORI. Potrei ritenermi dispensato dallo svolgere i miei emendamenti, dato che il principale presentatore dell'ordine del giorno li ha accolti.

Aggiungo però una parola. Anche io, come il senatore De Luca, sento veramente il rammarico di dover votare questo ultimo comma dell'articolo 16, data l'urgenza che noi abbiamo di vedere entrare in funzione questa legge. Il mio rammarico è tanto più significativo in quanto io non fui entusiasta di quell'ultimo comma dell'articolo 10 che noi oggi abroghiamo. Proposi, in quella sede, emendamenti che non furono accolti; e dovrei quindi, per la questione di fondo, quasi rallegrarmi di vedere smantellato oggi questo ultimo comma. Ma, al di sopra della questione di fondo, c'è una questione di stile legislativo e parlamentare, in ordine alla quale io mi unisco ai senatori De Luca e Persico nel deplorare che, a pochi mesi di distanza dall'approvazione della legge sui magistrati, in una sede non opportuna quale è quella di questa legge riguardante gli statali, si insinui una norma abrogativa di altra norma concernente quei magistrati che noi volemmo sganciare dagli statali.

Questo premesso, osservo che il mio primo emendamento ha un significato ovviamente letterale, e non merita quindi alcuna illustrazione.

Il secondo ha pur esso un significato stilistico, ma merita qualche chiarimento. La formula « invita il Governo a ristabilire in un nuovo disegno di legge ecc. » suona male. Non è il Governo che deve « ristabilire » ecc., è il potere legislativo. Ed oggi, con l'ordine del giorno che stiamo per votare, possiamo tutto al più significare che il Senato collettivamente, prima ancora che intervengano singole iniziative dei senatori, invita il Governo ad esercitare la sua iniziativa legislativa pel ripristino di una disciplina che rispetti il principio fondamentale da cui è ispirata la norma che oggi abroghiamo. Il principio fondamentale, si noti: non altro; nei dettagli potranno essere apportate modifiche a quella disciplina; e ciò io auguro, mantenendomi coerente alle considerazioni sostanziali che svolsi un anno fa, quando sostenni gli emendamenti che non furono accolti.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Pur riconoscendo l'altissima importanza e l'alta dignità che la Magistratura occupa nella vita del Paese e che ha dettato la legge 24 maggio 1951, detta dello sganciamento, e pur riconoscendo che la mia voce è troppo debole per essere autorizzata a muovere critiche a quanto essa dispone, io penso che nell'evoluzione attuale dei compiti che spettano alle varie categorie degli intellettuali, accanto alla Magistratura potrebbero essere considerate come degne di particolare con-

siderazione altre categorie di cittadini che lavorano con abnegazione in settori delicati di preminente importanza per il benessere della Nazione, come ad esempio quelle degli scienziati, dei sanitari e dei diplomatici.

Quindi, mentre comprendo che il tema è fuori di luogo, perchè ora non si tratta di ridiscutere la legge dello sganciamento, elevo la mia voce contro qualsiasi differenziazione fra le varie categorie degli impiegati statali nel godimento dei vantaggi che la legge in esame prevede nei loro riguardi.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del mio Gruppo mi pare chiara e coerente: noi voteremo l'ordine del giorno Persico.

Forse ricorderete, onorevoli colleghi, che noi socialisti abbiamo partecipato alla discussione della legge 24 maggio 1951, e abbiamo sostenuto quell'articolo che oggi dovrebbe considerarsi così subdolamente abrogato. A noi pare che l'ultimo comma, che l'ordine del giorno giustamente deplora, non soltanto costituisca qualche cosa che ha un po' sapore di scandalo, cioè riveli la intromissione di una ventina o di una trentina di interessati contro una legge provvida approvata dal Parlamento pochi mesi prima, ma abbia quasi il significato di una norma che definirei di riagganciamento della Magistratura alla soggezione del potere esecutivo. Ecco perchè stiamo per l'ordine del giorno Persico-Bisori.

Ma vorrei aggiungere ancora una parola: se, come penso, il Senato unanime approverà tale ordine del giorno, credo che ciò dovrebbe servire di remora al Governo perchè, nell'intervallo fra l'entrata in vigore di questa legge e la presentazione e l'approvazione del nuovo disegno di legge, il Governo stesso non si valga della facoltà che gli è attribuita da questo articolo; lasci le cose immutate, in modo che la nuova legge possa veramente provvedere ad eliminare queste iniquità e a ristabilire le cose nel senso giusto, così come il Parlamento le ha volute con la legge 1951.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'ordine del giorno Persico.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta l'ordine del giorno con le modificazioni proposte dal senatore Bisori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il suo avviso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allorquando il senatore De Luca chiedeva al Presidente del Senato di disporre che in calce agli articoli di legge fossero trascritti gli articoli richiamati nella legge stessa, io pensavo che avrei forse dovuto rivolgere al Presidente un'altra preghiera, e cioè che insieme coi documenti del Senato fossero distribuiti i documenti della Camera, perchè, se così fosse stato, evidentemente si sarebbero risparmiate tutte le critiche al Governo per avere introdotto, non si sa per quali interessi e sotto quali suggestioni, questo articolo, e perchè questa legge non porta anche la firma, di concerto, del Guardasigilli. L'articolo di cui si discute non era nel testo governativo; esso è stato introdotto dalla Camera dei deputati, e per questa ragione il Governo non crede di poter accettare l'ordine del giorno del senatore Persico. Il Governo si rimette al Senato. Evidentemente, di fronte ad una manifestazione di volontà dell'altro ramo del Parlamento, il Governo non può correttamente accettare la proposta di abrogare una legge che ha abrogata — e forse non c'è da scandalizzarsi tanto, perchè l'abrogazione delle leggi rientra nelle funzioni del Parlamento — l'altro ramo del Parlamento. Per quello che riguarda il Governo, ad ogni modo, ho già precisato che esso è completamente estraneo all'introduzione di questo articolo: esso è rimasto estraneo nonostante che in dieci mesi dall'approvazione della norma si fossero verificati una serie di inconvenienti per l'esistenza di questo articolo. L'onorevole Bisori ha ricordato le sue proposte di emendamento; anch'io, e non per rivendicare quasi un merito a me stesso, potrei ricordare che da altri banchi avevo previsto che questo articolo avrebbe dato luogo ad inconvenienti, così come era formulato, specialmente per l'estensione che la legge aveva nella interpretazione della parola magistrati, e che probabilmente sarebbe molto rapidamente scomparso. Oggi purtroppo io vedo che avevo ragione. Ad ogni modo, nonostante questi inconvenienti, il Governo non

aveva proposto nulla e io debbo dare atto pubblicamente qui che vi sono magistrati alti e altissimi, che hanno continuato a prestare le loro funzioni in Commissioni non aventi carattere strettamente giurisdizionale, ma il cui parere era obbligatorio, senza ricevere per questo lavoro nessun compenso. Essi hanno continuato a fare riunioni anche tre volte la settimana, pur sapendo che questo loro lavoro non sarebbe stato in alcun modo compensato. Desidero dire questo pubblicamente ad onore dei magistrati. Debbo anche aggiungere che nello spirito dell'articolo 10 il Governo si era preoccupato — e credo che questo sia noto — di richiamare gradatamente tutti i Magistrati di qualunque categoria alle loro funzioni.

È noto che al Consiglio di Stato erano già stati restituiti un notevole gruppo di consiglieri che erano destinati ad altri incarichi; è noto che il Ministro guardasigilli, pur vincendo notevole resistenza, ha già richiamato alle funzioni proprie del loro ufficio almeno il 50 per cento dei magistrati che erano distaccati. Questo era l'ossequio che il Governo aveva prestato a quello che era stato il dettato del Parlamento. Di fronte però alla nuova situazione creata dalla Camera e non creata dal Governo, quest'ultimo non può, come ho detto, che rimettersi al Senato. Debbo aggiungere che non può accettare l'ordine del giorno Persico il quale costituisce un così perentorio invito a rimodificare questa materia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Presentare un disegno di legge!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Rizzo, se oggi il Governo accettasse un invito di questo genere a presentare cioè un disegno di legge nello spirito della disposizione che la Camera ha votato, andrebbe un po' al di là della correttezza costituzionale e parlamentare. Quindi il Governo terrà presente il voto del Senato, ma ha anche desiderato far presente al Senato la situazione in cui esso si trova nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, il che impone naturalmente dei limiti alla sua attività anche d'iniziativa legislativa. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Allora non accetta l'ordine del giorno Persico?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Persico se mantiene l'ordine del giorno.

PERSICO. Lo mantengo e, se mi consente, onorevole Presidente, vorrei dire pochissime parole non di replica ma di amichevole risposta all'onorevole Ministro. Intanto nei lavori preparatori del Senato non vi è traccia del fatto che questo articolo sia stato aggiunto dalla Camera: non lo si dice nel disegno di legge, nè nella relazione di maggioranza, nè in quella di minoranza. Io l'ho saputo l'altro giorno quando il senatore Rizzo Giambattista, in sede di Commissione di giustizia, sollevò la questione, e non ho avuto il tempo di andare a consultare gli atti parlamentari.

Intanto osservo che se non il Ministro di giustizia, un altro membro del Governo, dato che il Governo è un organo collegiale (tanto che anche per le interrogazioni un Ministro può rispondere sostituendo un altro) era certo presente nell'altro ramo del Parlamento, e avrebbe dovuto fare la stessa osservazione che abbiamo fatto noi o almeno chiedere l'intervento in Aula del Guardasigilli. Dopo dieci mesi, dopo appena un primo tentativo di applicazione della legge, si vuole abrogarla almeno in parte? Se è vero che molti magistrati sono stati richiamati, ve ne sono altri che ancora prestano servizio altrove; ciò avviene sopratutto per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti. Quindi la legge ha avuto fino ad oggi soltanto un principio di attuazione, e avrebbe dovuto attuarsi un poco alla volta.

Comunque non credo che il Guardasigilli possa accennare ad un conflitto eventuale tra Camera e Senato. L'abbiamo detto questa mattina: se non ci fosse una necessità cogente, noi modificheremmo questo articolo e rimanderemmo il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e certo il Ministro guardasigilli non sarebbe vincolato dal fatto che la Camera ha votato in un certo modo.

Altrimenti avremmo l'assurda conseguenza che, quando un ramo del Parlamento modifica, sopprime o aggiunge un articolo, questo fatto diventerebbe obbligatorio anche per l'altro ramo. Solo per una necessità di urgenza assoluta abbiamo ingoiato questa mattina il rospo degli assegni ai Ministri, messi in questa legge, e questa sera ne ingoiamo un altro anche maggiore.

Ma come campanello d'allarme abbiamo presentato il presente ordine del giorno, e diciamo al Guardasigilli che, se egli non ritenesse di poter presentare una legge *ad hoc*, la presenteremo noi, e sarà firmata da membri di tutti i settori del Senato. Mi auguro che allora il Ministro guardasigilli sarà favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Bisori, mantiene gli emendamenti all'ordine del giorno?

BISORI. Li mantengo; e desidero anche rispondere all'onorevole Guardasigilli che l'abrogare le leggi è, certo, in facoltà del Parlamento. È però augurabile che le abrogazioni avvengano nella dovuta sede. Ora la legge che discutiamo oggi tratta degli statali e non dei magistrati.

Ad ogni modo, proprio per il principio che le leggi sono abrogate da leggi successive votate dal Parlamento, non vedrei difficoltà a che, come la Camera ha per parte sua abrogato l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, così domani — dopo che il Senato approverà il testo che la Camera ci ha mandato, ma auspicando, con l'ordine del giorno che votiamo, una nuova legge abrogativa di quel testo — il Governo prendesse l'iniziativa di quella legge destinata ad abrogare l'abrogazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero dichiarare che, secondo l'ordine del giorno, il Governo deve ritenersi invitato non a presentare un disegno di legge in contrasto con l'abrogazione disposta dalla Camera dei deputati, ma un disegno di legge che si ispiri allo stesso principio fondamentale della norma abrogata, però con le opportune modificazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Persico con gli emendamenti proposti dal senatore Bisori. Lo rileggo:

« Il Senato della Repubblica, esaminando l'articolo 16 della legge sul trattamento economico dei dipendenti statali, rileva che tale articolo poco opportunamente e senza che siano state date sufficienti spiegazioni, abroga l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, che soltanto pochi mesi fa, dopo accurata elaborazione, aveva disciplinato il cumulo del trattamento economico dei magistrati con altre indennità; e, mentre approva tale articolo 16 per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della legge, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che nuovamente disciplini la materia informandosi al principio fondamentale consacrato nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Chi approva quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

L'articolo 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

« All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

« Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Non sono stati presentati emendamenti. Metto pertanto ai voti l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 18.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni.

PRESIDENTE. Avverto che, con l'approvazione di questo articolo, si intenderà approvato anche l'allegato VIII al disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

ALLEGATO VIII.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

TABELLA N. 1

SEGRETARI COMUNALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI ANNUI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe.	790.000	820.000	850.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe.	615.000	635.000	655.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe . .	507.000	519.000	534.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe . .	437.000	446.000	455.000	465.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe . .	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	282.000	290.000	298.000	306.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	215.000	221.000	227.000	237.000	245.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *A*.

Segue: ALLEGATO VIII.

TABELLA N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDI ANNUI				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	790.000	820.000	850.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	615.000	635.000	655 000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	437.000	446 000	455.000	465.000	4

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *B*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo 18.

Comunico al Senato che il senatore Ruggeri ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, al fine di consentire a tutti gli Enti di cui all'articolo 18 della presente legge, la possibilità reale di corrispondere i miglioramenti ai propri dipendenti, invita il Governo a presentare al più presto un provvedimento legislativo che preveda o una integrazione dei rispettivi bilanci per l'anno in corso, limitatamente all'incremento della spesa per detti miglioramenti, o nuove fonti di entrate ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per svolgere quest'ordine del giorno.

RUGGERI. Onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno l'ho presentato dopo che ho preso visione dell'ordine del giorno che sullo stesso argomento ha presentato il senatore Bertone. L'onorevole Bertone invita il Governo a fare in modo che l'eventuale aumento ai dipendenti degli enti locali sia effettivo; ma qui non si tratta di fede o di speranza, qui si tratta di materia giuridica e finanziaria per la quale, se non provvediamo con un'apposita legge, non c'è niente da fare. È inutile fare raccomandazioni in questa materia perchè, sia che la norma resti nel modo come è presentata dal Governo, cioè come spesa facoltativa, sia che diventi spesa obbligatoria come sosteniamo noi, si pone in ogni modo il problema della copertura. Questo incremento riguarda l'aumento dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1952, ma è evidente che nessun Comune, nessun bilancio comunale assolutamente è in grado di provvedere a fare questo adeguamento ai suoi dipendenti. Soltanto qualche grande Comune potrà prendere una deliberazione in questo senso. Saranno insomma pochissimi i Comuni che potranno dare anche gli arretrati ai loro dipendenti, anzi alcuni Comuni hanno già provveduto ad aumentare le paghe dei loro dipendenti e le loro decisioni prese nei Consigli comunali sono state approvate anche dalle Giunte provinciali amministrative, ma tutto questo è avvenuto senza avere una norma precisa alla quale uniformarsi. Alcuni Comuni hanno pagato con alcuni esborsi di cassa, con un'autorizzazione magari telefonica della Prefettura per quei Comuni graditi alla Prefettura, o hanno pagato, come ha fatto il comune di Firenze, concedendo un acconto sulla 13ª mensilità, in attesa di sistemare la partita in sede contabile-amministrativa. Di qui non si esce: debbono sistemarla. Ora, noi che cosa chiediamo? Chiediamo che successivamente, con una certa calma, il Governo provveda a presentare al Parlamento una norma a seguito della quale o si dà l'integrazione o si emanano nuove norme per reperire nuove fonti di entrata. Guardate che prima o poi a questo risultato dovremo arrivarci. Disse ieri il ministro Pella, quando parlammo degli enti parastatali e locali, che in fondo prima o poi chiederanno l'integrazione. Ebbene, allora siamo coerenti, prevediamo e provvediamo e tranquillizziamo non tanto e non solo i Comuni e i Consigli comunali, le Giunte comunali e provinciali, ma tranquillizziamo i dipendenti di questi enti che sono numerosi e aspettano e sanno di dover prendere qualcosa. Se noi approviamo questo ordine del giorno i Comuni possono fare quelle anticipazioni che l'ordine del giorno del senatore Bertone suggerisce. Diversamente la maggioranza di essi non le farà e quindi proseguiranno le agitazioni dei dipendenti comunali e provinciali. O seppure lo faranno, questo problema, che noi proponiamo di risolvere oggi, si ripresenterà fra non molto al nostro esame. Per questa ragione insistiamo nel nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'ordine del giorno del senatore Ruggeri.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. L'ordine del giorno non è accolto dalla maggioranza della Commissione finanze e tesoro. Evidentemente i fautori delle autonomie comunali mi pare che proponendo questo ordine del giorno sieno in contraddizione. O i Comuni sono autonomi o ricevono degli ordini. Nel nostro caso dire ai Comuni: aumentate gli stipendi e poi vi paghiamo, significa eliminare l'autonomia comunale. D'altra parte non è possibile dare ordini disponendo di mezzi altrui, che non sappiamo se esistano o meno, così come

sembrerebbe stabilire il concetto assunto dall'ordine del giorno del senatore Ruggeri.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si oppone all'ordine del giorno il quale fa due previsioni: o l'integrazione dei bilanci dei Comuni per l'anno in corso o una qualche escogitazione che permetta ai Comuni di trovare nuove fonti di entrata. Per quanto riguarda la prima ipotesi è evidente che noi non possiamo accettare l'ordine del giorno. La legge che prevedeva le integrazioni è scaduta e gli onorevoli colleghi sanno che le integrazioni erano decise, caso per caso, quando i Comuni avessero i requisiti contemplati dalla legge. Qui, viceversa, si prevede una integrazione generale per tutti i Comuni d'Italia il che significherebbe porre a carico dello Stato un onere di svariati miliardi. Non c'è quindi possibilità di accettare la prima parte dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la seconda parte, i Comuni hanno delle fonti autonome di entrata. Essi possono sempre chiedere che si eccedano i famosi normali limiti delle contribuzioni nell'eventualità che i loro bilanci non siano in grado di sopperire alle nuove spese. Ad ogni modo questa sarebbe questione da esaminare in sede appropriata, cioè in sede di legge sulla finanza locale.

Per le ragioni su esposte il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Ruggeri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Ruggeri. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, al fine di consentire a tutti gli Enti di cui all'articolo 18 della presente legge, la possibilità reale di corrispondere i miglioramenti ai propri dipendenti, invita il Governo a presentare al più presto un provvedimento legislativo che preveda o una integrazione dei rispettivi bilanci per l'anno in corso, limitatamente all'incremento della spesa per detti miglioramenti, o nuove fonti di entrate ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo ordine del giorno, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 18, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

La minoranza della Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza son tenuti ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, nella misura e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per svolgere questo emendamento.

RUGGERI. In altre occasioni, quando si sono rivedute le tabelle degli stipendi degli statali, si è reso obbligatorio anche l'aumento per gli enti locali: esso fu presentato in forma facoltativa, però il Parlamento decise di renderla obbligatoria. Noi riproponiamo lo stesso quesito per diverse ragioni, che dirò rapidamente.

Una prima ragione è quella di non creare delle differenze di trattamento da Comune a Comune.

La differenza di trattamento si può verificare sia che si tratti di Comuni i quali possono pagare in confronto a quelli che non possono pagare in base alla situazione del bilancio, sia perchè ci sono ancora in Italia degli enti locali, specialmente nel sud, che sono re-

stati nei limiti del trattamento economico per i propri dipendenti al 1945-46.

Forse voi non sapete che ci sono delle amministrazioni provinciali che pagano ancora, specialmente nel meridione, 2.000 lire al mese ai cantonieri, e non hanno concesso nessun aumento. Ci sono dei Comuni che pagano i dipendenti, impiegati d'ordine, 10, 12, 14 mila lire al mese; non voglio star qui in questo scorcio di discussione a portare nomi ed esempi, ma questa è la verità. È questa una prima ragione: non creare differenziazioni tra i dipendenti di Comuni diversi.

È evidente che là dove c'è una forza sindacale, nei grandi Comuni, gli impiegati riusciranno ad ottenere tutti o parte di questi miglioramenti; là dove invece i Comuni sono composti di pochi dipendenti, non riusciranno ad ottenere nulla.

Secondo problema, di indole proprio giuridica: avete adesso parlato di autonomia. E allora perchè dite che i Comuni possono fare questo se si trovano in queste condizioni? Non c'è bisogno di dire nulla, perchè se i Comuni, come voi prospettate, avranno delle possibilità di bilancio, non è necessario che la legge li autorizzi a dare gli aumenti ai loro dipendenti, poichè lo possono fare indipendentemente dalla legge stessa, dato che nessuno può impedire a dei Comuni, a delle amministrazioni provinciali di aumentare il trattamento dei dipendenti, non dico indefinitamente, ma comunque entro certi limiti, come del resto viene effettuato, qualora abbiamo bilanci attivi. Voi sapete che esiste tutta una gamma di trattamenti da Comune a Comune, anche di pari categoria. Il comune di Bologna, per esempio, è al vertice del trattamento economico ai dipendenti, mentre il comune di Napoli è quasi alla base, tra i grandi Comuni. Ora, a parte l'argomento che ho svolto prima, per quanto riguarda il problema della copertura, noi per legge possiamo stabilire soltanto che una spesa sia obbligatoria, con tutte le conseguenze nella formulazione dei bilanci. Ai Comuni possiamo dire soltanto questo: questa spesa è obbligatoria, dovete inscriverla in bilancio, dovete pagare, con tutte le conseguenze, quelle conseguenze a cui si accennava prima, cioè di mettere susseguentemente le sovraimposte che diversamente voi boccereste, perchè le Giunte provinciali amministrative, per circolari del Ministero, sono nella posizione di non far applicare le sovraimposte, specialmente là dove i proprietari agrari fanno resistenza. Questa è la situazione che noi abbiamo creato e creeremo con questo disegno di legge se voi non approverete il nostro emendamento. Nella relazione si dice che i Comuni pagheranno ad ogni modo, che essi possono pagare, ma tale giudizio non ha nessuna base e nessun fondamento, poichè i Comuni non solo non potranno pagare, ma non lo faranno in concreto, come non lo potranno fare le Giunte provinciali amministrative. Promettere in una legge a centinaia di migliaia di impiegati degli enti locali un aumento sapendo che non verrà concesso, anche se sono stati dati degli anticipi — ho detto prima in occasione dello svolgimento del mio ordine del giorno sotto che forma sono stati dati questi anticipi — non è serio. Che cosa significa parlare di disponibilità di bilancio? Qui ci sono molti amministratori, molti che si occupano di bilanci comunali e provinciali: sappiamo che i bilanci sono tutti sopra i limiti delle supercontribuzioni. Io parlo riferendomi al 99 per cento dei casi: può darsi che ci sia qualche comunello che ancora non ha raggiunto i limiti, ma questo non è sufficiente a contestare la tesi generale che il 90 per cento dei Comuni sono al di sopra dei limiti; quindi non hanno più possibilità di sostenere questa spesa se noi non la rendiamo obbligatoria. Io anche in sede di Commissione ho svolto questa mia tesi ed in definitiva, dal punto di vista tecnico e giuridico, i membri della 5ª Commissione mi hanno dovuto dar ragione nel senso che o non bisogna metter niente o bisogna rendere la spesa obbligatoria, affinchè si abbia una norma efficiente.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Siccome il sistema di votazione per alzata e seduta non può consacrare in verbale l'orientamento dei Gruppi, dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore della proposta del senatore Ruggeri.

TAFURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI. Mi dispiace di dover ritornare su questo argomento che ci ha dato già in Commissione occasione di fare la stessa scherma-

glia col senatore Ruggeri. Se accettassimo il concetto che i Comuni e le Province sono tenuti obbligatoriamente, noi cadremmo immediatamente nell'àmbito di efficacia dell'articolo 2 della legge provinciale e comunale per cui, come si è detto a proposito dell'ordine del giorno, le Province e i Comuni andrebbero dal Ministro del tesoro a domandare le somme necessarie. Infatti la legge comunale e provinciale dice che ogni qualvolta il Governo ordina una nuova spesa deve contemporaneamente fornire i mezzi con cui effettuarla.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Allora già lo sapete che non sarà dato nessun aumento!

TAFURI. Un momento. La formula facoltativa è necessaria per quella tale autonomia comunale di cui si è tanto parlato in questa Aula e che tanto vi sta a cuore quando vi fa comodo (*rivolto ai settori dell'estrema sinistra*), e in secondo luogo perchè questo è il sistema che si adotta sempre in armonia con la vigente legge comunale e provinciale. Voi vi preoccupate che la frase « subordinatamente alle possibilità dei rispettivi bilanci » faccia sì che le Giunte provinciali e amministrative non permettano delle nuove supercontribuzioni, ma questo a me non pare, perchè la gran maggioranza dei Comuni in Italia non sono in questo stato di enorme supercontribuzione come si vorrebbe far credere. Noi abbiamo visto che specialmente con l'entrata in vigore, speriamo prossima, della legge che abbiamo approvata qui e che la Camera sta per approvare, tre quarti dei Comuni d'Italia andranno in certo qual modo a posto. Ma la ragione fondamentale di questa dizione, per lo meno secondo me, è che i Comuni si trovino a loro volta quella tale copertura che lo Stato si è trovato per far fronte al suo impegno. Poichè invece secondo la vostra dizione la copertura la trova lo Stato per un'altra volta ancora, e non la trovano gli amministratori comunali, questi sono posti nella condizione di attendere tutto dal Tesoro senza far niente. Quando invece i signori sindaci e i signori presidenti di deputazione provinciale vorranno con questa dizione aumentare gli stipendi del loro personale, se hanno margine attivo, e qualcuno ce l'ha, e lo so per cognizione di causa, potranno praticamente accordare gli aumenti. Se non hanno questi margini, la frase « subordinatamente alla disponibilità dei propri bilanci » non preclude la possibilità di fare approvare da parte degli organi deliberanti una disposizione con la quale si imponga una super contribuzione che potrà essere, ad esempio, una super-contribuzione terreni. (*Interruzione del senatore Ruggeri*). Lo so, voi dite: l'imposta di famiglia è bloccata, ecc., ma per la super-contribuzione terreni c'è margine. Io parlo per esperienza personale e posso dirvi che la grande maggioranza dei Comuni si troverà in condizione di fronteggiare questo onere purchè gli amministratori si preoccupino di farlo. Resta inteso che io interpreto, e credo che con me tutto il Senato pensi lo stesso, che la frase « subordinatamente alla disponibilità di bilancio » non debba servire a qualche giunta provinciale amministrativa per vietare la super-contribuzione. Mi auguro che si diano disposizioni perchè questo fatto non si abbia a verificare. La dizione attuale dà agli amministratori la responsabilità di trovare i fondi: se approvassimo la dizione proposta dalla minoranza, i fondi li dovrebbe trovare il Tesoro con un notevolissimo onere che potrebbe arrivare a diecine di miliardi. Pertanto non possiamo accettare il testo proposto dalla minoranza.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Non è la prima volta che, quando si tratta di concedere aumenti ai dipendenti degli enti locali, si adotta una formula che viene a creare una notevole differenziazione tra i dipendenti dello Stato e i dipendenti dei Comuni e delle Provincie ai quali l'aumento viene concesso in via facoltativa, ossia se e nella misura in cui i Comuni lo ritengono opportuno. Vi è quindi anche la possibilità di non dare nessun aumento. Quali siano le conseguenze pratiche di questo stato di cose è stato già sufficientemente illustrato dal collega Ruggeri quando ha accennato al fatto che non pochi Comuni d'Italia non hanno mai concesso aumenti o li hanno concessi soltanto in misura estremamente limitata. Non è difficile trovare Comuni nei quali la situazione dei dipendenti è estremamente penosa e pietosa: impiegati comunali ridotti alla miseria, alla indigenza, perchè i loro amministratori o non hanno trovato i mezzi o non hanno ritenuto di concedere gli aumenti: noi proponiamo per-

ciò una formula la quale faccia obbligo alle amministrazioni comunali di concedere gli aumenti e riteniamo che questa formula non violi affatto il concetto dell'autonomia comunale: mi sembra che l'autonomia comunale andrebbe rispettata in altre cose, perchè quando si tratta di assicurare un tenore di vita umano ai dipendenti comunali non è certo in giuoco l'autonomia dei Comuni.

Quando si predispongono questi provvedimenti gli amministratori comunali si trovano in grande imbarazzo: diamo o non gli aumenti? Darli vuol dire affrontare i problemi del bilancio, forzare le entrate, reperire i nuovi mezzi. Si sa come, molte volte, tanti amministratori, piuttosto che affrontare le difficoltà che spesso si trovano su questo terreno, preferiscono dirigersi sulla via della minore resistenza, ossia non concedere gli aumenti. Si aggiungano i contrasti cui queste disposizioni dànno luogo in seno ai Consigli comunali; i contrasti che vengono a nascere fra le amministrazioni e i dipendenti comunali ed anche le differenziazioni che si vengono a creare tra una amministrazione e un'altra, fra dipendenti di un Comune e dipendenti di un altro. Non si capisce, ad esempio, perchè nella mia Provincia accanto ad un Comune ve ne deve essere un altro, a pochi chilometri, dove la situazione degli impiegati è diversa in modo veramente impossibile ad immaginarsi e dove gli impiegati riscuotono metà dello stipendio che riscuotono quelli di altri Comuni per la stessa opera e per le stesse capacità. È un fenomeno sul quale dovrebbe concentrarsi l'attenzione della nostra Assemblea. Si aggiunga che questa situazione di difficoltà, talvolta di estrema miseria dei dipendenti comunali, non manca di avere il suo riflesso anche nel lavoro dei dipendenti: ovunque si nota la tendenza degli impiegati comunali ad accettare lavori extra, supplementari e a darsi ad attività economiche di ogni genere; per arrotondare il loro magro stipendio fanno pressioni sulle amministrazioni comunali per la concessione di lavori straordinari che molte volte non esistono neppure. E così, gli amministratori, tanto per creare un pretesto per aumentare lo stipendio — qualche volta l'ho fatto io stesso — concedono queste ore straordinarie. Non mi pare che sia una cosa ben fatta. In ogni caso, si spiega, data la situazione in cui si trovano questi impiegati, l'espediente che ho ricordato. Si aggiunga in molti casi, perlomeno in non pochi casi, lo scarso rendimento di questi impiegati che sono pagati troppo male.

Noi non dobbiamo approvare delle disposizioni di legge che purtroppo vanno incontro, e non contrastano, alla tendenza di non pochi amministratori comunali i quali, piuttosto che affrontare le difficoltà del bilancio, piuttosto che trovare nuovi mezzi, piuttosto che applicare giustamente le imposte, preferiscono essere di manica larga verso i contribuenti verso quelli che, spesso, sono i più forti e i più ricchi, per poi taglieggiare i dipendenti comunali cui si negano gli aumenti. Noi dobbiamo invece indirizzare gli amministratori in un altro senso; dobbiamo dire loro: voi dovete trovare i mezzi per dare gli aumenti agli impiegati e siete obbligati a fare questo. Così si eviteranno casi addirittura scandalosi, che tutti conosciamo, di Comuni che se applicassero giustamente le imposte e le tasse colpendo i ricchi nella misura giusta, avrebbero potuto dare gli aumenti, ma hanno preferito la strada diversa, tollerare l'evasioni e la speculazione e nello stesso tempo negare ai dipendenti comunali gli aumenti ai quali avrebbero diritto.

Il problema è che, reso obbligatorio agli amministratori comunali di dare ai loro dipendenti gli aumenti che ad essi spettano, si assicurino agli amministratori i mezzi necessari, e questo non vuol dire scaricare l'onere sullo Stato; si tratta di dare agli amministratori i mezzi legislativi per potere reperire nuovi fondi. Voi dite che vi sono le sovraimposte, ma tutti sappiamo quanto la cosa sia diversa dalla realtà e come è difficile ottenere dalle giunte provinciali amministrative l'approvazione delle sovrimposte.

Chiedendo dei provvedimenti di questo genere noi chiediamo in fondo che gli amministratori facciano il loro dovere; però che abbiano anche i mezzi per fare il loro dovere. Gli amministratori debbono assicurare l'adempimento dei pubblici servizi ed è giusto che la cittadinanza che usufruisce dei pubblici servizi debba sentire il dovere di pagare in maniera onesta coloro che lavorano alle dipendenze degli enti pubblici, ma è anche giusto

che noi legislatori si dia agli amministratori i mezzi necessari per reperire i fondi per fare fronte a queste necessità. Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento Ruggeri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, per bocca del senatore Tafuri, ha già esposto il succo della discussione e ricorda anche che approvò l'ordine del giorno riportato nella relazione. Con questa giustificazione, è contraria all'accoglimento dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alle osservazioni fatte dal senatore Tafuri e alle dichiarazioni del rappresentante della Commissione, facendo presente oltre le ragioni esposte, che non è assolutamente possibile prevedere come norma di carattere generale il regolamento di questa materia, giacchè la situazione dei Comuni è varia. Il Senato è certamente a conoscenza che ci sono alcuni Comuni che pagano i propri dipendenti in misura superiore a quella prevista per i dipendenti dello Stato. Ora non si potrebbe fare obbligo a questi Comuni di aumentare ulteriormente gli stipendi previsti per il loro personale dipendente. Di qui la necessità di rimettersi alle deliberazioni delle amministrazioni autonome, facendo affidamento sulla saggezza degli amministratori ai quali rivolgiamo pressante invito di non essere pigri nell'imporre i necessari tributi per porsi in grado di dare un tenore di vita decoroso e sufficiente ai propri dipendenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Del terzo comma la minoranza della Commissione aveva proposto la soppressione. Ritengo però che tale proposta sia decaduta, perchè essa presupponeva l'approvazione del secondo comma nel testo della minoranza della Commissione. Senatore Ruggeri, è d'accordo?

RUGGERI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Del quinto comma la minoranza della Commissione propone la soppressione.

RUGGERI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Secondo l'avvertenza precedentemente data, si intende approvato anche l'allegato VIII al disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 19.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 19.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale

il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti, Istituti ed Aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli Enti, Istituti ed Aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 18.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

È stato presentato un ordine del giorno dal senatore Macrelli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato richiamandosi all'ordine del giorno, già approvato, relativo agli impiegati degli enti locali, fa voti che anche per i dipendenti degli enti parastatali si provveda secondo i criteri inspiratori della legge 2197 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Macrelli per svolgere questo ordine del giorno.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, io ho presentato un ordine del giorno che richiama alla attenzione del Senato la posizione dei funzionari e degli impiegati dipendenti dagli enti parastatali. Credo che non ci sia bisogno di spendere molte parole per spiegare il significato e il valore di questo ordine del giorno, tanto più che io richiamo un precedente impegno, se così si può definire, della quinta Commissione (Finanze e tesoro) e del Senato: cioè l'ordine del giorno relativo agli impiegati degli enti locali.

Per il fatto che si sono superate le altre proposte venute da alcuni settori, si è espresso il voto che la legge, in discussione oggi, venga applicata ai dipendenti degli Enti locali. È la stessa dichiarazione che io domando al Senato nei confronti degli impiegati degli enti parastatali, che meritano, come gli altri, la nostra benevola attenzione. Io ho ascoltato già qualche osservazione che mi è venuta da varie parti: si dice che bisognerebbe distinguere da ente ad ente, da categoria a categoria di impiegati. Ora, io non intendo dire al Senato che noi dobbiamo esaminare nel suo complesso il problema dei dipendenti dagli enti parastatali; non intendo fare delle distinzioni nè stabilire delle posizioni particolari privilegiate o meno, per quanto riguarda gli enti parastatali: la mia non è che una richiesta di ordine generico e generale. Ed allora, senza aggiungere maggiori spiegazioni, chiedo che il Senato, richiamandosi appunto all'ordine del giorno già approvato relativo agli impiegati degli Enti locali, voglia far voti perchè anche per i dipendenti degli enti parastatali si provveda secondo i criteri ispiratori della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo ordine del giorno.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non ha difficoltà ad accettare questo ordine del giorno; pregherei però l'onorevole presentatore di accogliere una leggera modifica nel senso di inserire, dopo le parole: « il Senato richiamandosi, ecc. ecc., fa voti che anche per i dipendenti degli enti parastatali », le altre: « in quanto possibile », continuando poi: « si provveda, secondo i criteri ispiratori della legge 2197 ». Propongo questo inciso per due considerazioni: anzitutto in riferimento alla situazione del bilancio dell'ente parastatale che deve dare l'aumento, e in secondo luogo in quanto si verifichino quelle sperequazioni che per molti enti invece non si verificano nei confronti degli impiegati statali, dato che vi sono degli istituti parastatali i cui dipendenti godono di emolumenti maggiori di quelli degli impiegati statali.

PRESIDENTE. Domando al senatore Macrelli se accetta la modifica proposta dall'onorevole relatore di maggioranza.

MACRELLI. La accetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro se accetta l'ordine del giorno.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nei sensi interpretati dalla Commissione e accettati dal presentatore dell'ordine del giorno, il Governo non ha ragione di opporsi alla accettazione del medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resta allora così formulato:

« Il Senato richiamandosi all'ordine del giorno, già approvato, relativo agli impiegati degli enti locali, fa voti che anche per i dipendenti degli enti parastatali, in quanto possibile, si provveda secondo i criteri inspiratori della legge 2197 ».

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Chiederei la votazione per divisione. Noi voteremmo l'ordine del giorno senza l'inciso proposto dalla Commissione e che il senatore Macrelli accetta. Non abbiamo preso la parola e avremmo votato questo ordine del giorno che è conforme anche al nostro pensiero, perchè ritenevamo che la Commissione non modificasse l'ordine del giorno stesso. Modificandolo essa non sarebbe coerente con la sua relazione. Nella relazione infatti, riferendosi agli articoli 18 e 19, si rileva che esiste una lacuna. In essa si dice che nell'esaminare gli articoli 18 e 19 si è rilevato che il progetto del Governo per la prima volta rendeva facoltative le spese nei confronti degli enti locali e parastatali. Sempre per non ritardare il pagamento, sempre per fare presto a votare questa legge, la Commissione pertanto propone un ordine del giorno ma non chiarisce la ragione per la quale in esso non si parla di parastatali. Questo è quanto è scritto nella relazione. Quindi noi votiamo l'ordine del giorno Macrelli, ma mi sembra che la Commissione debba dare una giustificazione più adeguata di quella data dall'onorevole relatore Braccesi, poichè nella relazione è scritto che si ritiene giusto dover invitare il Governo a rendere effettivo il pagamento di questi aumenti ai dipendenti degli enti locali. Si suppone che ci sia poi la lacuna e che non si sia parlato degli enti parastatali poichè di essi non si dice niente. Per queste ragioni noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Macrelli senza l'inciso che in definitiva non fa che riconfermare la precarietà di questo pagamento.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. È evidente, onorevoli colleghi, che non si può fare un paragone tra gli enti comunali e quelli parastatali. Per quanto riguarda il personale degli enti comunali noi sappiamo la posizione in cui si trova, ma la Commissione fa una distinzione per i dipendenti degli enti parastatali. Consentitemi di dirvi che gli enti parastatali — lo so bene in quanto sono stato a capo di qualcuno di essi — dànno degli stipendi ben migliori di quelli degli statali e quindi sarebbe un'irrisione dire che sono aumentati anche gli stipendi di questi impiegati. È bene ripetere quindi, per gli enti locali, la condizione « subordinatamente alle disponibilità dei propri bilanci » e d'altra parte, sapendo che vi sono invece aziende in cui gli impiegati sono pagati di gran lunga di più degli statali, occorre precisare che gli eventuali aumenti sono destinati a coloro che si troverebbero in condizioni di avere stipendi inferiori a quelli degli statali.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ruggeri se mantiene la sua richiesta di votazione per divisione.

RUGGERI. La mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Macrelli nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'inciso: « in quanto possibile ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo articolo.

Passiamo ora all'esame dei singoli commi dell'articolo.

La minoranza della Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni fruite alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal personale degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti suindicati, il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, sono aumentate nella misura percentuale e secondo le norme dell'aumento conseguito in applicazione della presente legge, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo o di grado o di categoria a cui il suindicato personale è parificato o parificabile ».

PRESIDENTE. Il senatore Ruggeri ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

RUGGERI. Signor Presidente, la materia dell'articolo 19 è parallela a quella dell'articolo 18. Si tratta anche qui di rendere obbligatorio un aumento degli emolumenti per i dipendenti da enti parastatali e di diritto pubblico. Desidero soprattutto dare una risposta alle affermazioni dell'onorevole Paratore, il quale, in definitiva, ha già espresso il suo parere, e quindi il parere della Commissione, nei confronti dello emendamento, dichiarandosi contrario. Speriamo che il Governo lo accetti, ma mi pare che non sia l'aria. Ad ogni modo, onorevole Paratore, non discuto adesso il livello delle retribuzioni; è poco, è molto? Non è questo il problema. Noi, d'accordo con voi, siamo sempre stati contro l'appiattimento, ed abbiamo cercato di ricostituire quella scala antiappiattimento che, dopo la liberazione, si era verificato. Ora, qui non si tratta di dare un aumento a un determinato funzionario. Ma, accertato che il costo della vita, dal 1950, è aumentato del 14,70 per cento, e tenuto conto del fatto che con la legge 130 i parastatali hanno ottenuto gli stessi miglioramenti ottenuti dagli statali, è necessario anche oggi migliorare il trattamento di questo personale. Non è vero, onorevole Paratore, che costoro prendono di più: svolgono altre mansioni, hanno altri orari di ufficio, altri rischi, meno previdenza. Questo personale va in pensione dopo 30-35 anni di servizio e in alcune aziende non c'è ancora la Cassa di previdenza. Quindi non vedo come si possa affermare che questi lavoratori abbiano un trattamento particolarmente favorevole. Potrei anche indicare altri vantaggi e svantaggi, ma non è questo il problema. Si tratta soltanto di riconoscere, ripeto, che il costo della vita è aumentato, e che quindi questi lavoratori a reddito fisso, come i lavoratori dell'industria privata, hanno diritto ad un adeguamento delle loro retribuzioni al mutato potere di acquisto della lira.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento in discussione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non accetta lo emendamento presentato dalla minoranza per gli stessi motivi di carattere generale espressi per i dipendenti dagli enti locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario all'emendamento proposto dalla minoranza perchè deve fare osservare che vi è una diversità profonda di trattamento da personale a personale dipendente da uno o dall'altro ente parastatale. Vi è personale di qualche ente il quale non ha ancora raggiunto il livello della retribuzione degli statali; vi è personale di altro ente che ha raggiunto tale livello e personale di altro ente ancora che l'ha superato in maniera notevole. Di ciò deve essere tenuto conto. Ora, assicurare lo stesso trattamento di maggiorazione nonostante queste diversità, può essere cosa conveniente ai criteri della politica sociale dell'opposizione ma non è cosa giusta secondo i criteri della politica sociale del tesoro che intende attuare la equità nella distribuzione del reddito nazionale (*interruzione del relatore di minoranza*), tenendo conto della situazione attuale per raggua-

gliare ad essa la possibilità del tenore di vita di tutte le categorie.

Quando l'opposizione afferma che bisogna adottare la percentuale di aumento del 13 per cento anche per gli impiegati parastatali nei confronti dei quali la rivalutazione dello stipendio è avvenuta largamente, essa nega una cosa evidente: la possibilità da parte di costoro di assorbire nei loro emolumenti abbastanza cospicui le variazioni e le fluttuazioni del costo della vita che, viceversa, altri dipendenti, a stipendio basso o non adeguatamente rivalutato, non sono in grado di assorbire. Bisogna tener conto di questa differenza fondamentale. Ad esempio, quando si dice che vanno aumentati gli stipendi e le retribuzioni in misura percentuale anche per gradi che, corrispondendo al settimo grado degli statali guadagnano già 133 mila lire al mese, significa sollecitare un aumento che, nella nostra situazione nazionale, non è in alcun modo giustificato. Vi sono degli enti parastatali, onorevole Ruggeri, i quali pagano agli uscieri appena entrati in attività di servizio la somma di 66.000 lire al mese che non è percepita da parecchi impiegati dello Stato. Bisogna tener conto di queste situazioni per graduare le provvidenze secondo un criterio di giustizia davvero sociale. Per queste ragioni noi ci opponiamo all'emendamento della opposizione, assicurando che faremo buon governo di quella legge del 1945 che fu concordata anche con la organizzazione, allora unitaria, della C.G.I.L., e che prevede che gli stipendi e le retribuzioni dei parastatali non debbano in alcun modo superare il 20 per cento delle retribuzioni degli statali. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Esattamente il collega Ruggeri osservava che la discussione di questo emendamento si ricollega alla discussione sul precedente articolo. Senonchè, la situazione si è anche più chiarita. In occasione della discussione precedente l'inciso proposto dalla Commissione e le spiegazioni sincere dell'onorevole Paratore hanno reso quell'ordine del giorno Macrelli assolutamente illusorio e inoperante...

PARATORE. Non è esatto.

BERLINGUER. ...e le spiegazioni che, a questo punto, dà il Sottosegretario dimostrano quale sia la volontà del Governo e anche illuminano la volontà della maggioranza. Ecco le ragioni per cui noi ci confermiamo nel proposito di votare l'emendamento Bitossi.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Non sarò certamente io a mettere in rilievo ciò che percepiscono determinati impiegati di alcuni enti parastatali o di diritto pubblico, resta però il fatto che il sottosegretario Gava nell'annunziare che non può tollerare che dei dipendenti percepiscano stipendi elevati...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma io lo tollero.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. ...denunziava la posizione della così detta minoranza dicendo che la politica del Governo sulla questione salariale non è quella che noi sosteniamo essere. Non sta a me, dicevo, mettere in rilievo i salari, che io approvo anche se sono elevati, di alcuni enti parastatali, però le faccio notare, onorevole Gava, che in un ente in particolar modo, secondo quanto uno o due mesi fa veniva denunziato da un senatore della minoranza, gli alti stipendi concessi dal Ministro competente erano giustificati, secondo il Ministro, dall'alta qualità e qualifica dell'ente donde la necessità di corrispondere a quei funzionari fino a 400 e 500.000 lire al mese. Non sarò io a criticare queste 400 o 500.000 lire al mese se effettivamente sono date a funzionari di alta qualità, ma se la politica del Governo due mesi fa per questi istituti era quella che veniva detta da un Ministro del vostro Governo, non vedo perchè oggi si voglia dire qui che facciamo della pura e semplice demagogia sostenendo la necessità di corrispondere gli adeguamenti che vengono oggi corrisposti ai dipendenti dello Stato anche a dei dipendenti di altri istituti, che oggi non percepiscono neanche lo stipendio che viene corrisposto agli statali.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A quelli sì.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Ma col vostro testo e coi vostri articoli, signori miei, voi non li concedete.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Invece li abbiamo concessi sempre.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Sentite, la esperienza ci insegna che tutte le volte che voi avete approvato una legge nella maniera in cui oggi la sottoponete al Senato, i piccoli enti parastatali, che sono circa 400, non corrispondono gli adeguamenti salariali ai propri dipendenti. Per quanto riguarda la legge del 1945 devo comunicare che non è stata concordata con l'organizzazione sindacale ma è stata subìta. L'organizzazione sindacale, caso mai, ha fatto togliere il 20 per cento nella legge del 1945 per determinati istituti che avrebbero visto bloccati gli stipendi con quel 20 per cento che veniva dato di maggiorazione agli stipendi statali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo, terzo e quarto comma, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

La minoranza della Commissione ne ha proposto la soppressione.

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Con questo articolo 20 si inizia una serie di articoli riguardanti i pensionati. Ora parlare nell'interesse dei pensionati, quando questa mattina si è dichiarato da parte della maggioranza che qualunque sia la bontà degli emendamenti e delle argomentazioni che si portano a loro sostegno non è possibile accettare modifiche perchè una qualsiasi modifica importerebbe un ritardo nella approvazione e nella susseguente applicazione della legge, è veramente mortificante; perchè noi svolgiamo degli emendamenti che, *a priori*, sappiamo che non saranno accettati indipendentemente dalla loro giustezza e dal loro valore. Adempiamo quindi ad un dovere formale sapendo, per usare l'espressione pronunciata testè dall'onorevole Persico, a proposito della votazione dell'articolo 2, che dobbiamo ingoiare il rospo!

Comunque, ecco le ragioni del nostro emendamento all'articolo 20. Con la legge dell'aprile 1949, n. 221, le organizzazioni sindacali erano riuscite a migliorare le condizioni dei pensionati, cioè a fare stabilire che la pensione si determinasse non solo sullo stipendio base, ma su tre fattori: stipendio base, 20 per cento sullo stipendio, 60.000 lire annue di carovita.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sul 20 per cento dello stipendio!

FIORE. Sì, per tener conto delle indennità accessorie, perchè le indennità accessorie, che facevano corpo con la retribuzione, non venivano considerate, ed allora si decise di pensionare il 20 per cento dello stipendio, anche perchè era un'irrisione parlare di pensione costituita dei nove decimi, quando si considerava semplicemente lo stipendio base, che era ed è veramente una povera cosa rispetto all'intera retribuzione.

Quando poi nel 1951 si presentò al Parlamento il disegno di legge per il famoso dieci per cento, venne fuori la questione dell'automaticità degli aumenti ai pensionati; cioè ad ogni scatto di aumento dello stipendio deve

corrispondere uno scatto di aumento della pensione.

Il disegno di legge sulla automaticità è stato approvato dalla Camera ed è passato al Senato che ancora non lo ha approvato. Però le organizzazioni sindacali sono riuscite questa volta a strappare al Governo il riconoscimento della giusta rivendicazione dei pensionati e questa legge attua, sia pure imperfettamente, la perequazione automatica delle pensioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La concessione è stata spontanea: i bisogni dei pensionati noi li conosciamo!

BERLINGUER. Legga l'articolo dell'onorevole Fanfani!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli articoli non fanno scioperi.

DE LUCA. Perchè volete considerare il Governo sempre come nemico?

FIORE. Diamo atto al Governo che, in seguito alle agitazioni ed alle pressioni delle organizzazioni sindacali, pur non essendoci ancora lo strumento legislativo per la perequazione automatica, ha introdotto con questo disegno di legge la perequazione automatica. Soltanto, non ci intendiamo su quel che voglia dire perequazione automatica, perchè, onorevole Gava ed onorevole Pella, se domani per gli impiegati si porta un aumento del 15 per cento e per i pensionati darete un 0,50 per cento, potrete seriamente dire che questa è perequazione automatica? Se voi date 15 mila lire di aumento mensili all'impiegato e al pensionato di pari grado, voi date invece 100 lire mensili di aumento, dove va a finire la perequazione automatica? È evidente che la perequazione automatica non riguarda semplicemente il tempo, ma anche il *quantum*; perchè se la perequazione automatica giocasse solo sul tempo arriveremmo all'assurdo. E poi perchè voi, mentre introducete la perequazione automatica, ad un certo momento dite che quel famoso 20 per cento gioca solamente sulle prime 250 mila lire di stipendio e non gioca oltre questa somma, mentre nella legge 221 il 20 per cento giocava sull'intero stipendio e non sulle prime 250 mila lire? Quali sono i vostri argomenti? I vostri argomenti sono questi: che il grado di rivalutazione delle pensioni per alcuni gradi, se il 20 per cento giocasse sull'intera massa dello stipendio, verrebbe ad essere superiore al grado di rivalutazione degli stipendi stessi, e che in alcuni casi le pensioni così rivalutate verrebbero ad essere superiori ad alcune pensioni dei magistrati. Questi mi pare che siano i vostri argomenti. Ora, è evidente che non c'è più perequazione automatica quando voi introducete l'articolo 20, perchè non si può assolutamente parlare di agganciamento automatico all'aumento degli stipendi. Nella prima stesura del disegno di legge, quando esso prevedeva la spesa di 46 miliardi, voi non avevate fatto questa eccezione. Io non so se si può chiamare pettegolezzo; ho qua il resoconto della Camera, e non so se la notizia data alla Camera nell'intervento dell'onorevole De Martino risponde o meno alla verità, ma certo si è che uno dei vostri argomenti ci dà la possibilità di pensare che qualcosa di vero ci sia in quello che ha denunciato alla Camera l'onorevole De Martino e cioè il disegno di legge « ... è stato modificato perchè un Consigliere della Corte dei conti ha fatto presente al Ragioniere generale dello Stato che le pensioni degli statali per alcuni gradi sarebbero state superiori a quelle dei magistrati: perciò si introdusse la cifra limitativa di 250 mila lire ». Questo è quanto ha detto l'onorevole De Martino alla Camera. Comunque, non mi pare che ci sia una argomentazione seria per introdurre la detta limitazione. Tanto più che il ragionamento non è esatto nemmeno per gli alti gradi e in ogni caso ciò avverrebbe dal quarto grado in su e mai dal quinto fino al decimo. Non mi pare tuttavia che ciò accada nemmeno per gli alti gradi perchè basterebbe pensare alla rivalutazione dello stipendio ed alla rivalutazione della pensione rispetto al quarto grado. Intanto con la vostra limitazione il quarto grado viene a perdere 90 mila lire annue, l'ottavo grado ne viene a perdere 74 mila e così via sino al decimo grado. Quindi io mi domando: delle due cose l'una. La questione dei magistrati non può riguardarci; voi sapete che essi sono stati sganciati con quella famosa legge che ha deciso non i nove ma i sei decimi dello stipendio; stipendio in cui sono state conglobate tutte le voci. Allora si disse che si davano i sei decimi per non creare difficoltà con gli altri gradi dei dipendenti statali: comunque si potrebbe introdurre anche un emendamento con cui stabilire che i

magistrati possono optare per l'uno o per l'altro sistema. L'altro argomento non vale ed anche se valesse per alcuni gradi dal quarto in poi, voi verreste a danneggiare una forte massa di impiegati compresi fra il decimo grado ed il quinto. Per questo noi chiediamo la soppressione dell'articolo e in subordinata che le 250.000 lire siano portate a 500.000.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza.* Fra stipendio e pensione vi è un certo rapporto che è sempre stato rispettato o che per lo meno si è sempre tentato di rispettare. Quel venti per cento stabilito a suo tempo, per il conteggio della pensione, viene consigliato appunto dal criterio di far rimanere costante il rapporto fra ciò che il dipendente percepisce prima e ciò che percepisce dopo la messa in quiescenza. Ora, con l'aumento degli « stipendi » che verrà a verificarsi con l'entrata in vigore della presente legge, specialmente per i gradi che godranno la rivalutazione di 42 volte rispetto al 1938, ove si mantenesse inalterata tale maggiorazione, il rapporto già stabilito nel trattamento fra impiegati in attività di servizio e quelli in pensione verrebbe a turbarsi. Mi rendo conto che i pensionati avrebbero maggiori benefici accettando le modifiche proposte; chi non si rendesse conto di ciò direi che mancherebbe completamente di sensibilità, però quando le leggi sono strutturate con criteri fissi che ne stabiliscono la base, il turbarne l'equilibrio non è consigliabile. Perciò respingo sia l'emendamento soppressivo sia quello proposto in via subordinata dal senatore Fiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il senatore Fiore ha esposto diverse ragioni che tendevano ad interpretare il pensiero del Governo, meno quella sostanziale per la quale il Tesoro si è convinto di dover proporre all'approvazione del Parlamento questa norma. Il senatore Fiore ha ricordato che, in sostituzione delle competenze accessorie, quando gli stipendi non erano stati rivalutati, si era deciso, ai fini della pensione, di aumentare gli stipendi stessi, di un venti per cento e di aggiungere inoltre la famosa misura fissa delle 66.000 lire. La norma era ottima, e valeva in tempo di mancata rivalutazione degli stipendi. Questo disegno di legge ha proposto ed intende attuare la rivalutazione degli stipendi la quale va gradatamente assorbendo in se stessa — almeno in senso relativo — le competenze di carattere accessorio. Di qui la ragione essenziale e sostanziale per cui si è dovuto incominciare a limitare l'effetto di quel venti per cento non rendendolo più operante al di là del livello delle 250 mila lire. Vi è un'altra ragione, una ragione che diversifica anche qui l'impostazione sociale del Tesoro dall'impostazione sociale dell'opposizione. Limitando l'effetto del venti per cento alle 250 mila lire noi, per i gradi alti, per il primo, ad esempio, perveniamo ad una rivalutazione delle pensioni, rispetto al 1938, di 38 volte. È un passo avanti sulla via della normalità. Per i pensionati dei gradi più bassi, per gli uscieri, ad esempio, perveniamo ad una rivalutazione di 52 volte. Lei vede, senatore Fiore, che la rivalutazione aumenta man mano che dai gradi superiori si passa ai gradi inferiori. Questo è in coerenza e in perfetto parallelismo con quanto avviene per il trattamento economico del personale in servizio.

FIORE. Ed il grado X?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il grado X ha una rivalutazione di 42 volte, il grado XI di 46. Se non si fosse prevista la norma proposta il rapporto si sarebbe rovesciato e i gradi inferiori avrebbero avuto una rivalutazione massima di 52 volte, mentre i primi gradi, che percepiscono già pensioni non trascurabili, 130-115 mila lire, avrebbero avuto una rivalutazione ancora superiore, fino a 56 volte. In tal modo sarebbe stata rotta quell'euritmia sociale che è viceversa la massima preoccupazione del Tesoro.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, dia anche l'avviso del Governo sull'emendamento subordinato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Valgono per questo emendamento le stesse considerazioni. Anche esso romperebbe la logica coerenza con la quale il Tesoro ha impostato il governo della materia.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Per non appesantire questa discussione con troppe dichiarazioni di voto, onorevole Presidente, vorrei fare, a nome del mio Gruppo, una dichiarazione di voto cumulativa per l'emendamento in discussione ed anche per gli emendamenti proposti agli articoli 22, 23 e 24 che sono connessi ad esso.

Per quanto riguarda l'emendamento svolto dal senatore Fiore, dichiaro che voteremo a favore ed eventualmente voteremo a favore dell'emendamento subordinato. E poichè ho accennato all'articolo 23, vorrei ricordare all'onorevole Gava che l'articolo 23 riguarda proprio la categoria più umile dei pensionati ai quali la legge fa un trattamento di disfavore in confronto degli altri. Ecco perchè la mia dichiarazione di voto si risolve piuttosto in una protesta a nome dei pensionati, ed anche, me lo permetta l'onorevole Gava, in una protesta a nome dei lavoratori attivi i quali si sono battuti per i pensionati privi dello strumento di lotta dello sciopero ed hanno veramente imposto la presentazione di questo disegno di legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatto!

BERLINGUER. Lo sciopero di maggio, quello di giugno, quello di settembre, hanno costretto il Governo a cedere!

Vorrei concludere con una osservazione: non si osi affermare che si è concessa una perequazione automatica! Per realizzare una perequazione automatica vi era un sistema semplicissimo, quello che è stato adottato da noi nella legge di sganciamento economico della Magistratura, in cui si dice che il magistrato, andando in pensione, avrà il 60 per cento dello stipendio. Era chiara e semplice questa formula, come era chiara quella legge borbonica che vi ho letto nel mio intervento. Non fate che in regime di Governo democratico e cristiano si rimpianga il governo borbonico che veniva chiamato: governo negazione di Dio. (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo proposta dalla minoranza della Commissione e non accettata nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo articolo.

Metto ai voti l'emendamento subordinato, proposto anch'esso dalla minoranza della Commissione, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « alle prime lire 250 mila » le altre: « alle prime lire 500 mila ». Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 21.

Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

È stato presentato, da parte della minoranza della Commissione, un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. Il nostro emendamento all'articolo 21 è strettamente collegato a tutti gli altri emendamenti presentati sino all'articolo 24 compreso ed è evidente che, accettato l'emendamento all'articolo 21, gli altri emendamenti ne discendono come necessaria conseguenza; quindi svolgerò tutti assieme questi emendamenti.

L'onorevole Gava, un momento fa, diceva di avere agevolato i dipendenti dei gradi più bassi e c'era una punta di demagogia molto evidente nelle sue parole, ma l'articolo 21 viene a smentire in pieno l'onorevole Gava. Voi, signori del Governo, avete stabilito con questa legge la riliquidazione per tutti i gradi tranne per quelli dall'XI grado in su e date come compenso per questa mancata riliquidazione il 6 per cento di aumento. Vediamo se effettivamente il trattamento che fate corrisponde, non dico a giustizia, ma a serietà ed a dignità. Voi dite: per queste categorie non facciamo l'adeguamento, perchè altrimenti dovrebbero attendere a lungo la riliquidazione. Ebbene, onorevole Gava, un pensionato del XIII grado oggi percepisce una pensione di 22.900 lire al mese. In base al vostro articolo 23, cioè in base all'aumento del 6 per cento, verrà a percepire una pensione di 24.250 lire al mese. Se invece si facesse la riliquidazione egli verrebbe a percepire 25.425 lire al mese. Cosicchè voi gli sottraete, con la scusa di non farlo attendere, 1.175 lire al mese. Voi potreste dire effettivamente di aver rispettato le norme della riliquidazione se invece del 6 per cento darete il 13 per cento. Ma se darete anche soltanto il 12 per cento, rimarrete al di qua della riliquidazione stessa. Voi affermate che il 6 per cento equivale alla riliquidazione, ebbene noi vi diciamo: accettate allora il nostro emendamento e procedete alla riliquidazione per tutti i gradi. In sostanza il nostro emendamento tende appunto a questo. Potrei portare altri esempi; il pensionato dell'XI grado il quale viene a perdere 1.760 lire al mese, mentre il pensionato del XII grado viene a perdere 1.360 lire al mese. Tutti i gradi per i quali non avviene la riliquidazione vengono a percepire una pensione minore di quella che percepirebbero se la riliquidazione fosse attuata. Noi quindi, ripeto, chiediamo che anche per questi dipendenti statali si provveda a detta riliquidazione.

Sulla riliquidazione vorrei dire qualche cosa all'onorevole Pella. Egli sa che con l'articolo 8 della legge 221 si disponeva che la riliquidazione venisse affettuata entro il 31 dicembre 1949. Entro tale data il lavoro non è stato ultimato, e nemmeno entro il 31 dicembre 1950 e per molti la riliquidazione è ancora in corso. Do atto all'onorevole Pella di essersi interessato anche personalmente e vivamente nei riguardi degli impiegati addetti a tale lavoro per sollecitarli. Ma secondo me questi ritardi non sono da addebitarsi a colpa dei funzionari. La questione è che voi allora, come del resto fate ora, avete devoluto la riliquidazione all'amministrazione centrale e ciò ha portato come conseguenza che molti pensionati hanno avuto la perequazione della 221 soltanto quando erano passati a miglior vita! Tanto è vero che voi stessi vi siete accorti della difficoltà che incontrava il sistema che con la circolare del 20 maggio 1949, n. 125.630 avete invitato tutti gli uffici del Tesoro provinciali a dare tutte le informazioni relative alla riliquidazione delle pensioni. Ed allora, se voi siete costretti a rivolgervi agli uffici provinciali del Tesoro per avere gli elementi per fare la riliquidazione di tutte le pen-

sioni, tanto vale che voi decentriate il lavoro e disponiate che la riliquidazione venga effettuata dagli uffici provinciali del Tesoro, salvo naturalmente il riscontro di legittimità da parte della Corte dei conti.

Io proporrei quindi un altro emendamento, là dove si dice che « debbono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti » sostituirei: « dagli uffici del Tesoro provinciali ».

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Se ho bene inteso, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 21, il collega Fiore ha parlato anche degli emendamenti soppressivi proposti per gli articoli 23 e 24. A proposito di questi emendamenti soppressivi, vorrei permettermi di far osservare che nella proposta governativa, allo scopo di facilitare la riliquidazione delle pensioni che vanno dal grado XI a quelle inferiori, si era proposto un aumento del 5 per cento, e dai conteggi eseguiti questo aumento appariva equo alla rivalutazione. La Camera ha modificato tale aumento portandolo al 6 per cento.

FIORE. La questione non è quella che lei espone: voi dovete dimostrare che il 6 per cento è uguale alla riliquidazione; se no quello che potete dire è inutile.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Questo aumento del 6 per cento è effettivamente in relazione alla perequazione avvenuta, perchè non possiamo considerare agli effetti del trattamento ai pensionati attuali quelle duemila lire di aumento minimo che abbiamo previsto ora — in buona parte come assegno *ad personam* — per molti dipendenti dello Stato; infatti tale aumento riguarda coloro che attualmente prestano servizio e i cui riflessi godranno quando andranno in pensione. Ciò mi pare uno sviluppo logico della mia argomentazione per respingere l'emendamento sia all'articolo 21 che agli articoli 23 e 24.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alle ragioni esposte dall'onorevole rappresentante della Commissione, informando il senatore Fiore che in sede di Commissione alla Camera, sul fatto del calcolo circa la rispondenza della percentuale proposta con gli aumenti che si dovevano corrispondere senza riliquidazione ai pensionati delle categorie inferiori, non furono sollevate eccezioni. Si cercò, invece, di sollecitare un ulteriore miglioramento al di là di quello che sarebbe spettato per la riliquidazione: e quindi si chiese che la percentuale fosse elevata all'8 per cento, poi al 7 per cento, restò fissata al 6 per cento che è la misura esatta di corrispondenza.

Perchè allora, senatore Fiore, non accettiamo il vostro emendamento? Per una semplice ragione: perchè abbiamo l'esperienza della legge 221, la quale, per diventare operante, ha avuto bisogno di un anno e mezzo ed anche più, come lei ricordava.

Fatti esperti dalle vicende di questa legge, nel successivo provvedimento noi abbiamo proceduto alla riliquidazione in base ad una percentuale di aumento sulla base pensionabile ed oggi procediamo ugualmente per fare sì che rapidamente, cioè entro un mese, o poco più, due terzi circa dei nostri pensionati, ossia 250 mila unità, abbiano a conseguire l'aumento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22.

La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 21 si effettua:

1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 20, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo articolo 25.

Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del Tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La minoranza della Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo del numero 1. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« 1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge; ».

PRESIDENTE. L'emendamento, che è già stato svolto dal senatore Fiore, non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 22 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle Ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'articolo 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La minoranza della Commissione ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo, che è stato già svolto dal senatore Fiore. A questo emendamento sono contrari tanto la maggioranza della Commissione quanto il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

La minoranza della Commissione ha proposto la soppressione del primo comma. Questo emendamento, che è stato già svolto dal senatore Fiore, non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato da parte dei senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer, Castagno, Ruggeri, Massini, Ristori, Voccoli e Fantuzzi un articolo aggiuntivo 24-*bis*. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

Tutte le pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione della festività natalizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per svolgere questo articolo. aggiuntivo.

BERLINGUER. Non m'indugerò ad illustrare a lungo la proposta. La situazione purtroppo è quella che è e fa prevedere un nuovo voto contrario della maggioranza. Mi permetto però di osservare che una volta consacrato dal Senato il principio della concessione della tredicesima mensilità ad una categoria di pensionati, quella della Previdenza sociale, sembra a noi che questo principio debba estendersi a tutte le altre categorie dei pensionati. Vorrei che tutti i colleghi si rendessero conto delle condizioni in cui i pensionati versano e che finalmente quelli della maggioranza che votarono compatti contro la concessione della tredicesima mensilità ai pensionati della Previdenza sociale, avessero superato il disappunto per quella nostra giusta vittoria. Non oso augurarmi, perchè direi cosa azzardata, che il Senato approverà il nostro emendamento; ma intendo riaffermare decisamente la posizione ferma e tenace della nostra parte politica, e la linea di coerenza della nostra lotta affinchè a tutti i pensionati sia concessa la tredicesima mensilità. Pertanto insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento aggiuntivo in discussione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha ben presente l'istituzione da parte del Senato della « tredicesima mensilità », per i pensionati della Previdenza sociale, ma fa anche la constatazione che c'è una certa differenza tra la misura delle pensioni corrisposte dalla Previdenza sociale ai propri assicurati e quelle corrisposte dallo Stato ai suoi dipendenti. In linea generale sarebbe auspicabile il poter concedere questa tredicesima mensilità, anche a quest'ultimi, ma evidentemente, non potendo ora conoscere nemmeno approssimativamente la somma occorrente, non possiamo che dichiararci contrari all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle conclusioni della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 24-*bis*, proposto dai senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sugli articoli 25, 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 25.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 11.040 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue.

(*È approvato*).

Art. 26.

L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente articolo 25, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, è riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 27.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Dalla minoranza della Commissione è stato presentato un articolo 27-*bis*. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27-*bis*.

I pensionati dello Stato e delle Amministrazioni con ordinamento autonomo vengono ammessi al beneficio dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge n. 22 del 19 gennaio 1942 e dalla legge n. 147 del 12 febbraio 1948 per i dipendenti statali.

A tal fine viene istituito a favore dell'E.N.P.A.S. un contributo pari al 4 per cento dell'ammontare delle pensioni e dell'indennità carovita.

Il contributo di cui al precedente comma è a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare questo emendamento.

BERLINGUER. Brevi parole, perchè del problema mi sono già occupato largamente, in sede di discussione generale. Quando ho avuto l'onore di illustrare l'emendamento relativo alla tredicesima mensilità, mi si è osservato che le pensioni degli statali sono superiori a quelle della Previdenza sociale. Ma per quanto riguarda la assistenza, le condizioni dei pensionati statali sono identiche e degne della stessa tutela. Per i pensionati della previdenza sociale il Senato ricorda che fu approvato un ordine del giorno del collega Santero (al quale noi che pure avevamo presentato prima di lui, un ordine del giorno analogo ci siamo senza difficoltà associati ritirando il nostro) che impegnava il Governo a presentare entro 3 mesi un disegno di legge per provvedere all'assistenza di quelle categorie. Questi 3 mesi sono quasi maturati e pensiamo che perciò sia oramai tempo di realizzare senza indugi il principio anche nei confronti dei pensionati statali. C'è a questo riguardo un ordine del giorno Zotta ma esso è diventato sempre più evanescente. Non so se tutti i colleghi conoscano la storia del problema. Non voglio rievocare qui gli impegni del Governo dell'aprile 1948. Ricordo però che alla Camera da 3 anni giace un disegno di legge per l'assistenza agli statali che porta la firma della onorevole Titomanlio che non è di parte nostra. Non voglio pensare che la sua presentazione costituisse un bluff; certo è però che quel disegno di legge è per lo meno insabbiato ed è stato insabbiato anche in seguito all'intervento di altro collega della Camera, anch'egli non di parte nostra e rappresentante di una organizzazione minore di pensionati che contrapponeva al disegno di legge Titomanlio una diversa proposta secondo la quale l'assistenza doveva esser affidata non gia all'E.N.P.A.S. ma all'O.N.P.I. di cui il proponente faceva parte. Recentemente abbiamo tenuto a Milano un convegno indetto dalla nostra organizzazione alla quale hanno aderito rappresentanti di enti governativi, dell'Istituto di previdenza sociale, studiosi del problema, uomini di ogni tendenza; e si è rimasti tutti d'accordo che i pensionati dovranno essere assistiti dagli stessi enti che li avevano assistiti quando erano al lavoro; quindi gli statali dall'E.N.P.A.S. Confido che il Senato sia perciò posto in condizioni di approvare l'emendamento ed insisto poichè esso realizza una giusta ed umana esigenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

BRACCESI. *relatore di maggioranza*. Il Senato in occasione della discussione della presente legge ha già approvato un ordine del giorno per l'assistenza medica ai pensionati dello Stato e la stessa Commissione, durante le discussioni della legge, aveva emesso analogo voto in proposito. Il Governo per bocca del Ministro Vanoni alla Camera dei deputati precisò che gli studi al riguardo erano compiuti e che un disegno di legge sarebbe stato presentato al più presto. Spero che questa sera tale dichiarazione venga confermata cosicchè si abbia la certezza di una sollecita attuazione dei provvedimenti che si rendono ormai necessari. Con queste considerazioni dichiaro di non potere accettare il testo proposto dalla minoranza.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'affidamento è stato dato ieri sera; quindi siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione mantiene l'emendamento?

BERLINGUER. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 27-*bis* proposto dalla minoranza della Commissione non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Berlinguer, Bitossi, Ruggeri, Massini, Voccoli, Castagno, Ristori, Palumbo, Salvagiani e Fantuzzi hanno presentato un articolo 27-*ter*; e un altro articolo 27-*ter* è stato proposto dalla minoranza della Commissione.

Si dia lettura del primo dei due articoli aggiuntivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27-*ter*.

Le pensioni degli ex dipendenti delle province già appartenenti all'ex impero austro-ungarico sono rivalutate ed equiparate a tutti gli effetti, compresi quelli degli aumenti previsti nella presente legge, a quelle corrispondenti dei pensionati delle altre province italiane.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 27-*ter*. proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI. *Segretario*:

Art. 27-*ter*.

La pensione di riversibilità e le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, spettano agli eredi, vedova e figli legittimi o naturali riconosciuti, minorenni, dell'impiegato civile o militare dello Stato anche quando il matrimonio sia avvenuto prima o dopo il collocamento a riposo.

Il diritto alla pensione e alle indennità di cui al precedente comma spettano anche agli orfani e alle orfane nubili maggiorenni, inabili permanenti al lavoro.

Dalla data in cui avrà effetto la presente legge si intendono modificate le disposizioni relative alla pensione di riversibilità contenute nella legge n. 70 del 21 febbraio 1895 e nel regio decreto-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919.

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha facoltà di svolgerlo.

BERLINGUER. Lo stato attuale della legislazione è questo. Non si concede la reversibilità della pensione con le indennità previste dalla legge 23 ottobre 1919, alle vedove di quei dipendenti statali che abbiano contratto matrimonio in periodo posteriore ai due anni prima che i loro mariti fossero collocati a riposo. Il nostro emendamento tende invece, per evidenti motivi di giustizia e di umanità, a estendere questo modesto beneficio della pensione agli eredi, alle vedove, agli orfani minorenni, agli orfani invalidi, qualunque sia stata la data del matrimonio...

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, ella sta svolgendo il secondo degli articoli 27-*ter*, laddove avrebbe dovuto illustrare il primo.

BERLINGUER. Chiedo scusa dell'equivoco. Vuol dire che il secondo articolo 27-*ter*. s'intenderà già svolto; e di esso si occuperanno, del resto, anche altri colleghi.

PRESIDENTE. Diciamo meglio; è già stato svolto.

BERLINGUER. Per mio conto sì. Passo quindi a svolgere brevemente l'altro di cui, in verità, fu data lettura in modo che pochi fra noi poterono udirlo. Permettetemi di chiedervi un momento di particolare attenzione perchè io mi limiterò ad una dichiarazione.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che non siamo stati d'accordo con la maggioranza della Commissione e col Governo quando si affermava l'urgenza assoluta dell'entrata in vigore di questa legge; noi rispondevamo che certi emendamenti di fondo, se fossero stati approvati dal Senato, avrebbero portato agli statali tali benefici da far dimenticare loro anche il ritardo di qualche mese. Invece l'emendamento di cui mi occupo non è un emendamento di fondo: pur avendo un particolare carattere morale e patriottico, riguarda solo una categoria limitatissima di persone. È per ciò che io per primo, mi rendo conto di non poter esigere dal Senato di votarlo col rischio, per il vantaggio di poche centinaia di cittadini, di rimandare l'intero disegno di legge alla Camera.

Perciò dichiaro che sostituirò all'emendamento (che ritiro) un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non si può trasformare un emendamento in ordine del giorno. Evidentemente, ella non era presente quando, all'inizio della seduta, ho dato questo avvertimento. Può

però ritirare ora l'emendamento e presentare al termine dell'esame del disegno di legge e prima della votazione finale un ordine del giorno di analogo contenuto.

BERLINGUER. La ringrazio, signor Presidente; farò come ella dice. Ritiro quindi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora l'articolo 27-*ter*. proposto dalla minoranza della Commissione. Esso è stato già illustrato dal senatore Berlinguer.

Ha chiesto di parlare su questo articolo il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

FIORE. Forse non è inutile che su questo emendamento si insista, portando non argomenti, ma fatti.

Con l'attuale legislazione, e mi riferisco particolarmente ad alcune categorie di pensionati, come gli ex ufficiali dell'esercito ed i graduati e sottufficiali dell'arma dei carabinieri, molte vedove sono private del diritto alla riversibilità della pensione.

Molti di questi dipendenti dello Stato vanno in pensione fra i 45 e i 50 anni. Per quanto riguarda i sottufficiali e i graduati dei carabinieri, avviene che durante il periodo di servizio, per disposizioni interne o per le note caratteristiche, non tutti possono contrarre matrimonio; quando posti in quiescenza questi scapoli ritornano ai rispettivi paesi, trovano le famiglie di origine non più esistenti; fratelli, sorelle che hanno già formato famiglie proprie ed essi si trovano isolati, sentono quindi il bisogna di sposarsi. Contraggono matrimonio, vivono con la moglie venti o venticinque anni: quando essi muoiono, la vedova, che ha vissuto per tanti anni col marito, non ha diritto alla riversibilità della pensione. Basterebbe solo questo fatto per sottolineare tutta la ingiustizia della legge. Penso che non è possibile mantenere questa vecchia norma di legge e che sia assolutamente necessario, accettare il nostro emendamento, poichè, ripeto, la vecchia norma che voi, signori del Governo, volete mantenere, è inumana ed ingiusta, senza dire che essa tradisce lo spirito della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Braccesi ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. Accettare questo articolo vorrebbe dire allargare il campo del diritto a pensione in modo tale da non consentire, allo stato attuale, di valutare il relativo onere. Io non dico che il Governo non debba prendere in considerazione questo problema. Tuttavia il sollevarlo ora mi sembra inopportuno e quindi ritengo che l'emendamento sia da respingere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ricorda che in occasione della discussione della legge 221, avvenuta appena due o tre anni fa, questi stessi argomenti furono esaminati dal Senato e, per le ragioni allora esposte dal Governo, il contenuto dell'emendamento dell'articolo 27-*ter*. fu respinto. Mi riporto a quelle ragioni, osservando peraltro al senatore Fiore che non è da incoraggiarsi la tendenza dei maturi pensionati di 40-45 anni a sposare le donzelle dai 20 ai 25 anni!!

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'emendamento.

FIORE. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 27-*ter*. proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27-*ter*.

La pensione di riversibilità e le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, spettano agli eredi, vedova e figli legittimi o naturali riconosciuti, minorenni, dell'impiegato civile o militare dello Stato anche quando il matrimonio sia avvenuto prima o dopo il collocamento a riposo.

Il diritto alla pensione e alle indennità di cui al precedente comma spettano anche agli orfani e alle orfane nubili maggiorenni, inabili permanenti al lavoro.

Dalla data in cui avrà effetto la presente legge si intendono modificate le disposizioni relative alla pensione di riversibilità contenute nella legge n. 70 del 21 febbraio 1895 e nel regio decreto-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi approva questo articolo aggiuntivo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Di questo, come anche degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33, la minoranza della Commissione ha proposto la soppressione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevole colleghi, io volevo fare presente ai presentatori dell'emendamento soppressivo a questo e ai successivi articoli che, avendo il Senato già approvato l'articolo 27 che comporta la soppressione della norma di esenzione dalle imposte, se non venissero approvati gli articoli successivi 28 e 29 che regolano la materia della soggezione alle imposte, della misura delle imposte e di come il trattamento dei dipendenti statali deve essere aumentato di un ammontare uguale a quello dell'imposta, la condizione dei dipendenti statali sarebbe peggiorata, il che ritengo, non sia negli scopi dei presentatori dell'emendamento. Infatti l'articolo 27 recita: « Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 » — che riguarda i dipendenti in attività di servizio — « e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 » — che riguarda i pensionati —. Ora se questa è la situazione a cui siamo arrivati credo che sarebbe molto più rapido e conveniente approvare gli articoli così come sono stati accettati dalla maggioranza della Commissione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. In base alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle finanze che riconosco giuste, io stavo guardando se il nostro emendamento soppressivo fosse stato presentato proprio all'articolo 28 anzichè all'articolo 27. Ma è proprio così; però mi riservo, dopo, di vedere se non ci sia un errore.

Così stando le cose, è logico che ritiro tutti gli emendamenti agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Faccio rilevare però che questo ripristino della ricchezza mobile ai dipendenti statali è considerato dai dipendenti statali stessi come un'ingiustizia, in quanto che essi ritenevano, con l'abolizione di essa, sancita nella legge 5 agosto 1947 e nella legge 13 agosto 1947, di aver riportato una conquista. Oggi, ripristinando la ricchezza mobile, si compie una ingiustizia ai loro danni mettendo nel nulla una rivendicazione che essi credevano di avere ormai acquisita.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro, da parte della minoranza della Commissione, degli emendamenti soppressivi degli articoli da 28 a 33.

Su questi articoli non sono stati presentati altri emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 28.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione, dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennità analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, è applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:

a) l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;

c) l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile, di cui al precedente comma, per i personali che non fruiscano dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo in virtù del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la in-

dennita di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo o grado

(*È approvato*).

Art. 29.

Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

1) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

2) le quote complementari dell'indennità di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonchè l'indennità di famiglia indicata nell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, numero 392;

3) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente articolo 26.

È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

(*È approvato*).

Art. 30.

Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 28 e 29, nonchè sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente articolo 28 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

(*È approvato*).

Art. 31.

La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

È abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

(*È approvato*).

Art. 32.

In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente articolo 27, delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza del loro rapporto d'im-

piego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo 21, nonchè dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 18 e 19 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonchè per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti.

(*È approvato*).

Art. 33.

Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951, salvo quanto dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Il primo è della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° gennaio 1951, salvo quanto dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento, presentato dal senatore Carmagnola, tende a sostituire alla data del 1° gennaio 1951 quella del 1° aprile 1951.

I due emendamenti sono stati già svolti in sede di discussione generale. Invito pertanto la maggioranza della Commissione ad esprimere su di essi il suo avviso.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La Commissione nella sua maggioranza respinge sia l'emendamento Carmagnola come l'emendamento della minoranza. Si tratta di 15 miliardi di spesa nel caso dell'emendamento Carmagnola, di 30 miliardi nel caso dell'emendamento della minoranza. Mancando la copertura la Commissione non può far altro che opporsi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alle conclusioni della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene l'emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carmagnola se mantiene la sua proposta di modificazione.

CARMAGNOLA. La mantengo.

PRESIDENTE. Metto anzitutto, ai voti, l'emendamento della minoranza della Commissione, tendente a sostituire alla data del 1° luglio 1951 quella del 1° gennaio 1951. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Carmagnola, tendente a sostituire alla data del 1° luglio 1951, quella del 1° aprile 1951. Chi approva questo emendamento, non approvato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, comunico al Senato che sono stati presentati tre ordini del giorno.

Il primo reca le firme dei senatori Priolo, Berlinguer ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che ponga fine alla condizione di inferiorità del trattamento di quiescenza in cui versano i pensionati delle italianissime Province già appartenenti all'ex impero austro-ungarico ».

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

BERLINGUER. Ho già svolto nella discussione generale ed in sede di emendamenti i concetti di quest'ordine del giorno. Vorrei soltanto accennare brevemente a due punti. Il primo è questo: non ho una statistica, col numero esatto di questi nostri fratelli italiani ai quali si fa un trattamento di quiescenza diverso dagli altri; ma ve lo lascio immaginare perchè si tratta in genere di cittadini che sono andati in pensione circa trent'anni fa. Secondo punto, che è una confessione: io avevo formulato l'ordine del giorno in una forma più aspra; parlavo di intollerabili condizioni ed ho cancellato l'aggettivo; l'impegno per il Governo era limitato a tre mesi ed ho aderito al desiderio del Governo e della Commissione di sostituirlo con la formula « al più presto possibile ». Penso così che l'ordine del giorno possa essere accettato tanto dalla Commissione, quanto dal Governo, e approvato da tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su quest'ordine del giorno.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha già allo studio un disegno di legge che prende in considerazione la posizione degli ex dipendenti dall'ex impero austro-ungarico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Priolo, Berlinguer ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato da parte dei senatori Bitossi ed altri un altro ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè ai dipendenti statali, parastatali e di enti locali, nonchè ai pensionati civili e militari venga corrisposto, prima delle feste pasquali, un anticipo di lire 10.000 sulle somme maturate ».

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgerlo.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Io credo che l'ordine del giorno si spieghi da sè. Malgrado l'urgenza e la celerità con cui si è dovuto procedere nel discutere questa legge, urgenza alla quale la maggioranza si è associata per giustificare il rifiuto di accordare che venissero apportate modifiche, non credo che noi possiamo dare agli statali e agli altri dipendenti degli enti pubblici un qualche cosa di

sostanziale, nel periodo pasquale. Ecco perchè io presento questo ordine del giorno, affinchè, se esso è accettato all'unanimità, si conceda da parte del Governo, nell'àmbito delle possibilità, un qualche cosa di positivo a tutti i dipendenti statali, parastatali ed enti locali in considerazione dell'approvazione della legge avvenuta da parte dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo ordine del giorno.

PARATORE. La maggioranza della Commissione si rende perfettamente conto, e l'onorevole Bitossi lo sa, del desiderio che questa classe benemerita al più presto possa godere di questi arretrati. Senonchè ritengo che difficilmente si potrà, per molteplici ragioni pratiche di ragioneria, mettere a punto ogni cosa in modo da versare gli arretrati entro la scadenza chiesta dall'ordine del giorno. Per questa ragione non possiamo accettarlo.

Prego però il Governo di stabilire fino da ora il giorno in cui potranno essere pagati gli arretrati e suggerisco la data del 25 aprile.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno del senatore Bitossi, che invita il Governo stesso a violare la legge. È infatti risaputo che, senza un'autorizzazione legislativa, il Governo si trova nell'impossibilità assoluta di pagare anche una sola lira. Questa autorizzazione legislativa — fino a quando non sarà perfezionata la legge testè approvata — non c'è e quindi non c'è la possibilità di concedere ulteriori anticipi. Noi viceversa, perfezionando la legge testè approvata, pagheremo tutti gli arretrati nel più breve tempo possibile.

PARATORE. Entro il 25 aprile.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Entro la fine del mese certamente. Abbiamo già predisposto tutto il materiale necessario per accelerare i tempi e per far sì che il pagamento degli arretrati venga effettuato il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bitossi se mantiene l'ordine del giorno.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, io ho presentato l'ordine del giorno proprio perchè volevo sollevare questa discussione. Una volta tanto si deve essere chiari. Qui non si è voluto modificare neanche una virgola della legge, adducendo a motivo che, se avessimo modificato qualche articolo, non si sarebbe potuto pagare immediatamente ciò che spetta in base a questa legge ai dipendenti statali. Si viene invece in questo momento a constatare che, malgrado sia stata presa da parte del Ministro competente e da parte della maggioranza parlamentare la decisione di non spostare nulla della legge per rendere possibile il pagamento, questi benedetti conteggi non sono stati ancora fatti e che necessitano ancora 20, 25 giorni e forse piu per effettuare il pagamento degli arretrati.

Io penso che un po' di chiarezza, onorevole Pella, sarebbe necessaria. Voi non avete voluto modificare nulla degli articoli per il fatto che non avete voluto dare un centesimo di più ai dipendenti statali! Questo tanto da parte del Governo, che della maggioranza parlamentare. Quindi tutti i motivi, tutti i piagnistei, le vostre affermazioni di non poter accettare gli emendamenti perchè altrimenti la legge non avrebbe potuto avere il suo immediato e regolare sviluppo, non hanno ragione d'essere. Questa è la realtà. (*Commenti dalla destra*).

In considerazione dei bisogni che effettivamente esistono per i dipendenti statali, accelerare il più possibile il pagamento è necessario.

CINGOLANI. D'accordo su questo, dimenticando la demagogia della prima parte!

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Dato che ormai tutti i nostri sforzi non hanno potuto trovare consenziente la maggioranza, dal momento che voi avete deciso di non dare di più ai dipendenti statali, date almeno al più presto possibile queste poche lire che servano a sollevare dalla miseria e dalla fame questi lavoratori. (*Clamori dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, ritira l'ordine del giorno?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. A me sembra che qui ci sia quanto meno un grosso equivoco. Il Governo riafferma la sua precisa volontà sul piano politico di pagare al più presto tutti gli arretrati. Se fosse

possibile lo farebbe anche a partire da domani. Nè vi sarebbe motivo di ritardare il pagamento, se la possibilità di pagar subito esistesse.

Occorrono invece alcuni giorni che non sono molti, e questo per ragioni di ordine strettamente tecnico: occorre cioè dare il tempo necessario agli uffici incaricati di procedere alle riliquidazioni. L'accusa di ritardo è perciò ingiustificata; e se fosse ripetuta si dirigerebbe proprio verso quella parte dell'amministrazione che volete favorire.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Voi non avete dato ancora disposizioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I conteggi sono preparati, ma per rispetto al Senato non sono stati trasmessi alle altre Amministrazioni.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Allora fatelo domani!

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato un altro ordine del giorno da parte dei senatori Paratore, Bertone, Bitossi, Macrelli, Castagno, Bosco e D'Aragona. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, richiamandosi all'ordine del giorno votato dalla Camera, al quale aderisce, specifica come in appresso i criteri fondamentali da seguirsi nei disegni di legge da presentarsi in ossequio all'articolo 81 della Costituzione nella eventualità di variazioni del costo della vita e della conseguente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali:

1) *Periodicità dell'eventuale revisione del trattamento economico*. Agli effetti dell'eventuale revisione del trattamento economico dei dipendenti statali sono da osservarsi gli indici degli ultimi due mesi di ogni periodo semestrale a partire dal 31 marzo 1952. Le eventuali variazioni delle retribuzioni si applicheranno a partire dal primo giorno successivo al semestre.

2) *Applicazione delle variazioni dal numero indice*. Resta fissata una fascia di immutabilità di tre punti, nel senso che si procederà all'adeguamento delle retribuzioni quando gli indici degli ultimi due mesi dei periodi semestrali superino il livello dei tre punti e dei suoi multipli riferiti alla base di cui in appresso. Le variazioni per frazioni di tre punti non si prendono in considerazione.

3) *Base di riferimento per la valutazione delle variazioni del costo della vita*. La base di riferimento resta fissata al mese di marzo 1952.

4) *Ampiezza dell'adeguamento*. Il Governo sottopone alla deliberazione del Parlamento, ai fini anche della copertura necessaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la determinazione dell'aumento da apportare alla retribuzione in concomitanza con l'entità della variazione del costo della vita.

5) *Elementi della retribuzione sui quali dovrà operarsi l'adeguamento*. L'adeguamento è da operarsi sullo stipendio e sull'indennità di carovita (comprese le quote complementari) aumentata di un importo corrispondente all'ammontare medio dell'indennità di funzione, dell'assegno perequativo e delle altre analoghe competenze. L'adeguamento dello stipendio importa il conseguente aumento del premio di presenza e delle competenze analoghe e della tredicesima mensilità.

6) *Base per l'adeguamento delle retribuzioni*. È da considerarsi il trattamento economico spettante al 31 marzo 1952.

7) *Revisione del trattamento economico in caso di discesa del costo della vita al di sotto della base di riferimento*. In tal caso si dovrà prendere in base a criteri analoghi a quelli sopra fissati, elevando però la fascia di immutabilità delle retribuzioni di cui al punto 2, al livello di otto punti.

8) *Ambito di operatività dei criteri enunciati*. I criteri definiti nei precedenti punti dovranno operare entro le variazioni del costo della vita non superiori a venti punti, in salita o in discesa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paratore per svolgere questo ordine del giorno.

PARATORE. Onorevoli senatori, durante la discussione in Commissione di finanza di questo disegno di legge fu preso in esame l'ordine del giorno che la XI Commissione del lavoro della Camera dei deputati aveva all'unanimità approvato; la Commissione finanze e tesoro all'unanimità lo fece suo e contemporaneamente il sottoscritto fu invitato a studiare la possibilità di aggiungere a quest'ordine del

giorno delle precisazioni sui punti fondamentali che, pur essendo quasi evidenti, lo avvicinassero a un senso di maggiore realtà.

Ecco l'origine dell'ordine del giorno che ho presentato. Quest'ordine del giorno ha avuto anche il consenso della maggioranza e non può non avere il consenso, vorrei dire, anche di tutta l'Assemblea. Io invito, anzi prego, il Ministro del tesoro di volerlo accettare e così, onorevoli senatori, si chiuderà la discussione su questo disegno di legge che avete esaminato. La discussione è stata vivace ma senza asperità, diciamolo chiaro, e quella certa rigidità da parte del banco di questa Commissione non è stata dovuta a mentalità ma a doveri di ufficio. E senza alcun dubbio, quando avrete approvato quell'ordine del giorno, esso rappresenterà un conforto anche per quel gran numero di servitori dello Stato che sono riguardati da questo disegno di legge e che, se non hanno potuto avere tutto quello che era nel nostro cuore, sanno però che noi li abbiamo tenuti presenti con questo ordine del giorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

BRACCESI, *relatore di maggioranza*. La illustrazione dell'ordine del giorno da parte del proponente ci rende perfettamente convinti sulla bontà e la giustezza del suo contenuto, per cui lo stesso è pienamente accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Onorevoli senatori, ho avuto l'onore di illustrare ieri sera le ragioni per cui il Governo doveva pregare il Senato di respingere l'introduzione dello strumento della scala mobile nel sistema delle retribuzioni dello Stato. Nello stesso momento in cui sottolineavo questa necessità inderogabile, affermavo anche che oggi, come ieri, e come nel futuro, il Governo intende perseverare in una politica sociale che da un lato potenzi e sviluppi le risorse del Paese e dall'altro assicuri una equa distribuzione delle risorse stesse secondo il duplice criterio del bisogno e del merito. Naturalmente, nel quadro di questa politica rientra perfettamente un particolare obbligo: intervenire quando nella distribuzione delle risorse si inserisce il fenomeno dell'inflazione, che porta ad una distorsione nella distribuzione del reddito. Debbo quindi ricondurre a questo ampio concetto di politica sociale il contenuto dell'ordine del giorno della Camera dei deputati, al quale il Governo ha aderito, e che viene riconfermato da codesto ramo del Parlamento. In questo spirito ringrazio l'onorevole Paratore di aver dato una regolamentazione al contenuto di quest'ordine del giorno, ed aggiungo che il Governo ha concrete ragioni per darvi la sua adesione, sia perchè esso toglie ogni difficoltà di interpretazione all'ordine del giorno della Camera, sia perchè è una riaffermazione della politica generale del Governo. Desidero sottolineare la bontà di questo ordine del giorno che non ha quella automaticità che gli darebbe tutt'altro significato. Vi è l'esigenza di tener sempre in considerazione l'andamento del costo della vita in relazione alle retribuzioni; vi è cioè l'obbligo di rendersi conto che l'aumento del costo della vita non deve significare una distorsione nella distribuzione del reddito tra le persone che riscuotono poco. Desidererei ancora chiedere all'onorevole proponente se posso considerare, come già ho avuto assicurazioni in via breve, che nella pratica applicazione quest'ordine del giorno vuole riferirsi agli indici del costo della vita dell'Istituto Centrale di Statistica (che fanno riferimento alla famiglia-tipo che conosciamo) e che, per maggiore precisazione, ad esempio, avendosi oggi un indice del costo della vita pari a 53, il contenuto dell'ordine del giorno diventa operante quando da 53 si passa, diciamo, a 56. Con la riaffermazione di questa precisazione, che mi sembra opportuna, il Governo è lieto di aderire all'ordine del giorno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. È inutile che io dica che la minoranza avrebbe preferito che il Senato avesse approvato l'articolo 1-*bis*, poichè soltanto con tale approvazione si sarebbe potuto dire che anche gli statali erano stati messi nelle medesime condizioni della maggioranza dei lavoratori, con l'applicazione di una

scala mobile corrispondente immediatamente all'aumentato costo della vita.

Se fosse stato approvato l'articolo 1-*bis*, noi avremmo potuto dire che quel telegramma che il Presidente del Consiglio aveva inviato al Ministro del lavoro affinchè esaminasse, insieme con le organizzazioni sindacali, il meccanismo per adeguare i salari al costo della vita, avrebbe avuto completa e piena applicazione, al cento per cento. Voi non avete approvato l'emendamento nostro ed è certo che noi non possiamo affermare che, con l'ordine del giorno presentato dalla 5ª Commissione, che reca anche la mia firma, gli statali abbiano realizzato la scala mobile. Gli statali hanno un congegno con effetto ritardato, il quale cioè li mette in condizioni di non avere l'aumento automatico delle retribuzioni al momento del rincaro del costo della vita, bensì dopo sei mesi. Gli statali, inoltre, hanno un meccanismo che, a differenza di quello in vigore per gli altri settori, non consente che sia applicato ai salari lo stesso aumento percentuale del costo della vita, ma registra un ritardo del 3 per cento.

Purtuttavia, noi abbiamo accettato di firmare l'ordine del giorno e lo consideriamo come un risultato positivo. Certo è che, se la nostra opposizione non fosse stata così vivace e così forte e alla Commissione del tesoro e nelle varie riunioni che si sono succedute precedentemente, noi potremmo supporre che forse il periodo di tempo che intercorre dall'inizio dell'aumento del costo della vita all'eventuale realizzazione di un aumento salariale, sarebbe stato più lungo, oppure che la fascia, che ora è passata a tre punti, sarebbe stata eventualmente più alta. Noi pensiamo di aver contribuito, col nostro intervento, a trovare un meccanismo che, se anche non è di scala mobile, tenda, per il momento, ad adeguare, per quanto è possibile, le retribuzioni all'aumento del costo della vita. Questo meccanismo, accettato dal Governo, mette comunque le basi di un adeguamento degli stipendi al costo della vita e serve pure a convincere il Ministro ed il Sottosegretario al tesoro che la scala mobile, anche applicata al cento per cento, non recherebbe alcun perturbamento all'economia italiana, mentre potrebbe dare tranquillità ai dipendenti dello Stato, a quei lavoratori che, per il fatto di essere i più stretti collaboratori dello Stato e dei Ministri in carica, hanno bisogno che i loro stipendi mantengano il potere di acquisto per avere la tranquillità che è necessaria per svolgere un lavoro proficuo e assiduo a beneficio del Paese.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Comprendo, onorevoli senatori, il desiderio e l'obbligo dell'onorevole Bitossi di assicurare la propria coscienza di aver compiuto tutto il proprio dovere e di aver ottenuto risultati positivi nell'adempimento della sua opera. Però, devo in questo momento sottolineare, per un giusto equilibrio delle posizioni, e anche perchè il Governo desidera dire a sè stesso che cosa pensa dei risultati ottenuti, che siamo arrivati ad una conclusione, che forse non avrei richiamata se non fosse stato evocato ancora il telegramma del Presidente del Consiglio di cui ho avuto occasione di parlare nelle dichiarazioni di ieri sera. Voglio dire cioè che il contenuto dell'ordine del giorno che abbiamo approvato corrisponde alle proposte che il Tesoro presentò in quella tale riunione e che non ebbe allora l'onore di vedere accettate. Questa la sostanza ed anche la ragione fondamentale per cui non abbiamo nessuna difficoltà a sottolineare ancora una volta che attraverso questa concordia di tutti i settori della Camera e del Governo abbiamo servito nel migliore dei modi la causa degli statali. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Proteste dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Paratore ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivi applausi*).

Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono stati respinti. Se volessimo essere coerenti alla presentazione di quegli emendamenti, non potremmo votare la legge nel suo com-

plesso per il fatto che la maggior parte degli emendamenti che avrebbero dovuto dare un aumento sostanziale ai dipendenti statali e alle altre categorie è stata respinta. Purtuttavia approviamo la legge poichè consideriamo che, malgrado tutti i nostri sforzi per migliorare la legge stessa, qualcosa, che non è tuttavia sufficiente, viene concesso agli statali e vogliamo quindi anche noi approvare questa legge per dire che questo qualcosa che viene dato agli statali e agli altri dipendenti dai vari enti è opera anche della minoranza.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, la legge alla quale anche il mio Gruppo darà voto favorevole non è la legge giusta che noi attendevamo.

Noi attendevamo una legge più razionale e più umana; e consentitemi di dire anche a quelli di voi che sembrano così impazienti ed irrequieti, che la conferma di questa mia premessa mi è giunta proprio dalle critiche (siano state esse sincere o no), che sono state espresse contro la legge da tutti i settori.

Senonchè si è opposta ai nostri emendamenti una pregiudiziale, quella dell'urgenza. Noi l'abbiamo contestata e desideriamo brevemente ripetere quello che abbiamo detto; cioè che qualora il Senato avesse, per esempio, approvato il nostro emendamento che aumentava gli stipendi e i salari dal 7 al 13 per cento, se avesse approvato la scala mobile, se avesse approvato una estensione degli arretrati di altri sei mesi e ai pensionati avesse concesso la tredicesima mensilità, l'assistenza, gli aumenti adeguati che noi chiedevamo, certamente nè statali nè pensionati avrebbero avuto ragione di dolersi di un breve ritardo nell'approvazione di questa legge. Tuttavia, la legge, frutto di lunga e tenace lotta, qualche miglioramento concede sia ai dipendenti statali in servizio, sia ai pensionati. Ed io desidero ricordarvi, anche per giustificare il nostro voto, che in gran parte i miglioramenti si debbono — e voi lo sapete — alla battaglia che hanno impegnato alla Camera i nostri amici. (*Vivi commenti ed interruzioni dal centro-destra*).

È per queste ragioni che il mio Gruppo darà voto favorevole alla legge. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri fu presentata, da parte della onorevole Merlin Angelina e di altri senatori, una interrogazione con richiesta di urgenza, rivolta al Ministro di grazia e giustizia, il quale ha dichiarato di essere pronto a rispondere in questa seduta. Si dia pertanto lettura dell'interrogazione.

CERMENATI, *Segretario*:

« Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del profondo e vivo rammarico che destano nella popolazione della città e della provincia di Rovigo, i provvedimenti coattivi di sfratto che di continuo sono emessi, mentre in materia di alloggi la situazione, già grave, è stata peggiorata dalla recente alluvione che ha demolito e lesionato non meno di 5.000 case d'abitazione; se non ritenga necessario ed urgente emanare disposizioni per la sospensione degli sfratti almeno per due anni (2044-*Urgenza*).

MERLIN Angelina, BOLOGNESI, MENOTTI, SAGGIORO, MERLIN Umberto, OTTANI, GAVINA, GUARIENTI ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le autorità da me dipendenti, del distretto di Venezia, che mi hanno sempre diligentemente informato su tutto quanto interessava la giustizia nelle zone alluvionate, non mi hanno segnalato alcunchè di anormale per quanto riguarda l'esecuzione degli sfratti.

Debbo quindi ritenere, per la fiducia che in queste circostanze ho dovuto riconoscere meritatissima da parte delle autorità che sovrintendono al distretto della Corte di appello di Venezia, che l'allarme segnalato dagli onorevoli interroganti non sia giustificato. Ma lo devo ritenere anche per un'altra ragione: le disposizioni di legge in vigore consentono già

al pretore un termine che, dopo quello di sei mesi che è dato per la graduazione degli sfratti, è di altri ventuno mesi, così che praticamente dal giorno in cui viene emanata la sentenza — e tralascio tutto quello che può essere necessario per le pratiche di notifica ed altro — fino al giorno dell'esecuzione dello sfratto, possono intercorrere ben ventisette mesi.

In questa situazione non ritengo che sia necessario addivenire alla presentazione di provvedimenti di carattere eccezionale. Ritengo solo che possa essere opportuno, senza con questo dare alcun suggerimento all'autorità giudiziaria, che il Ministro di grazia e giustizia comunichi l'interrogazione con la sua risposta al Primo Presidente della Corte di appello di Venezia. Questo è quanto io mi impegno di fare: credo che sia nei limiti di ciò che un Ministro della giustizia può fare, senza ledere la indipendenza della Magistratura. Questo, ripeto, farò, ben certo però che, se fosse necessario, l'autorità giudiziaria porrebbe termine ad eventuali errori che potessero essere compiuti nel non valersi di quei poteri eccezionali, dei quali in questo caso — più che in ogni altro — è opportuno che detta autorità si avvalga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bolognesi, secondo firmatario dell'interrogazione, per dichiarare se è soddisfatto.

BOLOGNESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrete la bontà di attendere ancora alcuni minuti perchè l'argomento della interrogazione che ho avuto l'onore di presentare assieme ad altri colleghi è molto delicato, specialmente nella provincia di Rovigo, colpita dal disastro del novembre scorso.

L'onorevole Ministro, che pochi minuti fa ha risposto a questa interrogazione, ha detto che egli ritiene, dalle informazioni ricevute da Venezia, che la nostra interrogazione non abbia fondamento: non risulta all'onorevole Ministro che nella provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere si dia luogo agli sfratti.

Invece il sottoscritto e gli altri colleghi che hanno firmato l'interrogazione hanno un documento nel quale si comprova che è vero che i pretori della provincia di Rovigo hanno questa facoltà, di non fare eseguire gli sfratti, ma che comunque degli sfratti vi avvengono, seppure non tutti i giorni. E quando pensiamo che nella nostra provincia la situazione edilizia prima delle alluvioni era indubbiamente molto delicata e grave, immaginiamoci quale è oggi che dopo l'alluvione e con l'alluvione abbiamo avuto oltre 1.000 case demolite e oltre 4.000 lesionate. La risposta dell'onorevole Ministro, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, non può soddisfare, perchè non riesco a capire come Venezia non abbia comunicato al Ministro la verità che ci è stata comunicata giorni fa, a noi senatori della provincia di Rovigo. D'altra parte io penso che la anormalità nella quale è venuta a trovarsi la nostra provincia dopo l'alluvione sia tale per cui non manchi al Governo e all'onorevole Ministro, senza invadere il campo della indipendenza della Magistratura, la possibilità di provvedere in modo tale che gli sfratti non vengano eseguiti, perchè coloro che eventualmente domani fossero gettati sul lastrico, non avrebbero nessuna possibilità di riparare altrove. È inutile rivolgersi ai sindaci o a qualche altra autorità perchè le case non vi sono assolutamente. Io vorrei che da parte del Ministro di grazia e giustizia vi fosse stata una risposta diversa, nel senso cioè di trasmettere l'interrogazione e il processo verbale della risposta al Prefetto della provincia di Rovigo ed alle autorità in modo che questi incresciosi fatti non abbiano più a verificarsi nella nostra provincia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo che trasmetterò al Presidente della Corte di appello il verbale. L'intervento, se sarà necessario, ci sarà, ma non credo necessaria una legge di carattere eccezionale, quando abbiamo nella legge la possibilità di così lunghe proroghe.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorderà, fu stabilito che nell'ordine del giorno della prima seduta dopo le ferie pasquali dovesse essere inscritto il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste o a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali durante il periodo fascista ».

La deliberazione sarà rispettata, in quanto il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno della prima seduta dopo le ferie pasquali. Senonchè, essendo stata presentata la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, la discussione di questo disegno di legge avrà la precedenza.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e commercio, premesso la povertà di fonti energetiche nel nostro Paese ed il continuo aumento di consumo e richiesta di energia per esigenze di ulteriori sviluppi economici,

rilevato il successo di ricerca e di sfruttamento dei soffioni di Larderello e di Vulcano;

interpella il Ministro dell'industria e commercio per chiedere se sia intendimento del Governo di promuovere, tramite i suoi organi più idonei, una sistematica ricerca delle forze endogene nel suolo nazionale specie nelle aree nelle quali vi sono attive manifestazioni vulcaniche e post-vulcaniche (430).

CARMAGNOLA.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e l'interpellante e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per chiedere se è informato che l'Istituto delle case popolari di Matera, gestore delle palazzine colà costruite dall'I.N.A.-Casa, pretende dagli inquilini una pigione mensile doppia di quella fissata nei manifesti a suo tempo affissi dallo stesso I.N.A.-Casa, oltre un deposito di lire 11 mila per cinque vani e 13 mila per sei non previsto affatto in detti manifesti; e se intende impartire le opportune disposizioni a che l'Istituto case popolari desista dalla ingiusta pretesa e provveda a mettere in piena efficienza gli alloggi, che al momento della consegna erano o incompleti di rifiniture o addirittura bisognosi di riparazioni (2046).

MILILLO.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del maresciallo dei carabinieri della stazione di Mammola (Reggio Calabria), il quale, in violazione della Costituzione della Repubblica, procedette il 14 ultimo scorso al fermo dell'organizzatore sindacale Garoffolo Filippo, recatosi in quel Comune per tenere una riunione sindacale dei lavoratori organizzati nella Camera del lavoro, trattenendolo per 24 ore nella camera di sicurezza (2047).

MUSOLINO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: perchè voglia fornire spiegazioni sul comportamento del signor Vincenzo Cioni, Commissario della M.O.A. di Montalbano Jonico (Matera) che il giorno 1° aprile corrente chiamava i carabinieri per allontanare il segretario della Camera del lavoro recatosi nel suo ufficio a esporgli le richieste dei disoccupati e perchè chiarisca per quali motivi si preferisce prolungare l'anormale gestione commissariale invece di procedere alla ricostituzione della Commissione ordinaria (2214).

MILILLO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: perchè voglia spiegare per quali ragioni la Commissione comunale M.O.A. di Matera ha escluso dall'imponibile di mano d'opera agricola la sezione riforme dell'Ente di irrigazione

di Puglie e Lucania, che pure conduce nel territorio di quel Comune 250 ettari di terreni espropriati a termini della legge stralcio (2215).

MILILLO.

Al Ministro di grazia e giustizia: perchè voglia chiarire le ragioni per cui a tutt'oggi non ha avuto corso la richiesta di autorizzazione a procedere e ad emettere mandato di cattura, avanzata dall'autorità giudiziaria di Melfi nei confronti del signor Labriola Donato Antonio, sindaco del comune di Ripacandida, imputato di peculato e concussione (2216).

MILILLO.

Per la festività di Pasqua.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, siamo giunti agli auguri, al grido di « Buona Pasqua » che ci viene dal cuore. Sarà una abitudine, ma in noi è ormai un sentimento, perchè augurare le buone feste al nostro illustre Presidente è un grande onore... (*l'Assemblea, in piedi, applaude lungamente all'indirizzo del Presidente. All'applauso si associano i resocontisti della tribuna della stampa*) ... perchè risponde ad un sentimento di affetto che abbiamo per lui e ad un sentimento anche di gratitudine. Se il Senato ha potuto con dignità e serietà compiere il proprio dovere, questo lo si deve in gran parte alla abilità, all'avvedutezza, all'interesse meraviglioso di Enrico De Nicola. E l'augurio va a tutti nel Senato.

Io faccio gli auguri anche a quelli che sono i più contrari alle mie idee ... (*ilarità*) poichè in certi momenti della vita spariscono le differenze di fede e di convinzioni e parla soltanto il cuore che affratella gli uomini di ogni fede religiosa e politica. Noi ci siamo accalorati nelle discussioni, noi abbiamo manifestato talvolta il nostro dissenso, ma pur vedete che anche questa sera è finita quasi in una specie di idillio, in una specie di conciliazione poichè è necessario che anche in Senato noi facciamo comprendere al popolo italiano che siamo vigili custodi anche del suo dolore, che siamo coscienti dei bisogni che lo assillano, delle necessità che lo abbattono.

Buona Pasqua a tutti, dunque, buona Pasqua anche a quelli a cui vorremmo non augurarla ... (*ilarità*) poichè, che cosa volete? È un bisogno di tutti gli uomini che sono sempre un po' fanciulli e c'è il desiderio immenso che venga la Pasqua per un ... uovo di Pasqua. (*Ilarità*). E voi del Governo lo avete avuto ... (*Viva ilarità*).

Onorevoli colleghi, possano le vacanze trascorrere liete nelle famiglie. Non ho certo motivo per essere lieto, ma auguro a voi tutti la gioia della vostra famiglia e dei vostri affetti. E questo augurio voglio che si estenda a tutti, anche a coloro che sono i nostri collaboratori, a tutto il personale, agli impiegati del Senato, i quali compiono il proprio dovere con un senso di affettuosità che talvolta mi commuove. Quando io, vecchio e stanco, arrivo e devo levarmi il soprabito e vedo un uomo che viene a levarmelo, io, che non ebbi mai servitori nella mia vita, provo quasi un senso di gratitudine nella mia anima. E vada il saluto anche alla stampa. Io passo per un nemico della stampa. No, la stampa è la grande voce di un popolo. I giornali, di qualunque colore, compiono una funzione. Peggio per loro se questa funzione non è di civiltà e di progresso. Ma la stampa è necessaria anche qui in mezzo a noi: ci ha aiutato nel nostro lavoro perchè l'opera nostra sia efficace. Dunque andiamo in pace alle nostre case, e voi compite le vostre funzioni, e se qualche piccolo rimorso nell'anima vostra c'è, avete chi può togliervi tutti i peccati. (*Ilarità*). Noi questo rimorso non l'abbiamo e non vogliamo averlo. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua e arrivederci per un nuovo lavoro. (*Vivi e generali applausi*).

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, riservo a me, membro dell'altro ramo del Parlamento, l'onore di associarmi, a nome del Governo, alle nobili espressioni che l'onorevole Tonello ha pronunciato, assai più col cuore che non con la sua pur adorna eloquenza. Vorrei, signor Presidente, che ella sentisse il fervore con cui il Governo si associa ai voti per la sua personale felicità, ai voti di vita lunga, pro-

spera e felice, non solo per il suo personale bene (*vivi, generali applausi*), ma per il bene di questa Italia di cui ella è servitore così dignitoso e così luminoso. Ed in questo servire il Paese ella è veramente per noi esempio impareggiabile. Questo fervore di auguri io desidero, come ha detto l'onorevole Tonello, che non sia soltanto di ammirazione. Da quanti anni, dai banchi di scuola, personalmente, ho ammirato Enrico De Nicola, come giurista e come statista! Ammirazione per quanto ella ha fatto e sta facendo e per quanto farà. Ma c'è anche un senso di gratitudine, cui l'amico Tonello ha esattamente fatto cenno, una particolare gratitudine da parte del Governo. Enrico De Nicola, nello scrupoloso rispetto delle così dette « neutralità costituzionali » ha sempre trovato il modo di essere l'ispiratore di ogni opera buona, di ogni opera che possa veramente servire il Paese. (*Applausi*). Non dobbiamo forse a questa ispirazione, che abbiamo sentito emanare da Enrico De Nicola ieri ed oggi, se con particolare fervore e sollecitudine abbiamo varato questo provvedimento che interessa circa quattro milioni di italiani e su cui abbiamo trovato stasera una sostanziale unanimità di consensi? Posso chiedere ad Enrico De Nicola il permesso di ricordare che altri due provvedimenti, che io ho avuto l'onore di presentare ieri — il provvedimento per Roma e il provvedimento per Napoli — in gran parte sono legati alla sua persona? Quanto questo altissimo ed impareggiabile figlio della nobile capitale partenopea ha fatto, nel rigoroso rispetto della sua neutralità costituzionale, presso il Governo per la metropoli delle cui benemerenze fu inestimabile assertore e quanto ha avuto occasione di fare, nei tempi in cui rivestiva la suprema magistratura dello Stato, per sottolineare l'esigenza di questa Roma eterna ed universale? Concedetemi di ricordare questa sera tutto questo. Sono auguri che noi, attraverso la persona di Enrico De Nicola, facciamo arrivare al Paese, affinchè possa avere a lungo i tesori della sua collaborazione.

Desidero associarmi all'augurio che è stato fatto a tutti i membri di quest'Alta Assemblea, che ha lavorato nell'interesse della Nazione. Non spetta certamente al Governo un giudizio sui lavori dei rami del Parlamento, ma può essere dovere del Governo rendere testimonianza della sua opera. È doverosa testimonianza del Governo, dare atto del lavoro che sta compiendo il Senato della Repubblica d'Italia. Per questo, l'augurio che è rivolto agli onorevoli senatori è anch'esso augurio commisto a sensi di gratitudine. Vada questo augurio a tutti quanti collaborano all'amministrazione del Senato, agli amici della stampa, e a tutti i vostri familiari, a tutti i vostri cari, in questa vigilia del giorno delle Palme, che prelude alla vigilia della Pasqua. Giorno delle Palme, giorno di pace. Giorno di Pasqua, giorno di Resurrezione di quanto vi può essere di meglio in noi. Non turbiamo il desiderio di questa sera, che è desiderio di servire la vera pace e di risorgere in noi stessi, se questa resurrezione può significare superamento di noi stessi. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, seguìto dall'intera Assemblea*). Onorevoli colleghi, la commozione mi vieta di manifestarvi, come vorrei, il sentimento di gratitudine per questa dimostrazione di affetto, di cui mi avete oggi onorato. Io non ho nessun merito; non ho che una sola forza: la vostra benevolenza; non ho che una sola aspirazione: rendermene degno. Posso compiere il mio dovere solo perchè sono circondato dalla vostra fiducia, dalla vostra pazienza e, qualche volta, anche dalla vostra rassegnazione.

Perdonatemi se talvolta le mie manifestazioni sono forse poco pacate, ma pensate, voi che parlate ogni giorno, che, se è difficile parlare, è più difficile ascoltare. Ed io vi ascolto sempre, apprendendo.

Mi sono consacrato a questo lavoro con tutte le mie energie, con tutte le forze dell'animo mio, con tutte le forze del mio modesto intelletto, ma devo dirvi che non avrei potuto assolvere il mio compito, se non fossi stato circondato dal lavoro intelligente e solerte dei funzionari del Senato, ai quali vi prego di rivolgere il vostro saluto di gratitudine. (*Vivi applausi*).

Ringrazio l'amico Tonello delle parole affettuose che ha voluto indirizzarmi: sono parole dettate da una antica amicizia, non diciamo di quanti decenni.

Ringrazio l'onorevole ministro Pella delle espressioni gentili che mi ha voluto rivolgere e soprattutto del ricordo più caro al mio cuore, il ricordo, cioè, della mia città di Napoli.

Vi posso soltanto promettere che continuerò a consacrare le forze dell'animo mio e le modestissime forze del mio intelletto al compito cui mi avete chiamato, perchè la funzione parlamentare, soprattutto all'inizio della vita della nostra Repubblica, è di una importanza eccezionale.

Dissi forse altra volta, ma certo penso ogni giorno, che se il Parlamento italiano non fosse circondato dal prestigio da cui deve essere circondato, sarebbe la stessa Repubblica che correrebbe serio e grave pericolo. Ecco perchè vi invito a tenere sempre alto il prestigio non di questa Assemblea, ma dell'istituto parlamentare perchè all'avvenire di questo istituto è legato l'avvenire d'Italia.

E, poichè ho la parola, dopo aver ringraziato l'amico Tonello e, se me lo consente, l'amico, più che Ministro, Pella, e dopo aver rivolto a voi, a tutti i vostri cari gli augurii più fervidi per le prossime feste pasquali, permettete che rivolga un saluto alla stampa, la quale qualche volta è severa anche con noi, ma è di una severità che ci giova, perchè ci spinge e ci sprona a compiere sempre più e sempre meglio il nostro dovere. Quindi non soltanto a voi, ma anche ai rappresentanti della stampa vada il mio ringraziamento, il mio saluto, il mio augurio.

(*L'Assemblea applaude lungamente all'indirizzo del Presidente, seguìta dai resocontisti della tribuna della stampa*).

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì 22 aprile 1952, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2143).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite (1772).

2. Provvedimenti in favore dei territori montani (2054-*Urgenza*).

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione di disegno di legge rinviata (*per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti